

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 13 luglio 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/822 della Commissione, del 15 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 343/2011 della Commissione, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione nel settore dei vini originari della Bosnia-Erzegovina (17CE1463)..... Pag. 1

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/823 della Commissione, del 15 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE1464)..... Pag. 5

Decisione (PESC) 2017/824 del Consiglio, del 15 maggio 2017, relativa allo statuto del personale del Centro satellitare dell'Unione europea (17CE1465)..... Pag. 7

Publicati nel n. L 123 del 16 maggio 2017

Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (17CE1466)..... Pag. 50

Regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento di consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (17CE1467)..... Pag. 66

Regolamento (UE) 2017/827 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, recante modifica del regolamento (UE) n. 258/2014 che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 (17CE1468)..... Pag. 73

Publicati nel n. L 129 del 19 maggio 2017

Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (17CE1469)..... Pag. 76

Publicato nel n. L 132 del 20 maggio 2017



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/829 della Commissione, del 3 maggio 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Welsh Laverbread (DOP)] (17CE1470).....</u>	Pag. 101
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/830 della Commissione, del 15 maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione (17CE1471).....</u>	Pag. 103
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/831 della Commissione, del 16 maggio 2017, che approva la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo 147 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (17CE1472).....</u>	Pag. 127
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/832 della Commissione, del 16 maggio 2017, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 alla denominazione Bürgstadter Berg (DOP) (17CE1473)..</u>	Pag. 131
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/833 della Commissione, del 16 maggio 2017, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 alla denominazione Terrasses du Larzac (DOP) (17CE1474).....</u>	Pag. 132
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/834 della Commissione, del 16 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE1475).....</u>	Pag. 133
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/835 della Commissione, del 12 maggio 2017, che rettifica le versioni in lingua slovena e svedese del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (17CE1476).....</u>	Pag. 135

Publicati nel n. L 124 del 17 maggio 2017

RETTIFICHE

<u>Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/1824, del 14 luglio 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 3/2014, il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 per quanto riguarda, rispettivamente, i requisiti di sicurezza funzionale dei veicoli, la costruzione dei veicoli e le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione (GUL 279 del 15 ottobre 2016) (17CE1477).....</u>	Pag. 137
<u>Rettifica del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GUL 362 del 17 dicembre 2014) (17CE1478).....</u>	Pag. 139

Publicati nel n. L 123 del 16 maggio 2017

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/822 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 343/2011 della Commissione, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione nel settore dei vini originari della Bosnia-Erzegovina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 187,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra ⁽²⁾, (di seguito «ASA»), è stato firmato il 16 giugno 2008 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2015.
- (2) Il Protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ⁽³⁾ (di seguito «il protocollo») è stato firmato il 15 dicembre 2016. La firma a nome dell'Unione e degli Stati membri e la sua applicazione provvisoria è stata autorizzata con decisione (UE) 2017/75 del Consiglio ⁽⁴⁾. Il protocollo è stato applicato, in via provvisoria, dal 1° febbraio 2017.
- (3) L'articolo 5 e l'allegato IV del protocollo prevedono modifiche ai contingenti tariffari esistenti per i vini originari della Bosnia-Erzegovina a decorrere dal 1° febbraio 2017. I contingenti dei vini interessati sono stati aumentati da 12 800 hl a 25 500 hl, per le voci ex 2204 10 ed ex 2204 21, e da 3 200 hl a 15 100 hl, per le voci ex 2204 22 ed ex 2204 29.
- (4) L'ASA specifica che il dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari è concesso a condizione che la Bosnia-Erzegovina non versi alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi. Inoltre, il protocollo specifica che per l'anno 2017 si applica l'intero importo dei contingenti, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.
- (5) Per attuare i contingenti tariffari dell'Unione per il vino stabiliti dal protocollo, si dovrebbe pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 343/2011 della Commissione ⁽⁵⁾.


⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 164 del 30.6.2015, pag. 2.

⁽³⁾ GUL 12 del 17.1.2017, pag. 3.

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2017/75 del Consiglio, del 21 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 12 del 17.1.2017, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 343/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione nel settore dei vini originari della Bosnia-Erzegovina (GU L 96 del 9.4.2011, pag. 12).



- (6) Poiché il protocollo si applica a decorrere dal 1° febbraio 2017, le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dalla stessa data.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 343/2011 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2017.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

«ALLEGATO

Contingenti tariffari per i vini originari della Bosnia-Erzegovina importati nell'Unione

Numero d'ordine	Codice NC (1)	Sottovoce TARIC	Designazione delle merci	Volume contingente annuale (in hl) (2)	Dazio applicabile al contingente (3)
09.1528	2204 10 93		«Vino spumante di qualità; altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità non superiore a 2 litri».	25 500	Esenzione
	2204 10 94				
	2204 10 96				
	2204 10 98				
	2204 21 06				
	2204 21 07				
	2204 21 08				
	2204 21 09				
	ex 2204 21 93	19, 29, 31, 41 e 51			
	ex 2204 21 94	19, 29, 31, 41 e 51			
	2204 21 95				
	ex 2204 21 96	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 21 97				
ex 2204 21 98	11, 21, 31, 41 e 51				
09.1529	2204 22 10		Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri ma non superiore a 10 litri	15 100	Esenzione
	2204 22 93	11, 21, 31, 41 e 51			
	ex 2204 22 94				
	2204 22 95	11, 21, 31, 41 e 51			
	ex 2204 22 96				
	2204 22 97	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 22 98				
	2204 29 10				
	2204 29 93				



Numero d'ordine	Codice NC ⁽¹⁾	Sottovoce TARIC	Designazione delle merci	Volume contingente annuale (in hl) ⁽²⁾	Dazio applicabile al contingente ⁽³⁾
	ex 2204 29 94	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 29 95				
	ex 2204 29 96	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 29 97				
	ex 2204 29 98	11, 21, 31, 41 e 51			

- (1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.
- (2) Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle parti contraenti al fine di modificare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente delle voci ex 2204 22 ed ex 2204 29 (numero d'ordine 09.1529) al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21 (numero d'ordine 09.1528). Per l'anno 2017 si applica l'intero importo dei contingenti, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.
- (3) Il formulario VI1 redatto conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), indica il rispetto di questo requisito con la seguente dicitura: "I prodotti elencati nel presente formulario non beneficiano di sussidi per l'esportazione".»

17CE1463



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/823 DELLA COMMISSIONE**del 15 maggio 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO


Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	110,3
	TN	158,2
	TR	93,0
	ZZ	120,5
0707 00 05	TR	126,8
	ZZ	126,8
0709 93 10	TR	139,8
	ZZ	139,8
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	56,0
	MA	58,6
	TR	47,4
	ZZ	54,0
0805 50 10	TR	65,0
	ZA	147,3
	ZZ	106,2
0808 10 80	AR	162,6
	BR	110,8
	CL	117,2
	NZ	146,5
	ZA	94,5
	ZZ	126,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

17CE1464



DECISIONE (PESC) 2017/824 DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2017
relativa allo statuto del personale del Centro satellitare dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2014/401/PESC del Consiglio, del 26 giugno 2014, sul Centro satellitare dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

vista la proposta del direttore del Centro satellitare dell'Unione europea,

vista il testo redatto dal consiglio di amministrazione del Centro satellitare dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Centro satellitare dell'Unione europea è un'agenzia dell'Unione europea, affiliata alle organizzazioni coordinate. Lo statuto del personale del Centro satellitare dell'Unione europea dovrebbe essere adattato all'evoluzione del Centro stesso e del quadro normativo generale delle norme relative al personale in vigore nelle organizzazioni coordinate e, pertanto, occorre riesaminarlo.
- (2) Lo statuto del personale del Centro satellitare dell'Unione europea, adottato dal Consiglio il 14 settembre 2009 ⁽²⁾, dovrebbe pertanto essere sostituito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo statuto del personale del Centro satellitare dell'Unione europea, adottato dal Consiglio il 14 settembre 2009 è sostituito dallo statuto allegato alla presente decisione.

Articolo 2


Gli effetti della presente decisione decorrono dal 1° giugno 2017. La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2017

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI

⁽¹⁾ GU L 188 del 27.6.2014, pag. 73.


⁽²⁾ GU L 276 del 21.10.2009, pag. 1.



ALLEGATO

Indice

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II	STATUTO APPLICABILE AGLI AGENTI
Capitolo I	Disposizioni generali
Capitolo II	Assunzione e durata della nomina
Capitolo III	Stipendi e indennità
Capitolo IV	Spese di trasferimento
Capitolo V	Funzionamento interno
Capitolo VI	Rapporto di valutazione e promozione
Capitolo VII	Misure disciplinari
Capitolo VIII	Ricorso e commissione di ricorso
Capitolo IX	Pensioni
Capitolo X	Distacco degli agenti del SATCEN
TITOLO III	DISPOSIZIONI APPLICABILI AL PERSONALE LOCALE
TITOLO IV	RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE
ALLEGATO I
ALLEGATO II
ALLEGATO III
ALLEGATO IV
ALLEGATO V
ALLEGATO VI
Sezione I —	Spese di trasferimento degli agenti e delle loro famiglie tra il luogo di residenza e il luogo di servizio
Sezione II —	Spese di trasloco
ALLEGATO VII
Sezione I —	Mezzi di trasporto
Sezione II —	Indennità giornaliera degli agenti in missione
ALLEGATO VIII
ALLEGATO IX
Sezione 1 —	Disposizioni generali
Sezione 2 —	Commissione di disciplina
Sezione 3 —	Misure disciplinari
Sezione 4 —	Procedimento disciplinare senza ricorso alla commissione di disciplina
Sezione 5 —	Procedimento disciplinare dinanzi alla commissione di disciplina
Sezione 6 —	Sospensione
Sezione 7 —	Procedimento penale parallelo
Sezione 8 —	Disposizioni finali
ALLEGATO X



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Condizioni generali

1. Il presente statuto si applica agli agenti a contratto del Centro satellitare dell'Unione europea (rispettivamente «agenti» e «SATCEN»), salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione per quanto riguarda il direttore e il vicedirettore.
2. Il termine «agente» contempla le seguenti persone fisiche:
 - a) personale in possesso di un contratto con il SATCEN e che occupa un posto a bilancio figurante nella tabella dei membri del personale allegata ogni anno al bilancio del SATCEN;
 - b) personale locale in possesso di un contratto con il SATCEN in conformità della normativa nazionale locale.
3. Nel presente statuto, ogni riferimento a persona di sesso maschile si intende altresì come fatto a persona di sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario.
4. La tabella dell'organico allegata al bilancio del SATCEN indica il numero di posti per ciascuna categoria e grado.

La tabella dell'organico opera una distinzione tra posti permanenti e temporanei.

I posti permanenti hanno per oggetto le attività del SATCEN di natura permanente. I posti temporanei sono collegati a progetti o attività di durata limitata.

5. Il direttore del SATCEN, con il consenso del consiglio di amministrazione, è autorizzato ad apportare modifiche di natura tecnica al presente statuto del personale che non comportano la modifica dei principi fondamentali ivi contenuti.
6. Se del caso, il direttore, previa consultazione del comitato del personale, stabilisce norme di attuazione che prevedono disposizioni dettagliate per l'esecuzione del presente statuto.

Articolo 2

Disposizioni applicabili a tutti gli agenti

1. Autorità

Gli agenti sono soggetti all'autorità del direttore a cui rispondono nell'esecuzione delle loro funzioni, funzioni che si impegnano a esercitare con la massima scrupolosità e coscienza professionale.


Gli agenti rispondono al direttore tramite i loro superiori per lo svolgimento delle loro funzioni. La responsabilità dei suoi subordinati non lo libera delle sue responsabilità salvo che i suddetti subordinati possano essere colpevoli di disobbedienza deliberata.

Qualora gli agenti, nelle loro funzioni, ritengano che un ordine ricevuto sia improprio o che, se eseguito, sia probabile causa di gravi disagi ne informano il loro immediato superiore, se necessario per iscritto. Se il loro immediato superiore conferma l'ordine per iscritto, gli agenti lo eseguono, ma possono chiedere che sia sottoposto a un'autorità superiore. Non c'è obbligo di eseguire un ordine che comporta un atto o un'omissione che rientra nelle disposizioni del diritto penale.

2. Dichiarazione

Nell'accettare l'impegno presso il SATCEN, gli agenti sottoscrivono la seguente dichiarazione:

«Assumo il solenne impegno di svolgere con la massima lealtà, discrezione e coscienza le funzioni che mi sono state affidate come agente del Centro satellitare dell'Unione europea (SATCEN) e di espletarle nell'esclusivo interesse del SATCEN, di non sollecitare né ricevere da alcun governo o autorità diverso dal SATCEN direttive concernenti l'esercizio delle mie funzioni.»



3. Condotta e riservatezza

In ogni circostanza, gli agenti conformano il proprio comportamento alla qualità di rappresentanti del SATCEN. Si astengono da atti o attività che possano in qualunque modo compromettere la dignità della loro posizione o il buon nome del SATCEN.

Gli agenti conformano altresì la propria condotta ai criteri di obiettività e imparzialità ed evitano i conflitti di interessi, la percezione o la comparsa di conflitti di interessi, nell'esecuzione delle loro funzioni.

Gli agenti osservano la discrezione totale per quanto riguarda tutte le questioni relative alle attività del SATCEN. Fatta eccezione per lo svolgimento delle loro funzioni, gli agenti non divulgano le informazioni non pubblicate da loro acquisite nel corso della loro missione ufficiale a meno che il direttore non li autorizzi in tal senso. Tale obbligo sussiste anche dopo che essi hanno lasciato il SATCEN.

4. Responsabilità finanziaria

Gli agenti possono essere tenuti a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dal SATCEN per comportamento doloso o negligenza grave di cui si sono resi responsabili nell'esercizio o in relazione all'esercizio delle loro funzioni, indipendentemente da qualsiasi procedimento disciplinare.

5. Sicurezza

Dall'entrata in servizio, gli agenti prendono conoscenza del regolamento dell'UE sulle norme di sicurezza applicate dal SATCEN, come stabilito dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽¹⁾. Firmano una dichiarazione con cui riconoscono la loro responsabilità disciplinare e finanziaria in caso di inosservanza di tale regolamento.

- a) A tutti gli agenti è richiesto un nulla osta di sicurezza per l'accesso alle informazioni classificate nell'esercizio delle loro funzioni. Il SATCEN rivolgerà tale richiesta alle autorità competenti. In attesa del nulla osta ufficiale, il direttore può concedere l'accesso temporaneo alle informazioni classificate in conformità delle norme di sicurezza dell'UE in vigore.
- b) Ai sensi del presente statuto e delle norme di sicurezza dell'UE in vigore concernenti la necessità di essere in possesso di un nulla osta di sicurezza, nessuna nomina sarà confermata prima del rilascio del nulla osta di sicurezza da parte dell'autorità di sicurezza nazionale competente.
- c) Gli agenti informano immediatamente il responsabile della sicurezza del SATCEN nel caso di presunto smarrimento o compromissione di informazioni classificate.

6. Assistenza e indennizzo

Il SATCEN presta assistenza agli agenti che, a motivo delle loro nomine o delle loro funzioni presso il SATCEN e senza che vi sia colpa da parte loro, subiscono minacce, oltraggi, diffamazione o pregiudizi. Un indennizzo dei danni materiali subiti può essere versato a condizione che:


- a) l'agente stesso non abbia provocato i danni in questione, deliberatamente o per negligenza;
- b) non sia stata ottenuta altrimenti alcuna riparazione per i danni subiti;
- c) gli agenti surrogano il SATCEN nei loro diritti nei confronti di terzi, segnatamente delle compagnie di assicurazione.

Qualsiasi decisione che possa impegnare l'intervento o le finanze del SATCEN spetta al direttore, che deve disporre di potere discrezionale di valutazione per quanto riguarda le circostanze del caso, e per decidere la forma di assistenza e, all'occorrenza, l'indennizzo da concedere.

7. Diritti di proprietà

Tutti i diritti, compresi il diritto di titolo, d'autore e di brevetto, relativi a lavori compiuti da un agente nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali sono assegnati al SATCEN.

⁽¹⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).



8. Attività esterne

- a) Senza l'autorizzazione del direttore, gli agenti non possono accettare da governi, enti o persone estranei al SATCEN onorificenze, decorazioni, favori, doni o compensi di qualsiasi natura, salvo per servizi resi, sia prima dell'incarico, sia nel corso di un congedo straordinario per servizio militare o altro servizio nazionale, e a motivo di tali servizi.
- b) Gli agenti si astengono da qualsiasi azione o dichiarazione pubblica o pubblicità se tale azione, dichiarazione o pubblicità sono incompatibili con le funzioni o gli obblighi di un funzionario internazionale o se possono coinvolgere la responsabilità morale o materiale del SATCEN.
- c) Gli agenti che intendono esercitare un'attività esterna anche a titolo gratuito, ovvero assolvere a un mandato all'esterno del SATCEN, ne chiedono preliminarmente l'autorizzazione al direttore. L'autorizzazione è rifiutata solo quando l'attività o il mandato in questione possono ostacolare l'esercizio delle funzioni degli agenti o sono incompatibili con gli interessi del SATCEN.
- d) Gli agenti non possono detenere direttamente o indirettamente interessi in un'impresa commerciale di natura tale da compromettere la loro indipendenza nello svolgimento delle funzioni presso il SATCEN.
- e) Se il coniuge o il convivente stabile dell'agente ha un'occupazione retribuita, quest'ultimo ne informa il direttore. Se la natura dell'occupazione dovesse risultare incompatibile con quella dell'agente e se lo stesso non è in grado di garantire che l'occupazione cesserà entro un periodo determinato, il direttore, previa consultazione del comitato del personale, decide se l'agente manterrà il posto o sarà trasferito ad altro posto.

9. Candidatura a cariche pubbliche o politiche

- a) Gli agenti che intendono, per motivi personali, candidarsi a una carica pubblica o politica lo notificano al direttore.
- b) Gli agenti candidatisi a una carica pubblica o politica sono messi in congedo non retribuito a decorrere dalla data in cui dichiarano l'inizio della loro campagna elettorale.
- c) Qualora siano eletti, agli agenti è richiesta la rescissione del contratto. Detta rescissione non dà diritto a indennità per la perdita del posto di lavoro o a indennità per contratto a tempo determinato.
- d) Qualora non accettino la carica pubblica o politica, gli agenti hanno diritto a essere reintegrati nei posti a bilancio, alle stesse condizioni di retribuzione e di anzianità di cui beneficiavano alla data di inizio del congedo non retribuito.
- e) Il periodo di congedo non retribuito non è calcolato ai fini dell'anzianità.

TITOLO II

STATUTO APPLICABILE AGLI AGENTI

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 3

Privilegi e immunità

I privilegi e le immunità di cui godono gli agenti sono attribuiti nell'interesse del SATCEN e non per loro convenienza personale. Detti privilegi e immunità non dispensano gli agenti dall'assolvimento dei loro obblighi privati, né dall'osservanza delle leggi o dei regolamenti di polizia dello Stato ospitante.

Ogniqualvolta sorga una questione relativa a tali privilegi e immunità, l'agente interessato è tenuto a darne immediata comunicazione al direttore. In caso di infrazione della legislazione locale, il direttore può decidere di sopprimere i privilegi o le immunità se lo ritiene necessario.



CAPITOLO II

Assunzione e durata della nomina

Articolo 4

Assunzione

1. Il direttore stabilisce le offerte di lavoro, a eccezione di quella relativa al suo posto. Il SATCEN è responsabile della pubblicazione dei posti vacanti.
2. Qualora un posto vacante non possa essere coperto da personale interno, è pubblicato l'avviso di vacanza in cui si specificano le funzioni da svolgere e le qualifiche richieste.
3. Gli agenti sono nominati dal direttore in base al merito e mediante procedure di concorso eque e trasparenti.
4. I candidati devono dimostrare una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea e una conoscenza soddisfacente di tale altra lingua, nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.
5. L'assunzione degli agenti è limitata a cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
6. Gli agenti cui si applica il presente statuto del personale sono inquadrati secondo le categorie e i gradi delle organizzazioni coordinate.
7. Gli agenti entrano in servizio al primo scatto del grado corrispondente al posto per cui sono stati selezionati. Il direttore può tuttavia concedere uno scatto superiore se le circostanze lo giustificano.
8. Il direttore determina i posti da coprire per procedura di esame interno o per procedura di concorso esterno nonché le prove che i candidati a questi posti debbono sostenere. Le commissioni d'esame o di concorso sono scelte dal direttore fra i membri del personale del SATCEN, alle quali potrà aggiungere un esaminatore esterno.
9. I candidati convocati presso il SATCEN per un colloquio o un esame hanno diritto a un contributo forfettario per le loro spese di viaggio e di alloggio.

Articolo 5

Limiti di età di servizio


Il limite di età di servizio è fissato alla fine del mese nel corso del quale l'agente raggiunge i 65 anni di età.

Per ragioni debitamente giustificate di servizio, il direttore può autorizzare proroghe fino a un massimo di ulteriori dodici mesi.

Articolo 6

Visita medica

1. Prima dell'assunzione, l'agente è sottoposto a visita effettuata da un medico autorizzato dal SATCEN che attesti l'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni richieste.
2. Gli agenti sono tenuti a sottoporsi annualmente a una visita medica di controllo.
3. Il medico autorizzato dal SATCEN fornisce al direttore un parere tecnico sull'eventuale inidoneità dell'agente a continuare a occupare il suo posto.
4. In caso di parere medico negativo a seguito della visita medica di cui ai paragrafi 1 e 3, il candidato o l'agente, entro 20 giorni dalla data di notifica di detto parere da parte del SATCEN, può chiedere di sottoporre il caso, per un parere, a una commissione medica composta di tre medici, di cui uno scelto dal direttore, uno dall'agente e uno dai primi due medici.



5. La commissione medica convoca il medico che ha fornito il parere negativo iniziale. Qualora la commissione medica confermi la conclusione negativa dell'esame medico di cui:

- a) al paragrafo 1, il candidato versa il 50 % degli onorari e dei costi incidentali;
- b) al paragrafo 3, il SATCEN cerca in primo luogo di destinare l'agente a un altro posto idoneo alle sue condizioni. Qualora ciò non sia possibile, il SATCEN rescinde il contratto con un preavviso di sei mesi e viene convocata la commissione di invalidità per accertare il diritto a pensione di invalidità alle condizioni previste dal regime pensionistico del SATCEN.

Articolo 7

Nomina

1. Durata


- a) Gli agenti assunti a posti permanenti sono nominati per un periodo iniziale di quattro anni. Il contratto stabilisce che, prima della fine del terzo anno di nomina, essi siano informati:
 - i) che la nomina non sarà prorogata, o
 - ii) che la nomina sarà prorogata a tempo indeterminato, o
 - iii) che la nomina sarà prorogata per un periodo determinato, non superiore a quattro anni, se il direttore non ritiene opportuna una nomina a tempo indeterminato in quel momento. Entro un anno dalla scadenza di tale proroga, l'agente interessato è informato che la nomina non sarà prorogata ovvero che sarà prorogata a tempo indeterminato.
- b) I contratti degli agenti assunti per posti temporanei non devono superare quattro anni. I contratti possono essere rinnovati, per un periodo massimo di quattro anni.
- c) Alla cessazione del rapporto di lavoro, gli agenti hanno diritto a un'indennità per perdita del posto di lavoro o a una indennità per contratto a tempo determinato calcolata secondo le disposizioni dell'allegato I.

2. Periodo di prova

I contratti iniziali comportano un periodo di prova di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in servizio, fatte salve le seguenti condizioni:

- a) se, durante il periodo di prova, l'agente è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, a esercitare le sue funzioni per almeno un mese, il direttore può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente al periodo di malattia o infortunio. La durata complessiva del periodo di prova non può in alcun caso superare 12 mesi;
- b) al termine del periodo di prova viene redatto un rapporto sulla capacità dell'agente di svolgere le funzioni richieste del posto, nonché sul comportamento e l'efficienza in servizio. Tale rapporto è comunicato all'agente;
- c) un agente che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere mantenuto nel suo posto è licenziato;
- d) in caso di manifesta inadeguatezza delle prestazioni dell'agente in prova, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento del periodo di prova. Il rapporto è comunicato all'interessato;
- e) sulla base del rapporto, il direttore può decidere di licenziare l'agente prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese. La durata del servizio non può comunque superare il normale periodo di prova;
- f) l'agente licenziato durante il periodo di prova a seguito di un rapporto negativo non ha diritto all'indennità per contratto a tempo determinato.

Il periodo di prova fa parte integrante della durata del contratto iniziale ed è calcolato ai fini dell'anzianità e della pensione.



3. Rescissione dei contratti

a) Il SATCEN può rescindere o non rinnovare i contratti nei seguenti casi:

- i) a seguito della soppressione del posto a bilancio occupato dall'agente, oppure se le funzioni connesse con il posto in questione sono modificate in modo tale che lo stesso agente non possieda più le qualificazioni e l'esperienza necessarie, e nel SATCEN non vi sia per l'agente alcun posto alternativo adatto;
- ii) per inadeguatezza professionale dell'agente, debitamente constatata da due rapporti informativi successivi, quale definita all'articolo 26;
- iii) per inidoneità fisica dell'agente intervenuta durante il servizio e confermata dalla commissione di invalidità a norma dell'articolo 6, paragrafo 4;
- iv) a seguito del ritiro dal consiglio di amministrazione dello Stato membro di cui l'agente è cittadino;
- v) a seguito del trasferimento della sede del SATCEN a più di 100 chilometri dal luogo in cui l'agente è stato assunto e del rifiuto dello stesso a essere trasferito;
- vi) a seguito del ritiro del nulla osta di sicurezza dell'agente per motivi diversi da quelli disciplinari;
- vii) a seguito di eventuali procedimenti disciplinari che hanno accertato una violazione o una responsabilità dell'agente quali definite al capitolo VII o che hanno dato luogo al ritiro del nulla osta di sicurezza.

Nei casi citati dal punto i) al punto vi), i contratti possono essere rescissi o non prorogati con un preavviso di sei mesi, nel caso menzionato al punto vii), con un solo mese di preavviso.

b) Un agente può rescindere il contratto, con preavviso di tre mesi, senza alcun obbligo di motivazione.

4. Indennità per perdita del posto di lavoro e per contratto a tempo determinato

a) Per gli agenti che sono in possesso di un contratto a tempo indeterminato:

- salvo per motivi disciplinari, la rescissione di un contratto su iniziativa del SATCEN comporta un'indennità alle condizioni illustrate nell'allegato I;
- la rescissione di un contratto su iniziativa dell'agente stesso non dà diritto a indennità per perdita del posto di lavoro.


b) Per gli agenti che sono in possesso di un contratto a tempo determinato:

- salvo per motivi disciplinari, la rescissione o il mancato rinnovo di un contratto su iniziativa del SATCEN comporta un'indennità alle condizioni illustrate nell'allegato I;
- la rescissione di un contratto o la mancata accettazione dell'offerta di rinnovo del contratto da parte degli agenti non dà diritto all'indennità per contratto a tempo determinato.

5. Riduzione del preavviso di rescissione

Per esigenze di servizio, il SATCEN può ridurre il periodo di preavviso di cui al paragrafo 3, lettera a); in tal caso, l'agente interessato ha diritto a un versamento supplementare, pari allo stipendio e alle indennità che avrebbe percepito se la data effettiva di scadenza del contratto fosse coincisa con la fine del periodo di preavviso di sei mesi.

Il presente comma non si applica ai casi di rescissione per motivi disciplinari.



CAPITOLO III

Stipendi e indennità

Articolo 8

Disposizioni generali

1. La retribuzione corrisposta agli agenti del SATCEN comprende lo stipendio base, un'indennità di espatrio nonché gli assegni familiari e l'indennità sociale.

Su tali emolumenti sono prelevati contributi e ritenute per imposte interne, regime pensionistico e di sicurezza sociale.

2. L'importo dovuto è accreditato sul conto corrente dell'agente entro l'ultima settimana lavorativa del mese.

3. Gli agenti devono informare senza indugio il SATCEN di eventuali cambiamenti della loro situazione personale, che possono comportare conseguenze finanziarie. Tali cambiamenti sono presi in considerazione nella retribuzione del mese successivo alla notifica dei cambiamenti stessi all'amministrazione del SATCEN, senza effetto retroattivo sulle retribuzioni già versate.

4. Le rivendicazioni nei confronti del SATCEN per il pagamento di stipendi, indennità, assegni, benefici e altri importi risultanti dall'applicazione del presente statuto del personale decadono decorsi due anni dalla data in cui il pagamento sarebbe stato dovuto.

Tuttavia, le richieste di indennità previste nel presente statuto del personale danno luogo al pagamento retroattivo delle somme corrispondenti retrodatate per un periodo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data in cui il SATCEN ha ricevuto la notifica scritta dei fatti che determinano il diritto a tali pagamenti, sostenuta da una documentazione appropriata.

5. Una richiesta di pagamento riguardante una rivendicazione nei confronti del SATCEN presentata dopo la scadenza dei periodi di limitazione di cui al paragrafo 4 può essere presa in considerazione se il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali.

La limitazione è interrotta da una rivendicazione per iscritto presentata prima della scadenza del periodo di limitazione.

6. Il diritto del SATCEN di recuperare qualsiasi pagamento effettuato indebitamente decade decorsi due anni dalla data in cui il SATCEN viene a conoscenza del fatto che il pagamento non era dovuto.

Non c'è limitazione se le informazioni fornite erano inesatte quale risultato di dolo o negligenza grave.

7. In caso di crediti in essere per pagamenti non dovuti all'agente, il recupero avviene mediante trattenute sui pagamenti mensili o di altro tipo dovuti all'interessato, tenendo conto della sua situazione sociale e finanziaria.

Articolo 9

Stipendio

1. Stipendio base

Lo stipendio base netto corrisponde all'importo indicato, per il grado e lo scatto dell'agente in questione, nella tabella approvata ogni anno dal consiglio di amministrazione.

Lo stipendio lordo corrisponde allo stipendio base netto maggiorato dell'imposta interna a carico dell'agente.

2. Adeguamenti annuali degli stipendi base e delle indennità

a) Gli stipendi base e le indennità dell'agente sono adeguati il 1° gennaio conformemente alle raccomandazioni del comitato di coordinamento per le retribuzioni (CCR — Co-ordinating Committee on Remuneration) pubblicate per l'adeguamento dello stipendio e delle indennità per il periodo di riferimento.

b) Gli adeguamenti si applicano agli stipendi base e alle indennità in forza il 31 dicembre dell'anno precedente.



3. Clausola di disponibilità di bilancio

- a) Il consiglio di amministrazione del SATCEN si riserva il diritto, se circostanze eccezionali o impreviste lo giustificano:
- di ridurre l'adeguamento annuale all'indice nazionale dei prezzi al consumo applicabile raccomandato dal comitato coordinato per le retribuzioni e di introdurre gradualmente l'importo dell'adeguamento o di posticiparlo più tardi nel corso dell'anno civile;
 - di decidere, sulla base della constatazione da parte del direttore che il SATCEN non sarebbe ragionevolmente in grado di rispettare i propri obblighi finanziari e le proprie esigenze operative essenziali, che l'adeguamento annuale raccomandato dal comitato coordinato per le retribuzioni sia attribuito in parte o non sia attribuito affatto, e di decidere anche sulla tempistica del pagamento dell'adeguamento;
- b) la decisione di cui alla lettera a) è adottata in conformità dei principi generali del diritto applicabili e previa opportuna consultazione con il consiglio di amministrazione del SATCEN, il direttore e il comitato del personale;
- c) il consiglio di amministrazione del SATCEN si riserva il diritto di decidere in merito a un'eventuale integrazione, retroattiva o di adeguamento della competitività.

Articolo 10

Indennità di espatrio

Un'indennità di espatrio è corrisposta a un agente che, al momento dell'assunzione, non aveva la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio permanente e che non risiedeva in tale territorio ininterrottamente da tre anni o più nel periodo immediatamente precedente all'assunzione da parte del SATCEN.

Tale indennità cessa di essere corrisposta in caso di trasferimento dell'agente nel paese di cui è cittadino.

L'importo dell'indennità è calcolato secondo le disposizioni dell'allegato II.

Qualora un agente sia nominato dal SATCEN immediatamente dopo essere stato impiegato presso un'altra organizzazione internazionale o presso l'amministrazione del suo paese nel paese in cui esercita le sue funzioni, avrà diritto all'indennità di espatrio e gli anni di servizio presso il precedente datore di lavoro sono presi in considerazione nel calcolo dell'importo dell'indennità.

Articolo 11

Assegni familiari e indennità sociale

1. Norme generali


Le indennità contemplate dal presente articolo e le indennità analoghe di altra fonte, cui ha diritto una coppia sposata o un agente non sposato, non sono cumulabili.

L'agente, il coniuge, le persone a carico o il partner registrato che percepiscono o hanno diritto a un'indennità nazionale o internazionale da altra fonte, analoga a quella prevista dal presente articolo, devono informarne l'amministrazione del SATCEN, affinché sia applicata una corrispondente riduzione alle indennità concesse loro dal SATCEN.

L'agente che consapevolmente trasmette informazioni erronee, o non trasmette informazioni, all'amministrazione del SATCEN su un fatto rilevante e di conseguenza riceve un'indennità a cui non ha diritto o un importo superiore a quello cui ha diritto, viola il presente articolo e di conseguenza è tenuto a rimborsare gli eventuali importi percepiti e può altresì essere passibile di misure disciplinari.

Qualora il diritto a assegni e indennità sorga dopo la data di entrata in servizio, l'agente ne beneficia a decorrere dal primo giorno del mese in cui è sorto tale diritto. All'atto della cessazione di tale diritto, l'agente ne beneficia fino all'ultimo giorno del mese durante il quale il diritto cessa.

L'amministrazione del SATCEN ha facoltà di chiedere eventuali documenti ufficiali o documenti giustificativi che ritiene necessari per stabilire il diritto a ogni indennità o per consentire il relativo calcolo.



2. Assegno di famiglia

- a) Un assegno di famiglia è concesso e corrisposto mensilmente a ogni agente che:
- i) sia sposato;
 - ii) sia vedovo, divorziato, separato legalmente o celibe e abbia almeno una persona a carico ai sensi dell'allegato III del presente regolamento;
 - iii) sia registrato come convivente stabile, a condizione che:
 - la coppia fornisca un documento ufficiale autenticato dall'autorità competente di uno Stato membro, attestante la condizione di unione di fatto;
 - nessuno dei due conviventi sia sposato né sia in un'altra unione di fatto;
 - i conviventi non siano legati da uno dei seguenti vincoli di parentela: genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle, zie/zii e nipoti, generi e nuore.
- b) Tale assegno è pari al 6 % dello stipendio base netto e non deve essere inferiore all'importo corrisposto agli agenti inquadrati nel grado B 3, scatto 1.
- c) Nel caso di:
- i) agente sposato senza persone a carico, il cui coniuge abbia un impiego retribuito, oppure
 - ii) agente registrato come convivente stabile, quale definito alla lettera a)
- senza persone a carico, il cui convivente abbia un impiego retribuito, l'assegno è pari alla differenza tra lo stipendio base netto per il grado B3, scatto 1, maggiorato di un'indennità cui avrebbe teoricamente diritto l'agente, e il reddito da lavoro del coniuge o convivente registrato. Se quest'ultimo importo è pari o superiore al primo, l'agente non percepisce alcun assegno.


L'assegno non è corrisposto all'agente il cui coniuge o partner registrato sia anch'esso agente del SATCEN o membro di un'organizzazione coordinata e che percepisca uno stipendio base più elevato di quello dell'agente in questione.

3. Assegno per figli e altre persone a carico

- a) Un assegno per figli e altre persone a carico è concesso e versato mensilmente all'agente che assicura il mantenimento, a titolo principale e continuativo, di figli o altre persone a carico definite all'allegato III.
- b) L'assegno consiste in un importo fisso per ciascuna persona a carico stabilito ogni anno nella tabella approvata dal consiglio di amministrazione.
- c) Se i coniugi e i partner registrati lavorano entrambi presso il SATCEN o un'organizzazione coordinata, l'assegno è versato a chi dei due percepisce un assegno di famiglia o un'indennità equivalente.
- d) Le definizioni e le condizioni di attribuzione di tale assegno sono riportate nell'allegato III.

4. Indennità scolastica

- a) Un'indennità scolastica è concessa e versata mensilmente all'agente che ha diritto all'assegno di famiglia e il cui figlio/i cui figli a carico, come definito all'allegato III, abbia/abbiano almeno tre anni d'età e frequenti/frequentino regolarmente e a tempo pieno la scuola d'infanzia o un istituto di insegnamento primario, secondario o superiore.
- b) Tale indennità, pari al doppio dell'importo dell'assegno per figlio a carico, è versata per ciascun figlio.
- c) All'inizio di ogni anno scolastico l'agente in questione fornisce all'amministrazione del SATCEN i documenti giustificativi necessari.



5. Assegno per figli o persone a carico con disabilità

- a) Un assegno per figli o persone a carico con disabilità è concesso e versato mensilmente per figli o persone a carico con disabilità all'agente che è responsabile del loro mantenimento a titolo principale e continuativo. Il figlio o la persona a carico deve soddisfare i criteri e le condizioni di cui all'allegato III.
- b) Le modalità di attribuzione e di versamento di tale assegno sono riportate nell'allegato IV.

6. Indennità di alloggio

- a) Un'indennità di alloggio è corrisposta mensilmente agli agenti di grado B, C, A.1 e A.2 che pagano un affitto o subaffitto, a eccezione delle spese correnti a carico dell'inquilino nel paese di residenza, superiore a una determinata percentuale dei loro emolumenti.
- b) Le modalità di calcolo di tale indennità sono riportate nell'allegato V.
- c) Gli agenti che percepiscono un'indennità di alloggio informano immediatamente il capo dell'amministrazione di qualsiasi cambiamento della loro situazione che possa incidere sul diritto all'indennità o sul relativo importo.

7. Indennità di trasporto

Poiché il luogo di servizio è lontano da aree residenziali e il SATCEN è situato in una base militare non servita da trasporti pubblici, un'indennità di trasporto forfettaria mensile è accordata agli agenti che non vivono nella base militare in cui il SATCEN è situato. L'importo dell'indennità è fissato dal direttore all'inizio di ciascun anno civile.

Articolo 12

Indennità di supplenza

1. All'agente può essere chiesto di occupare temporaneamente un posto in un grado superiore al suo grado attuale. A decorrere dal secondo mese di tale assegnazione temporanea, l'agente percepisce un'indennità differenziale pari alla differenza tra la retribuzione relativa al suo grado e scatto e la retribuzione corrispondente allo scatto che otterrebbe se fosse inquadrato al grado corrispondente all'assegnazione temporanea.

La durata dell'assegnazione temporanea non supera un anno, a meno che non occorra sostituire direttamente o indirettamente un agente distaccato a un altro posto nell'interesse del servizio, richiamato in servizio militare o assente per malattia di lunga durata.

2. Il direttore può attribuire per taluni posti, caso per caso, un'indennità di responsabilità supplementare se l'agente deve assumere la responsabilità di gestire una squadra con uno o più agenti di grado pari al suo. L'importo massimo di tale indennità è fissato dal direttore all'inizio di ciascun anno civile.

Articolo 13

Indennità di prima e di nuova sistemazione

1. Indennità di prima sistemazione

- a) Un'indennità di prima sistemazione è corrisposta a un agente il cui luogo di residenza è situato a più di 100 chilometri dalla sede di servizio nel momento in cui ha accettato l'incarico al SATCEN o quando è trasferito a un nuovo luogo di lavoro ed è pertanto obbligato a cambiare il luogo di residenza.
- b) Qualora un agente, il coniuge o il partner registrato abbiano entrambi diritto all'indennità di prima sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente a quello dei due che percepisce lo stipendio base più elevato.
- c) L'importo dell'indennità corrisponde a un mese di stipendio base.
- d) Un'indennità di prima sistemazione è corrisposta dietro presentazione di documenti comprovanti l'avvenuta sistemazione dell'agente presso la nuova sede di servizio.



- e) L'agente che dà le dimissioni entro due anni dalla sua nomina è tenuto al rimborso della metà dell'indennità di prima sistemazione.
- f) Il direttore può autorizzare deroghe a queste disposizioni laddove l'applicazione rigorosa possa comportare conseguenze gravose.

2. Indennità di nuova sistemazione

- a) Un agente che dimostri il cambiamento di residenza a oltre 100 chilometri dalla sede di servizio ha diritto, alla data di cessazione definitiva dal servizio, a un'indennità di nuova sistemazione pari a un mese di stipendio base, a condizione che abbia compiuto quattro anni di servizio e non percepisca un'indennità analoga nella sua nuova occupazione.
- b) Qualora l'agente, il coniuge o il convivente registrato abbiano entrambi diritto all'indennità di nuova sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente a quello dei due che percepisce lo stipendio base più elevato.
- c) L'agente che abbia compiuto più di due anni di servizio ma meno di quattro percepisce un'indennità di nuova sistemazione proporzionale alla durata del servizio compiuto.
- d) In caso di decesso dell'agente, l'indennità di nuova sistemazione è corrisposta al coniuge sopravvissuto, al convivente registrato o, in mancanza di tale persona, alle persone a carico ai sensi dell'allegato III, prescindendo dalla durata di servizio di cui alla lettera a) del presente paragrafo.
- e) L'indennità di nuova sistemazione è corrisposta in seguito alla dimostrazione che l'agente e la sua famiglia, o, nel caso di decesso dell'agente, solo la famiglia, si siano stabiliti, entro sei mesi dalla data di cessazione definitiva dal servizio/di decesso, in un luogo situato a non meno di 100 chilometri dal luogo in cui l'agente era impiegato.

Articolo 14

Deduzioni

1. Imposte interne

L'imposta interna è pari al 40 % dello stipendio base relativo al grado e allo scatto dell'agente. Il suo importo è aggiunto allo stipendio base netto per ottenere lo stipendio lordo. L'importo dell'imposta consiste in una trattenuta mensile iscritta a debito sul foglio paga.

2. Contributi al regime pensionistico


Sugli emolumenti degli agenti è effettuata a tale titolo, previa approvazione delle organizzazioni coordinate, una trattenuta mensile per il regime pensionistico applicato agli agenti, corrispondente a una percentuale dello stipendio base netto; il suo importo è versato al fondo di riserva per le pensioni del SATCEN.

3. Contributi per prestazioni sociali

Sugli emolumenti degli agenti è effettuata a tale titolo una trattenuta mensile. Le prestazioni sociali minime comprendono l'assistenza sanitaria, la copertura dei casi di incapacità/disabilità e l'assicurazione sulla vita.

Un terzo dei contributi al regime di sicurezza sociale sono a carico dell'agente, i restanti due terzi sono a carico del SATCEN.

La percentuale è fissata all'inizio dell'anno per i successivi dodici mesi tramite accordo tra il SATCEN e la compagnia d'assicurazione responsabile del regime. L'importo dedotto è aggiunto all'importo a carico del datore di lavoro.



4. Contributo per contratto a tempo determinato

Il SATCEN versa un contributo per gli agenti con un contratto a tempo determinato al fine di finanziare un'indennità per contratto a tempo determinato.

Il contributo per contratto a tempo determinato è pari all'8,4 % della retribuzione netta mensile dell'agente interessato.

Il contributo è versato mensilmente in un fondo.

Articolo 15

Anticipi e rimborsi di anticipi sullo stipendio

1. Salvo parere contrario del direttore e nei limiti dei mezzi di tesoreria disponibili, il capo dell'amministrazione del SATCEN può accordare anticipi produttivi di interessi agli agenti che si trovino in difficoltà finanziarie impreviste.
2. L'importo di tali anticipi non deve superare tre mesi di stipendio base netto.
3. Il rimborso degli anticipi è effettuato mediante trattenuta sugli emolumenti dell'agente in questione, entro un termine massimo di dieci mesi a decorrere dalla fine del mese durante il quale è stato accordato l'anticipo.
4. Se il contratto di un agente è rescisso prima che un anticipo sullo stipendio sia stato pienamente rimborsato, il saldo in essere è immediatamente esigibile. In primo luogo è trattenuto dagli emolumenti e, se necessario, dall'importo della pensione che il SATCEN deve erogare.

CAPITOLO IV

Spese di trasferimento

Articolo 16

Prima sistemazione e partenza

1. Gli agenti hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio dalla località in cui prestavano servizio prima della loro nomina alla località dove ha sede il SATCEN, per se stessi e i familiari che risiedono sotto lo stesso tetto.
2. Il medesimo rimborso spetta all'agente che cessa definitivamente il servizio e ritorna nel paese in cui svolgeva la sua attività prima della nomina, o un importo equivalente se l'agente si trasferisce in un altro paese, entro sei mesi dalla data di cessazione definitiva dal servizio.
3. I rimborsi sono effettuati in base alle disposizioni della sezione I dell'allegato VI al presente statuto del personale.

Articolo 17

Spese di trasloco

1. Gli agenti hanno diritto al rimborso delle spese di trasloco dalla località in cui svolgevano la loro attività prima della nomina alla località dove ha sede il SATCEN.
2. Il medesimo rimborso spetta all'agente che cessa definitivamente il servizio e ritorna nel paese in cui svolgeva la sua attività prima della nomina entro sei mesi dalla data di cessazione definitiva dal servizio.
3. Il rimborso copre le spese del trasloco del mobilio personale dell'agente, a eccezione delle loro automobili, barche o altri mezzi di trasporto conformemente all'allegato VI.
4. Il rimborso è effettuato direttamente dal SATCEN su presentazione della fattura da parte dello spedizioniere.



*Articolo 18***Missioni**

I membri del personale hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in occasione delle missioni che effettuano su ordine del direttore.

Il rimborso comprende le spese di viaggio propriamente dette e le spese di alloggio e accessorie nella località in cui gli agenti sono inviati in missione. Condizioni, tassi e altri particolari del rimborso figurano nell'allegato VII.

CAPITOLO V

Funzionamento interno*Articolo 19***Orario di lavoro**

1. Gli agenti sono tenuti in qualsiasi momento a essere a disposizione del SATCEN.
2. L'orario normale di lavoro degli agenti è di 40 ore settimanali, compiute secondo un orario generale stabilito dal direttore. Entro gli stessi limiti, il direttore può stabilire orari appropriati per taluni gruppi di agenti adibiti a mansioni particolari.
3. Alla luce delle esigenze operative e nell'interesse del servizio, il direttore, in accordo con il capo dell'amministrazione, può esigere che il lavoro sia organizzato a turni. La durata normale del lavoro di un agente che lavora a turni non può essere superiore al totale annuale delle ore normali di lavoro.
4. Il direttore può accordare un orario flessibile in funzione della situazione personale dell'agente o degli obblighi specifici del suo lavoro.
5. Per esigenze di servizio l'agente può essere tenuto a restare a disposizione sul luogo di lavoro o a domicilio al di fuori dell'orario normale di lavoro.
6. Gli straordinari forniti dagli agenti oltre l'orario normale di lavoro di cui al paragrafo 2, danno diritto a una compensazione in tempo libero o a una retribuzione in valuta. Tuttavia è considerato lavoro straordinario solo quello effettuato previo accordo del capodivisione responsabile. Il lavoro straordinario è ridotto al minimo indispensabile.

Il lavoro straordinario dà diritto:

- a) a un riposo compensativo corrispondente; oppure
 - b) qualora tale riposo non possa essere concesso per necessità di servizio, al pagamento dello straordinario calcolato al 133 % dello stipendio base.
7. Lavoro notturno: sono retribuite come lavoro notturno le prestazioni fornite tra le ore 20:30 e le ore 7:00; tuttavia, se tali prestazioni costituiscono un'estensione, senza soluzione di continuità, delle prestazioni diurne, sono considerate lavoro notturno soltanto se si estendono per più di 90 minuti sul periodo notturno.
 - a) Le ore di lavoro notturno che non superano quelle indicate al paragrafo 2 danno diritto a un supplemento di stipendio pari al 50 % dello stipendio base.
 - b) Il lavoro straordinario notturno è retribuito al 150 % dello straordinario diurno.
 8. In circostanze eccezionali valutate dal direttore, alcuni agenti possono essere tenuti a lavorare il fine settimana. In tal caso le ore di lavoro danno diritto a una compensazione in tempo libero o retribuita in valuta.
 9. Il personale dei gradi A4 e superiori non percepisce alcuna retribuzione o compensazione per il lavoro straordinario o notturno.
 10. Il direttore stabilisce le norme di esecuzione del presente articolo.



Articolo 20

Lavoro a tempo parziale e telelavoro

1. L'agente può chiedere l'autorizzazione di lavorare a tempo parziale o di esercitare il telelavoro.

Il direttore può concedere l'autorizzazione compatibilmente con l'interesse del servizio.

2. Il SATCEN dà seguito alla richiesta dell'agente entro un mese.

Articolo 21

Giorni festivi

L'elenco dei giorni festivi è redatto dal direttore che tiene conto degli elenchi ufficiali dei giorni festivi pubblicati annualmente nel *Boletín Oficial del Estado* (BOE) e nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I giorni festivi non rientrano nel computo dei giorni di ferie del personale. Se uno dei giorni festivi cade un sabato o una domenica il direttore può decidere un'altra data come giorno festivo.

Articolo 22

Congedo

1. Congedo annuale

a) Diritti

Gli agenti hanno diritto a un congedo retribuito, in proporzione a 2,5 giorni lavorativi per mese di servizio compiuto. Il diritto al congedo è calcolato per ciascun anno civile.

Gli agenti assunti tra il 1° aprile e il 30 luglio hanno diritto a 15 giorni di congedo anticipati sul loro congedo ordinario qualora esso debba essere preso dopo quest'ultima data.

Se al 31 dicembre l'agente non ha usufruito interamente del congedo ordinario, il direttore o il suo delegato possono autorizzare il riporto del congedo, fino a un massimo di dodici giorni, all'anno successivo. La parte di congedo riportata e non fruita entro il 30 giugno è annullata.

b) Procedura amministrativa

L'agente che desidera usufruire del congedo nell'ambito dei diritti di cui alla lettera a) deve ottenere l'autorizzazione preliminare del direttore o del suo rappresentante.

L'amministrazione del SATCEN tiene la contabilità dei congedi.

La procedura da seguire è descritta in un promemoria interno firmato dal direttore.


c) Congedi non usufruiti alla cessazione dal servizio

I congedi non usufruiti alla data di cessazione del servizio sono annullati. Tuttavia, se con attestato scritto il direttore certifica che l'agente non ha potuto usufruire di tali congedi per esigenze di servizio, l'agente ha diritto, per ogni giorno di congedo non usufruito, alla corresponsione di un'indennità compensativa pari a un trentesimo dello stipendio base.

2. Congedo non retribuito

a) Su richiesta dell'agente il direttore può concedere un congedo non retribuito per motivi personali compatibilmente con l'interesse del servizio.

b) La durata complessiva di tale congedo non supera un anno.



- c) Durante il congedo l'agente non ha diritto all'avanzamento di scatto né alla promozione di grado; l'affiliazione al regime di sicurezza sociale di cui agli articoli 8 e 14 e la sua copertura contro i rischi in base a tale regime sono sospese.

Tuttavia l'agente che non esercita alcuna attività retribuita può chiedere, entro il mese successivo all'inizio del congedo per motivi personali, di continuare a beneficiare della copertura purché versi la sua parte dei contributi corrispondenti.

Un agente che dimostra che non può acquisire diritti a pensione da un altro regime pensionistico può chiedere di continuare ad acquisire nuovi diritti a pensione purché versi la sua parte dei contributi corrispondenti.

3. Malattia, maternità, paternità, congedo parentale e altri congedi straordinari

Oltre al congedo annuale sono concessi congedi straordinari per malattia, maternità, paternità, congedi parentali e in circostanze eccezionali.

Le disposizioni e le modalità relative a tali congedi sono definite nell'allegato VIII.

Articolo 23

Congedo nel paese d'origine

1. Il congedo nel paese d'origine è concesso a tutti i membri del personale che beneficiano di un'indennità di espatrio, tranne a coloro che all'atto dell'assunzione possedevano unicamente la cittadinanza del paese di assunzione. Si applicano le seguenti condizioni:


- a) il congedo nel paese d'origine consta di otto giorni lavorativi più la durata del viaggio calcolata sulla base del modo di trasporto più rapido;
- b) il congedo nel paese d'origine può essere preso sei mesi prima della scadenza del periodo cui si riferisce;
- c) il congedo nel paese d'origine deve essere preso al più tardi sei mesi dopo la data in cui è scaduto, pena la decadenza per il biennio per il quale è concesso. La data alla quale è preso il congedo nel paese d'origine per un determinato biennio non viene conteggiata nella fissazione della data dei successivi congedi di questo tipo;
- d) quando entrambi i coniugi o conviventi registrati sono agenti del SATCEN e hanno entrambi diritto a un congedo nel paese d'origine, questo viene loro concesso alle seguenti condizioni:
 - i) se entrambi sono residenti nello stesso paese, ciascuno di essi ha diritto a questo tipo di congedo in detto paese ogni due anni;
 - ii) se sono residenti in due paesi diversi, ognuno di essi ha diritto a questo tipo di congedo nel proprio paese di residenza ogni due anni;
 - iii) i figli a carico di detti coniugi ed eventualmente la persona che li accompagna hanno diritto a un solo congedo nel paese d'origine ogni due anni; se i genitori sono residenti in due paesi diversi tale congedo può essere preso nell'uno o nell'altro paese.

2. L'agente che usufruisce di un congedo nel paese d'origine ha diritto, secondo le modalità previste all'articolo 18, al pagamento delle spese di viaggio andata e ritorno per lui stesso, i figli a carico e, se percepisce un assegno di famiglia, per il coniuge o convivente registrato, ma non a un'indennità giornaliera per la durata del viaggio.

3. Gli agenti che rinunciano a usufruire di un congedo nel paese d'origine non hanno diritto ad alcuna compensazione.

4. Il congedo nel paese d'origine è concesso alle seguenti condizioni:

- a) il membro del personale si impegna per iscritto a prendere tale congedo nel paese di residenza ufficiale;



- b) il membro del personale si impegna per iscritto a non presentare le dimissioni dal SATCEN entro i sei mesi successivi alla data in cui scade il diritto al congedo nel paese d'origine (qualunque sia la data alla quale usufruisce effettivamente di tale congedo);
- c) il capodivisione deve certificare che molto probabilmente non avrà bisogno dei servizi del membro del personale in questione nel periodo del richiesto congedo.

La mancata osservanza della lettera a) pone l'interessato nell'obbligo di rimborsare al SATCEN la totalità delle spese sostenute in occasione del congedo nel paese d'origine e può altresì comportare una riduzione del congedo annuale restante pari al numero di giorni di congedo nel paese d'origine che gli erano stati concessi. Il direttore può decidere di derogare alle disposizioni previste alle lettere b) e c) se ritiene che una rigorosa applicazione esponga l'interessato a un'ingiustizia o a particolari difficoltà.

CAPITOLO VI

Rapporto di valutazione e promozione

Articolo 24

Disposizioni generali

1. Eccetto il direttore, tutti gli agenti sono valutati sulla loro attività una volta all'anno, al più tardi il 31 marzo.

Il rapporto valuta la competenza degli agenti ed è l'occasione di encomiare gli agenti o, inversamente, di segnalare le insufficienze al fine di migliorare il servizio reso.

2. Il rapporto di valutazione riguarda le prestazioni complessive relative al posto occupato dall'agente interessato e i valori del SATCEN (spirito di squadra, impegno, eccellenza e proattività). L'insieme della valutazione è ricapitolato in un rapporto annuale archiviato nel fascicolo individuale dell'agente.

3. Qualora il rapporto riveli insufficienze, il direttore può chiedere un rapporto intermedio dopo sei mesi.

Articolo 25

Procedura


1. Il direttore designa gli agenti responsabili della valutazione del personale a essi subordinato in tutto o in parte.
2. Ciascun agente è intervistato personalmente dall'agente responsabile del rapporto di valutazione. Egli prende conoscenza della propria valutazione annuale e firma il rapporto attestando in tal modo di esserne informato.
3. La valutazione annuale è un atto amministrativo a uso interno contro il quale non è previsto ricorso dinanzi a organi esterni.
4. Quando tutti i rapporti sono redatti, il direttore riunisce un consiglio di promozione da lui presieduto e composto dagli agenti che hanno redatto uno o più rapporti.

Il direttore adotta le norme procedurali del consiglio di promozione.

Articolo 26

Conseguenze e seguito dei rapporti di valutazione

1. Il consiglio di promozione può proporre al direttore una delle misure seguenti per ricompensare gli agenti le cui prestazioni sono risultate particolarmente buone:
 - a) un premio finanziario;
 - b) un avanzamento di scatto eccezionale;
 - c) una promozione al successivo grado superiore purché il posto a bilancio lo consenta.
2. Un rapporto insufficiente può giustificare il mantenimento dell'agente nello scatto per un anno supplementare.



3. Due o più rapporti insufficienti successivi possono giustificare la cessazione del contratto o il mancato rinnovo alla scadenza.
4. Se dal rapporto intermedio complementare di cui all'articolo 24, paragrafo 3, non risulta alcun miglioramento nelle prestazioni dell'agente, il direttore può adottare una delle misure seguenti:
 - a) tenere l'agente nello scatto per un ulteriore periodo di dodici mesi;
 - b) rescindere il contratto dell'agente conformemente all'articolo 7, paragrafo 3.
5. All'inizio dell'esercizio finanziario il direttore decide l'importo del premio di cui al paragrafo 1 e le altre norme di attuazione con riguardo al presente articolo.

CAPITOLO VII

Misure disciplinari

Articolo 27

Misure disciplinari

1. L'inosservanza degli obblighi ai quali l'agente o l'ex agente è tenuto ai sensi del presente statuto del personale, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare.
2. Quando elementi di prova che lascino presumere l'esistenza di un'inosservanza ai sensi del paragrafo 1 sono portati a conoscenza del direttore, quest'ultimo può avviare un'indagine amministrativa al fine di verificarne l'esistenza.
3. Le norme, i procedimenti e le misure disciplinari nonché le norme che riguardano le indagini amministrative sono definite nell'allegato IX.

CAPITOLO VIII

Ricorso e commissione di ricorso

Articolo 28

Ricorso

1. Chiunque sia destinatario del presente statuto del personale può chiedere al direttore di decidere nei suoi confronti in merito a questioni disciplinate dallo statuto medesimo. Il direttore notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato entro due mesi dalla data di presentazione della domanda. Alla scadenza di tale termine, la mancata risposta alla domanda va considerata decisione implicita di rigetto contro la quale è possibile introdurre un reclamo ai sensi dei paragrafi seguenti.
2. Chiunque sia destinatario del presente statuto del personale può presentare al direttore un reclamo avverso un atto che gli arrechi pregiudizio, sia che il direttore abbia preso una decisione, sia che non abbia preso una misura imposta da detto statuto. Il reclamo deve essere presentato entro tre mesi. Il termine decorre:
 - a) dal giorno della pubblicazione dell'atto, se si tratta di una misura di carattere generale;
 - b) dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l'interessato ne prende conoscenza, se si tratta di misura di carattere individuale; tuttavia, se un atto di carattere individuale è di natura tale da arrecare pregiudizio a una persona diversa dal destinatario, il termine decorre, nei riguardi di detta persona, dal giorno in cui essa ne prende conoscenza e comunque al più tardi il giorno della pubblicazione;
 - c) dalla data di scadenza del termine per la risposta qualora il reclamo riguardi una decisione implicita di rigetto ai sensi del paragrafo 1.
3. Il direttore notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato entro un mese dal giorno della presentazione del reclamo. Allo scadere di tale termine, la mancata risposta alla domanda costituisce una decisione implicita di rigetto contro la quale è possibile introdurre un ricorso ai sensi del paragrafo 5.

In caso di risposta negativa, l'agente può chiedere l'intervento del Mediatore. Tale intervento non è obbligatorio.



4. Il direttore nomina un Mediatore per un periodo di tre anni, rinnovabile.

Il Mediatore è un giurista competente e indipendente.

Esso riceve dal direttore e dall'agente interessato tutti i documenti che ritiene necessari per lo studio della controversia.

Esso consegna le proprie conclusioni entro quindici giorni dalla data in cui è stato investito della controversia.

Tali conclusioni non vincolano né il direttore né l'agente.

Le spese sostenute per la mediazione sono a carico del SATCEN se le conclusioni sono confutate dal direttore; sono per il 50 % a carico dell'agente se è quest'ultimo a rifiutarne i termini.

5. Esperito il primo mezzo di ricorso (ricorso amministrativo interno), l'agente ha facoltà di presentare ricorso dinanzi alla commissione di ricorso del SATCEN.

La composizione, il funzionamento e la procedura specifica di tale istanza figurano nell'allegato X.

6. Le decisioni della commissione di ricorso sono vincolanti per entrambe le parti. Non è possibile presentare ricorso contro di esse. La commissione di ricorso può:

- a) annullare la decisione contestata o confermarla;
- b) condannare altresì incidentalmente il SATCEN a risarcire i danni materiali subiti dall'agente dal giorno in cui la decisione annullata ha cominciato a produrre effetti;
- c) decidere inoltre che il SATCEN rimborsi, entro i limiti fissati dalla commissione di ricorso, le spese giustificate sostenute dal richiedente, così come le spese di trasporto e di soggiorno sostenute dai testimoni che sono stati ascoltati. Tali spese sono calcolate sulla base delle disposizioni dell'articolo 18 e dell'allegato VII del presente statuto del personale.

CAPITOLO IX

Pensioni

Articolo 29

Pensioni

1. Le norme e le condizioni contenute nel regime pensionistico del SATCEN, in conformità del regime pensionistico delle organizzazioni coordinate, si applicano agli agenti del SATCEN. Il nuovo regime pensionistico del SATCEN si applica agli agenti entrati in servizio dopo il 30 giugno 2005.

2. Tutti i contributi versati dal personale e dal SATCEN in applicazione del paragrafo 1 alimentano il fondo di riserva per le pensioni e sono gestite conformemente alle norme finanziarie del SATCEN.

CAPITOLO X

Distacco degli agenti del SATCEN

Articolo 30

Distacco degli agenti del SATCEN

È distaccato l'agente che, con decisione del direttore, è inviato temporaneamente a lavorare in un posto fuori dal SATCEN nell'interesse del servizio.

Il distacco nell'interesse del servizio è disciplinato dalle norme seguenti:

- a) la decisione di distacco è presa dal direttore previa consultazione dell'agente interessato;
- b) la durata del distacco è fissata dal direttore;
- c) al termine di ciascun semestre l'agente interessato può chiedere che il distacco sia terminato;



- d) l'agente distaccato ha diritto a un'indennità differenziale laddove la retribuzione corrispondente al posto in cui è distaccato sia inferiore a quella corrispondente al suo grado e scatto nel SATCEN; ha altresì diritto al rimborso di tutte le spese supplementari che sostiene per il distacco;
- e) l'agente distaccato continua a versare i contributi pensionistici sulla base dello stipendio corrispondente al servizio attivo nel proprio grado e scatto nel SATCEN;
- f) l'agente distaccato conserva il posto, il diritto all'avanzamento di scatto e l'idoneità alla promozione di grado;
- g) al termine del distacco l'agente è reinserito nel posto precedentemente occupato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI APPLICABILI AL PERSONALE LOCALE

Articolo 31

Disposizioni statutarie

Il personale locale è personale ausiliario assunto in linea di principio per un breve periodo. Non ha qualità di personale internazionale ed è in tutto soggetto alle leggi e ai regolamenti dello Stato ospitante nel quale è assunto. Si applicano le seguenti condizioni:

- a) il personale locale non occupa posti definiti nella tabella dei membri del personale del SATCEN;
- b) fatte salve le disposizioni del presente titolo, le condizioni d'impiego del personale locale, segnatamente per quanto riguarda:
 - i) le modalità di assunzione e quelle di rescissione del contratto;
 - ii) i congedi e
 - iii) la retribuzione;sono determinati dal SATCEN in base alla regolamentazione e agli usi vigenti nella località in cui deve esercitare le proprie funzioni;
- c) il personale locale è soggetto al titolo I e alle seguenti disposizioni del titolo II:
 - i) capitolo II: articoli 5 (limiti di età di servizio) e 6 (visita medica);
 - ii) capitolo III: articolo 15 (anticipi e rimborsi di anticipi sullo stipendio);
 - iii) capitolo IV: articolo 18 (missioni);
 - iv) capitolo V: articoli 19 (orario e durata del lavoro), 21 (giorni festivi);
 - v) capitolo VII: articolo 27 (misure disciplinari) e allegato IX (procedimenti disciplinari);e alle relative norme.

Articolo 32

Sicurezza sociale

In materia di sicurezza sociale, il SATCEN assume gli oneri che spettano al datore di lavoro a norma della regolamentazione in vigore nel luogo in cui gli agenti esercitano le loro funzioni.

Articolo 33

Retribuzione


1. La retribuzione del personale locale è fissata contrattualmente ed è composta da uno stipendio mensile netto a esclusione di indennità o assegni accessori, indipendentemente dalla situazione familiare e sociale dell'interessato.
2. Poiché il personale locale non fruisce del regime pensionistico, non viene effettuata nessuna ritenuta sul loro stipendio a questo titolo.
3. All'inizio dell'anno la retribuzione del personale locale è maggiorata della stessa percentuale di aumento accordata agli agenti dal consiglio di amministrazione.



TITOLO IV

RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE*Articolo 34***Rappresentanza del personale**

1. Il comitato del personale rappresenta tutto il personale del SATCEN secondo la definizione all'articolo 1.
 2. Il comitato è eletto dal personale del SATCEN con scrutinio segreto per un periodo di due anni.
 3. Il comitato del personale:
 - a) difende gli interessi professionali del personale del SATCEN;
 - b) presenta proposte tendenti ad aumentare il benessere del personale;
 - c) formula suggerimenti volti a favorire le attività sociali, culturali e sportive degli agenti;
 - d) rappresenta l'insieme del personale presso le associazioni del personale di altre organizzazioni internazionali.
 4. I termini di riferimento per l'attuazione del presente articolo sono approvati dal direttore previa consultazione del comitato del personale.
-




ALLEGATO II

INDENNITÀ DI ESPATRIO

(di cui all'articolo 10 dello statuto del personale)

1. Gli agenti di cui all'articolo 10 dello statuto del personale ricevono mensilmente un'indennità di espatrio il cui importo è fissato come segue:
 - a) agenti assunti prima del 1° gennaio 1996:
 - i) agenti aventi diritto all'assegno di famiglia: 20 % dello stipendio di riferimento;
 - ii) agenti non aventi diritto all'assegno di famiglia: 16 % dello stipendio di riferimento;
 - b) agenti assunti dal 1° gennaio 1996:
 - i) agenti aventi diritto all'assegno di famiglia: 18 % dello stipendio di riferimento durante i primi dieci anni di servizio;
 - ii) agenti non aventi diritto all'assegno di famiglia: 14 % dello stipendio di riferimento durante i primi dieci anni di servizio.
2. L'indennità è calcolata sul primo scatto nel grado di assunzione o promozione. Negli anni undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, le percentuali del 14 % e 18 % sono ridotte di un punto all'anno rispettivamente fino all'11 % e al 15 %.
3. L'importo dell'indennità di espatrio non è inferiore all'importo dello stipendio base versato agli agenti di grado B.3, primo scatto.
4. Gli agenti aventi diritto all'indennità di espatrio con figli a carico per i quali non è versata un'indennità scolastica hanno diritto anche a un'indennità di espatrio per figli a carico stabilita dalle organizzazioni coordinate.



ALLEGATO III

FIGLI E ALTRE PERSONE A CARICO

(di cui agli articoli 11 e 13 dello statuto del personale)

1. Figli a carico

- a) Un figlio legittimo, legalmente riconosciuto, naturale o adottato dell'agente o del coniuge o partner registrato è considerato a carico dell'agente se quest'ultimo ne assicura, a titolo principale e continuativo, il mantenimento e ne sostiene l'educazione. Il figlio di un agente affidato a un coniuge divorziato o legalmente separato o a un partner precedentemente registrato è considerato a carico dell'agente se quest'ultimo è tenuto a pagarne il mantenimento, e vi provvede effettivamente, per effetto di una sentenza di divorzio o di separazione, o di atto autentico relativo a tale sentenza, in conformità del diritto nazionale pertinente.
- b) Un figlio con disabilità dell'agente o del coniuge o partner registrato, indipendentemente dall'età del figlio, è considerato a carico se l'agente ne assicura, a titolo principale e continuativo, il mantenimento e ne sostiene il benessere.
- c) Un figlio, che non svolge un'attività retribuita, è considerato a carico dell'agente se:
 - i) ha meno di diciotto anni, o se
 - ii) ha un'età compresa tra diciotto e ventisei anni e riceve un'istruzione scolastica o universitaria oppure una formazione professionale presso un istituto di insegnamento a tempo pieno.
- d) Figlio che svolge un'attività retribuita
 - i) Un figlio di età inferiore a 26 anni è considerato svolgere un'attività retribuita se percepisce uno stipendio mensile pari al 50 % lordo dello stipendio di un agente di grado C 1, scatto 1 (tabella del paese di residenza del figlio); in tal caso l'agente ne informa immediatamente il capo dell'amministrazione.
 - ii) I proventi occasionali di uno studente per alcuni mesi sono ripartiti su 12 mesi (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

2. Altre persone a carico

Una persona, che non sia il figlio di cui al paragrafo precedente, può essere a carico dell'agente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- i) la persona in questione è un ascendente o un collaterale diretto o acquisito;
- ii) tale persona vive in permanenza sotto lo stesso tetto dell'agente o del coniuge o convivente registrato, o è ammessa regolarmente in una struttura d'accoglienza specializzata per motivi di salute;
- iii) tale persona non dispone di risorse proprie sufficienti per assicurare la propria sussistenza.



ALLEGATO IV

PERSONE A CARICO DISABILI

(di cui all'articolo 11 dello statuto del personale)

1. È considerata disabile la persona a carico colpita da un'infermità che comporta un'incapacità di carattere grave e permanente, attestata su base medica. Tale infermità necessita di cure specialistiche, di sorveglianza speciale, oppure di un'istruzione o di una formazione specialistiche.

2. La decisione di attribuire l'indennità è presa dal direttore, previa consultazione di una commissione ad hoc da lui costituita a tal fine e comprendente almeno un medico.

La decisione del direttore fissa la durata per la quale viene attribuita l'indennità, salvo revisione.

3. Il pregiudizio grave e cronico delle attività fisiche o mentali costituisce il criterio di valutazione delle infermità che danno diritto alle disposizioni dello statuto del personale.

Possono pertanto essere considerate disabili le persone a carico che presentino:

- a) un pregiudizio grave o cronico del sistema nervoso centrale o periferico indipendentemente dalle relative eziologie: encefalopatie, miopatie e paralisi di tipo periferico;
- b) un pregiudizio grave dell'apparato locomotorio;
- c) un pregiudizio grave di uno o più apparati sensoriali;
- d) una malattia mentale cronica e invalidante.

Detto elenco non è esaustivo; è fornito a titolo indicativo e non può essere preso come base di valutazione del tasso di infermità o di incapacità.

L'indennità è uguale all'importo dell'assegno per figlio a carico e si aggiunge a tale assegno.



ALLEGATO I

INDENNITÀ PER PERDITA DEL POSTO DI LAVORO E PER CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

(di cui all'articolo 7 dello statuto del personale)

1. Diritto all'indennità per perdita del posto di lavoro o per contratto a tempo determinato
 - a) Un'indennità per la perdita del posto di lavoro o un'indennità per contratto a tempo determinato può essere offerta all'agente il cui contratto è rescisso a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), punti da i) a vi), dello statuto del personale.
 - b) L'indennità non è dovuta se:
 - i) l'agente ha ottenuto un altro posto dello stesso grado o superiore al SATCEN;
 - ii) l'agente ha ottenuto un nuovo incarico in un'altra organizzazione internazionale con retribuzione analoga;
 - iii) l'agente ha diritto a tornare all'impiego con un precedente datore di lavoro alla data di cessazione della sua nomina;
 - iv) il contratto dell'agente è stato rescisso in seguito a procedura disciplinare.

2. Versamento dell'indennità

Gli agenti hanno diritto a un'indennità pari al 100 % della loro retribuzione netta mensile per anno di servizio al SATCEN.

Per retribuzione netta s'intende lo stipendio base aumentato di tutte le indennità e gli assegni accessori pagati mensilmente.

Tuttavia l'importo dell'indennità in tal modo calcolata è soggetta a un massimale di 18 mesi.

Inoltre, l'importo dell'indennità non rappresenta un numero di mesi, o di frazioni di mesi, superiore al periodo che mancherebbe ancora all'agente per raggiungere il limite d'età previsto all'articolo 5.

Infine tale indennità, sommata al totale della pensione da corrispondere a titolo del regime pensionistico fino all'età di 65 anni e all'indennità sostitutiva del preavviso, non è superiore agli emolumenti che l'agente avrebbe percepito se fosse rimasto alle dipendenze dell'organizzazione all'ultimo grado e scatto fino a tale età.



ALLEGATO V

INDENNITÀ DI ALLOGGIO

(di cui all'articolo 11 dello statuto del personale)

1. L'importo dell'indennità di alloggio è pari a una percentuale della differenza tra l'importo reale dell'affitto pagato dall'agente, dedotte tutte le spese di cui all'articolo 11, paragrafo 6, lettera a), dello statuto del personale, e un importo forfettario pari al:
 - a) 15 % dello stipendio base netto per gli agenti di grado C e B fino al grado B.4 compreso;
 - b) 20 % dello stipendio base netto per i membri del personale di grado B.5 e B.6;
 - c) 22 % dello stipendio base netto per gli agenti di grado A.1 e A.2.
2. La quota di tale percentuale è pari al:
 - a) 50 % per gli agenti non coniugati e per gli agenti coniugati senza persone a carico;
 - b) 55 % per gli agenti coniugati con una persona a carico;
 - c) 60 % per gli agenti con due o più persone a carico.
3. L'indennità non è superiore al:
 - a) 10 % dello stipendio base netto dell'interessato per gli agenti di grado da C a B.4 compreso;
 - b) 15 % dello stipendio base netto per gli agenti di grado B.5 e B.6, A.1 e A.2.

Per stipendio base netto s'intende lo stipendio base effettivo indicato nella tabella annuale approvata dal consiglio di amministrazione, a esclusione di ogni altro elemento, positivo o negativo, che concorra alla remunerazione.



ALLEGATO VI

SPESE DI VIAGGIO E DI TRASLOCO

(di cui agli articoli 16 e 17 dello statuto del personale)

Sezione I

Spese di trasferimento degli agenti e delle loro famiglie tra il luogo di residenza e il luogo di servizio

1. Gli agenti il cui luogo di residenza è situato a una distanza di oltre 100 chilometri dal luogo di lavoro hanno diritto, alle condizioni stabilite dall'articolo 16 dello statuto del personale, al rimborso delle spese di viaggio realmente sostenute:
 - a) in occasione dell'entrata in servizio, per il trasferimento dal luogo di residenza a quello di lavoro;
 - b) in occasione del trasferimento dal luogo di assunzione a un altro luogo di lavoro situato a distanza superiore a 100 chilometri;
 - c) in occasione della cessazione dal servizio:
 - i) per il viaggio dal luogo di lavoro al luogo di residenza al momento dell'entrata in servizio; o
 - ii) per il viaggio dal luogo di lavoro a un luogo di residenza diverso da quello summenzionato, a condizione che l'importo delle spese da rimborsare non sia superiore.
2. Il rimborso delle spese di viaggio previsto al paragrafo 1 è rifiutato in tutto o in parte nei casi seguenti:
 - a) il diritto non è stato riconosciuto al momento dell'entrata in servizio;
 - b) la totalità o una parte delle spese in questione è sostenuta da un governo o da un'altra autorità;
 - c) in occasione della cessazione dal servizio qualora il viaggio non sia stato effettuato entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla cessazione dal servizio o qualora la richiesta di rimborso non sia stata trasmessa all'amministrazione del SATCEN entro i 30 giorni successivi al trasferimento;
 - d) in occasione della cessazione dal servizio qualora l'interessato abbia dato le dimissioni prima di aver svolto dodici mesi di servizio presso il SATCEN.
3. Gli agenti che soddisfano le condizioni dei paragrafi 1 e 2 e percepiscono l'indennità di famiglia hanno diritto inoltre:
 - a) al rimborso delle spese di viaggio realmente sostenute per il coniuge o convivente registrato e i figli a carico quando questi raggiungono l'agente sul luogo di lavoro;
 - b) al rimborso delle spese di viaggio realmente sostenute per il coniuge o convivente registrato e i figli a carico in occasione della cessazione dal servizio, con la riserva che il rimborso può essere rifiutato se l'agente dà le dimissioni prima di avere effettuato dodici mesi di servizio presso il SATCEN.
4. Il coniuge, il convivente registrato, i figli a carico o altre persone a carico di cui all'allegato III sono assimilati ad agenti dello stesso grado dell'interessato.

Sezione II

Spese di trasloco

1. Gli agenti il cui luogo di residenza è situato a una distanza di oltre 100 chilometri dal luogo di lavoro hanno diritto al rimborso delle spese realmente sostenute per il trasloco del mobilio personale nei casi seguenti:
 - a) in occasione dell'entrata in servizio;



- b) in occasione del trasferimento, per una durata superiore a 12 mesi, dal luogo di lavoro a un altro luogo di lavoro situato a una distanza superiore a 100 chilometri;
 - c) in occasione della cessazione dal servizio, con la riserva che il pagamento può essere rifiutato se l'agente dà le dimissioni prima di avere effettuato dodici mesi di servizio presso il SATCEN.
2. Il rimborso copre le spese sostenute per il trasloco del mobilio personale compreso l'imballaggio e le spese d'assicurazione per la copertura di rischi correnti (danni, furto, incendio).

Per fruire della presente sezione, gli agenti devono presentare, per approvazione preventiva del capo dell'amministrazione, almeno due preventivi. I preventivi devono riferirsi al medesimo peso (o volume) e alla medesima distanza.

Il capo dell'amministrazione, se ritiene eccessivi i preventivi, può chiederne altri da parte di spedizionieri diversi.

3. Gli agenti hanno diritto al rimborso previsto dalla presente sezione solo se le spese in questione non sono rimborsate da un governo o da un'altra autorità.



ALLEGATO VII

SPESE DI MISSIONE

(di cui all'articolo 18 dello statuto del personale)

Gli agenti in missione per il SATCEN hanno diritto al rimborso integrale delle spese di viaggio e a un'indennità giornaliera per le spese di soggiorno sostenute fuori dal luogo di lavoro conformemente all'articolo 18 dello statuto del personale.

Sezione I

Mezzi di trasporto

1. Norme generali

Gli spostamenti degli agenti in missione sono effettuati con i mezzi di trasporto più economici, fatte salve le deroghe previste nella presente sezione.

L'aereo e il treno sono considerati mezzi di trasporto comune. Il direttore può tuttavia autorizzare un agente in missione ufficiale a usare un veicolo personale o di servizio, in particolare qualora un medico certifichi che l'agente non può viaggiare in aereo per motivi medici e il viaggio ferroviario sia impossibile, troppo lungo o troppo oneroso.

Se un agente in missione ufficiale preferisce usare, previa autorizzazione, un mezzo di trasporto diverso da quello più economico, si applicano le regole seguenti:

- a) è rimborsato solo il prezzo del viaggio con il mezzo di trasporto più economico;
- b) riceve l'indennità soltanto per la durata che il viaggio avrebbe avuto usando il mezzo di trasporto più economico disponibile;
- c) se, a seguito della sua scelta, la durata del viaggio risulta aumentata rispetto a quella con il mezzo di trasporto più economico disponibile, la differenza è detratta dalle ferie annuali.

2. Viaggi aerei


- a) Salvo autorizzazione del direttore, gli agenti viaggiano in classe economica o equivalente.
- b) Gli agenti hanno diritto alla classe «business» o equivalente per viaggi che comportano un volo superiore a quattro ore o due voli della durata complessiva di almeno quattro ore.

3. Viaggi ferroviari

- a) Gli agenti dei gradi A e B viaggiano in prima classe.
- b) I viaggi che comportano un tragitto notturno di almeno 6 ore danno diritto al rimborso di supplementi cuccetta o vagone letto.

4. Viaggi in auto — Uso di veicoli privati

- a) Gli agenti possono essere autorizzati, nell'interesse del SATCEN, a usare un'autovettura personale. In tal caso hanno diritto a un'indennità chilometrica calcolata in base all'itinerario abituale più breve e in base al tasso applicabile nel paese in cui è stabilito il SATCEN, indipendentemente dal paese o dai paesi in cui è effettuata la missione; una direttiva amministrativa indica il tasso in vigore. La somma totale corrisposta loro non può essere superiore all'importo che il SATCEN avrebbe dovuto sborsare altrimenti;
- b) se l'agente in questione è stato autorizzato a trasportare altri agenti del SATCEN, gli è accordata un'indennità chilometrica supplementare pari al 10 % del tasso dell'indennità chilometrica per un passeggero trasportato e all'8 % del tasso dell'indennità chilometrica per ogni altro passeggero. In tal caso gli agenti «passeggeri» non beneficiano di alcun rimborso delle spese di viaggio. Qualora l'uso di un itinerario comporti spese particolari (ad esempio pagamento di pedaggi o trasporto dell'autovettura con nave o traghetto), tali spese sono rimborsate sulla base di giustificativi, salvo eventuali spese di trasporto aereo;



- c) gli agenti che usano l'autovettura personale devono dimostrare preventivamente di aver sottoscritto un contratto di assicurazione per i danni subiti da terzi, in particolare dai passeggeri;
- d) in caso di incidente, il SATCEN non effettua alcun rimborso per i danni materiali subiti.


Sezione II

Indennità giornaliera degli agenti in missione

1. Gli agenti in missione hanno diritto a un'indennità giornaliera il cui importo è fissato ogni anno dal consiglio di amministrazione.

Tuttavia, il direttore può autorizzare:

- a) tassi speciali per i paesi in cui il costo della vita è superiore o inferiore ai tassi abituali;
 - b) il versamento di un'indennità giornaliera più elevata rispetto a quella cui l'agente avrebbe normalmente diritto qualora l'esecuzione della missione ufficiale ne risulti agevolata;
 - c) il pagamento di un'indennità in caso di congedo di malattia accordato durante una missione, salvo se questa è effettuata nella località in cui è situato il domicilio familiare dell'agente.
2. L'indennità giornaliera è calcolata nel modo seguente:
- a) missione con pernottamento alberghiero: importo totale dell'indennità giornaliera;
 - b) missione senza pernottamento alberghiero:
 - i) missione inferiore a quattro ore: nessuna indennità giornaliera;
 - ii) missione di durata compresa tra quattro e otto ore: 25 % dell'indennità giornaliera; missione superiore a otto ore ma inferiore a 24 ore: 50 % dell'indennità giornaliera;
 - c) missioni nella provincia di Madrid: nessuna indennità giornaliera. Le piccole spese debitamente autorizzate (parchimetri, chilometraggio, taxi, trasporti pubblici ecc.) sono rimborsate su presentazione delle ricevute di pagamento;
 - d) per il calcolo dell'indennità giornaliera, al fine di tener conto dei tempi di trasporto verso o dalla stazione principale o verso o dall'aeroporto, la durata effettiva del viaggio è aumentata di un forfait. La durata effettiva del viaggio è aumentata di un forfait di:
 - i) due ore prima dell'inizio (orario effettivo di partenza del treno) più due ore dopo il termine del viaggio ferroviario (orario effettivo di arrivo del treno);
 - ii) tre ore prima dell'inizio (orario effettivo di partenza del volo) più tre ore dopo il termine del viaggio aereo (orario effettivo di arrivo del volo);
 - e) gli agenti che aggiungono un fine settimana o un congedo immediatamente prima di una missione ricevono un'indennità giornaliera calcolata dalle ore 15:00 del giorno precedente la missione;
 - f) gli agenti che aggiungono un fine settimana o un congedo immediatamente dopo una missione ricevono un'indennità giornaliera calcolata fino alle ore 22:00 del giorno in cui termina la missione;
 - g) in caso di pernottamento incluso nel prezzo del biglietto (traghetto notturno, cuccetta o vagone letto, viaggio ferroviario o aereo) l'indennità giornaliera è ridotta del 30 %; è ridotta del 50 % se il pernottamento è fornito da un organo esterno.
3. L'indennità è intesa a coprire tutte le spese sostenute dall'agente in missione, fatte salve le spese per le voci seguenti, che possono essere oggetto di un rimborso supplementare:
- a) domanda di visto e simili occasionata da un viaggio in missione ufficiale;
 - b) eccedenza bagaglio su espressa autorizzazione del direttore;



- c) comunicazioni debitamente motivate a fini di servizio (Internet, posta, chiamate telefoniche a lunga distanza);
- d) costi di rappresentanza alle condizioni stabilite dal direttore;
- e) taxi, previa autorizzazione del direttore e su presentazione dei giustificativi.

Se, in alcune circostanze, le spese di alloggio rappresentano più del 60 % dell'importo dell'indennità giornaliera, il SATCEN può accordare un rimborso parziale o totale della differenza su presentazione dei giustificativi e a condizione che sia accertato che dette spese supplementari erano inevitabili. Tale rimborso non può essere superiore al 30 % dell'indennità giornaliera.

—



ALLEGATO VIII

**CONGEDO PER MALATTIA, CONGEDO DI MATERNITÀ E PATERNITÀ, CONGEDO PARENTALE E ALTRI
CONGEDI STRAORDINARI**

(di cui all'articolo 22 dello statuto del personale)

1. Assenze e congedo per malattia e motivi di salute

- a) Gli agenti assenti per più di tre giorni consecutivi, per malattia o infortunio, sono tenuti a presentare un certificato medico entro il terzo giorno di assenza.
- b) Le assenze per malattia o infortunio non superiori a tre giorni, per le quali non sia stato presentato un certificato medico, possono dar luogo, nella misura in cui superano nove giorni lavorativi nel corso dello stesso anno civile, a una riduzione corrispondente del congedo annuale cui ha diritto l'interessato o, se questi ha già usufruito interamente del congedo annuale, a una trattenuta corrispondente sulla retribuzione.
- c) Gli agenti assenti per malattia o infortunio hanno diritto, su presentazione di certificato medico, a un congedo di malattia e alla totalità della retribuzione e delle indennità per una durata massima di tredici settimane consecutive.
- d) L'agente può essere sottoposto a controllo medico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, in caso di assenza continuativa superiore a tredici settimane consecutive per malattia o infortunio o in caso di brevi periodi ricorrenti di malattia.
- e) Il SATCEN può chiedere in qualsiasi momento che un agente in congedo per malattia sia sottoposto alla visita medica di un organo indipendente.

2. Malattie infettive, vaccinazioni e infortuni

- a) L'agente che contrae una malattia infettiva non si deve recare sul luogo di lavoro e deve segnalare immediatamente la malattia al capo dell'amministrazione. Se una malattia infettiva si manifesta nella famiglia o presso congiunti di un membro del personale, quest'ultimo deve avvisarne immediatamente il capo dell'amministrazione e sottoporsi alle misure igieniche di precauzione che questi gli prescrive. L'agente che è stato in contatto con una persona colpita da malattia infettiva ed è obbligato per tale motivo ad assentarsi dal lavoro ha diritto alla totalità dei suoi emolumenti; tale assenza non è deducibile dal congedo per malattia o da quello ordinario.
- b) L'agente si sottopone alle vaccinazioni e inoculazioni preventive ritenute necessarie.
- c) Qualsiasi infortunio occorso all'agente, sul luogo di lavoro o al di fuori del SATCEN, per quanto possa apparire senza conseguenze al momento, deve essere immediatamente segnalato dall'agente al capo dell'amministrazione, con i nomi e gli indirizzi degli eventuali testimoni.


3. Congedi straordinari, congedo per matrimonio, congedo di maternità, congedo di paternità, congedo parentale e congedo speciale retribuito

- a) Il direttore del SATCEN può concedere, per motivi personali eccezionali o per motivi d'urgenza, un congedo straordinario con stipendio pieno o parziale per un periodo non superiore a otto giorni lavorativi all'anno o un congedo non retribuito.
- b) In occasione del matrimonio dell'agente, è concesso a quest'ultimo un congedo straordinario di sei giorni lavorativi con stipendio pieno.
- c) Agli agenti è concesso, su presentazione di certificato medico appropriato, un congedo di maternità con stipendio pieno, non deducibile dal congedo per malattia né dal congedo annuale. Il congedo di maternità è di sedici settimane.
- d) Il congedo inizia non prima di sei settimane dalla data indicata nel certificato come data presunta per il parto e termina almeno dieci settimane e non oltre sedici settimane dopo la data del parto.

In caso di parto gemellare o prematuro o di nascita di un figlio disabile, la durata del congedo è di venti settimane.
- e) Agli agenti di sesso femminile che adottano legalmente un minore di 18 anni è concesso un congedo di maternità con stipendio pieno, non deducibile dal congedo per malattia né dal congedo annuale.

Il congedo di maternità è di sedici settimane e ha inizio dalla data di arrivo del minore nella sua nuova casa.

In caso di adozione multipla o di adozione di figli disabili il congedo di maternità è di venti settimane.



- f) Agli agenti di sesso maschile è concesso un congedo di paternità di dieci giorni lavorativi a stipendio pieno alla nascita o all'adozione di un minore a carico (ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3) e, in caso di adozione, di un minore di 18 anni. In caso di parto gemellare o di nascita di un figlio disabile il congedo è aumentato a dodici giorni lavorativi.

Il congedo di paternità ha inizio dalla data di nascita del figlio o, in caso di adozione, dell'arrivo del figlio nella sua nuova casa; può essere posticipato in caso di ricovero ospedaliero del figlio.

- g) Gli agenti hanno diritto, per ogni figlio, a un congedo parentale della durata massima di due mesi senza versamento dello stipendio base, di cui possono usufruire nei dodici mesi successivi alla nascita o all'adozione del bambino. Il congedo può essere chiesto per periodi minimi di un mese che non sono conteggiati per la maturazione delle ferie annuali.

Durante il congedo parentale, l'agente conserva l'iscrizione al regime di sicurezza sociale; è mantenuta la maturazione dei diritti a pensione, l'assegno per figli a carico, l'indennità scolastica e l'assegno per altra persona a carico con disabilità. L'agente conserva il posto di lavoro, i diritti all'avanzamento di scatto e l'idoneità alla promozione di grado.


Durante il congedo parentale l'agente ha diritto a un'indennità di 800 EUR al mese ma non deve esercitare alcuna altra attività retribuita.

I contributi al regime di sicurezza sociale sono integralmente a carico del SATCEN. L'agente continua a versare i contributi pensionistici al regime pensionistico ed ha il diritto di godere delle pertinenti prestazioni.

- h) Gli agenti richiamati in servizio militare per compiere un periodo di formazione hanno diritto al congedo straordinario retribuito della durata massima di due settimane all'anno o di quattro settimane ogni due anni.

I periodi di richiamo oltre tali limiti sono contabilizzati come congedo annuale.

Se gli agenti ricevono un compenso finanziario dalle autorità nazionali che li hanno richiamati un importo equivalente è detratto dal loro stipendio.



ALLEGATO IX

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

(di cui agli articoli 2, 27 e 31 dello statuto del personale)

Sezione 1

Disposizioni generali*Articolo 1*

1. Qualora da un'indagine amministrativa risulti la possibilità del coinvolgimento personale di un agente o di un ex agente, l'interessato è informato rapidamente, sempreché ciò non pregiudichi lo svolgimento dell'indagine.

2. Nei casi in cui occorre mantenere il segreto assoluto ai fini dell'indagine e che implicano il ricorso a procedure investigative che rientrano nelle competenze di un'autorità giudiziaria nazionale, l'esecuzione dell'obbligo di invitare l'agente a formulare osservazioni può essere differita d'intesa con il direttore.

Nei casi di segreto assoluto, non si può avviare alcuna procedura disciplinare prima di dar modo all'agente di formulare osservazioni.

3. Qualora dai risultati dell'indagine amministrativa non si possa dimostrare la fondatezza delle accuse a carico di un agente, l'indagine è archiviata per decisione del direttore che ne informa per iscritto l'agente. L'agente può richiedere che questa decisione figuri nel proprio fascicolo personale.

4. In ogni caso, al termine dell'indagine non si può trarre alcuna conclusione che faccia nominativamente riferimento a un agente senza che quest'ultimo abbia avuto la possibilità di formulare osservazioni sui fatti che lo riguardano. Le conclusioni fanno riferimento a tali osservazioni.

Articolo 2

Il direttore informa l'interessato della chiusura dell'indagine amministrativa e gli trasmette le conclusioni del rapporto in merito.

Sulla base del rapporto d'indagine, dopo aver notificato all'agente interessato tutti gli elementi di prova dei fascicoli e dopo averlo sentito, il direttore può:

- a) decidere che non si possono formulare accuse nei confronti dell'agente; quest'ultimo ne è allora informato per iscritto; oppure
- b) decidere, anche in caso di inosservanza o presunta inosservanza degli obblighi, di non adottare misure disciplinari e, nel caso, di inviare all'agente un ammonimento; oppure
- c) in caso di inosservanza degli obblighi ai sensi dell'articolo 27 dello statuto:
 - i) decidere l'avvio del procedimento disciplinare previsto alla sezione 4 del presente allegato, oppure
 - ii) decidere l'avvio di un procedimento disciplinare dinanzi alla commissione di disciplina.

Articolo 3

Se, per ragioni oggettive, l'agente interessato non può essere ascoltato ai sensi delle disposizioni del presente allegato, può essere invitato a formulare osservazioni per iscritto o a farsi rappresentare da una persona di sua scelta.



Sezione 2

Commissione di disciplina*Articolo 4*

1. Quando è istituita una commissione di disciplina ai sensi dell'articolo 2 del presente allegato, i membri sono scelti tra gli agenti del SATCEN o delle istituzioni od organismi europei.
2. La commissione di disciplina è composta da un presidente e due membri titolari che possono essere sostituiti da supplenti.
3. Prima di iniziare a svolgere le proprie funzioni, la commissione di disciplina nomina un segretario tra gli agenti del SATCEN e definisce il proprio regolamento interno conformemente alle disposizioni del presente allegato.
4. Il segretario della commissione di disciplina è soggetto solo all'autorità della commissione di disciplina.

Il segretario della commissione di disciplina è responsabile in particolare delle questioni relative all'amministrazione corrente della commissione di disciplina e di tutte le comunicazioni.

Articolo 5

1. Il direttore e il comitato del personale di cui all'articolo 34 dello statuto designano ciascuno, simultaneamente, un membro titolare e un supplente. Se per qualsiasi motivo il comitato del personale non ha designato il membro titolare né il supplente, il direttore può designare membri provvisori affinché li sostituiscano fino a quando saranno designati.
2. Il presidente e il suo supplente sono designati dal direttore.
3. Il presidente, i membri e i supplenti sono designati per un periodo di tre anni. Il SATCEN può tuttavia prevedere per i membri e i supplenti un periodo più breve, che in nessun caso è inferiore a un anno.
4. Nei cinque giorni lavorativi successivi alla notifica della costituzione della commissione di disciplina, l'agente interessato può recusare un membro della commissione. Anche il direttore ha diritto di recusare un membro della commissione di disciplina. Entro lo stesso termine, i membri della commissione di disciplina possono far valere cause legittime di astensione e rinunciano all'incarico in presenza di un conflitto di interessi.


Articolo 6

1. Il presidente e i membri della commissione di disciplina godono di assoluta indipendenza nell'esercizio dei loro compiti.
2. Le delibere e i lavori della commissione di disciplina non sono divulgati.

Sezione 3

Misure disciplinari*Articolo 7*

1. Il direttore può applicare una delle sanzioni seguenti:
 - a) ammonimento scritto;
 - b) nota di biasimo;
 - c) sospensione dall'avanzamento di scatto per un periodo compreso tra un mese e 23 mesi;
 - d) retrocessione di scatto;
 - e) retrocessione temporanea per un periodo compreso tra 15 giorni e un anno;
 - f) retrocessione;
 - g) rimozione dal posto, che implica la rescissione del contratto, accompagnata dalla soppressione integrale dell'indennità per perdita del posto di lavoro o per contratto a tempo determinato.



2. Nel caso di un agente in pensione o che beneficia di un'indennità di invalidità, il direttore può decidere, per un periodo determinato, una ritenuta sull'importo della pensione o dell'indennità di invalidità, senza che gli effetti della sanzione ricadano sulle persone a carico dell'agente. Il reddito dell'agente non può comunque essere inferiore al minimo vitale corrispondente allo stipendio base di un agente al primo scatto del grado C 1/1, maggiorato nel caso degli assegni familiari.
3. Un'unica mancanza non può dar luogo a più di una sanzione disciplinare.

Articolo 8

La sanzione disciplinare è proporzionale alla gravità della mancanza commessa. Per determinare la gravità di quest'ultima e decidere in merito alla sanzione da infliggere, sono presi in considerazione, in particolare:

- a) la natura della mancanza e le circostanze in cui è stata commessa;
- b) l'entità del danno arrecato all'integrità, alla reputazione o agli interessi del SATCEN a motivo della mancanza commessa;
- c) la parte di intenzionalità o di negligenza nella mancanza commessa;
- d) i motivi che hanno indotto l'agente a commettere la mancanza;
- e) il grado e l'anzianità dell'agente;
- f) il grado di responsabilità personale dell'agente;
- g) il livello delle funzioni e delle responsabilità dell'agente;
- h) il carattere di recidiva nell'azione o nel comportamento;
- i) la condotta dell'agente nell'arco della carriera.

Sezione 4

Procedimento disciplinare senza ricorso alla commissione di disciplina

Articolo 9

Il direttore può, senza consultare la commissione di disciplina, decidere di chiudere il procedimento disciplinare emettendo un ammonimento scritto o una nota di biasimo. In tal caso l'agente interessato è ascoltato prima che il direttore proceda in tal senso.

Sezione 5


Procedimento disciplinare dinanzi alla commissione di disciplina

Articolo 10

1. Il direttore sottopone alla commissione di disciplina un rapporto in cui sono chiaramente specificati i fatti addebitati ed eventualmente le circostanze nelle quali sono stati commessi, comprese le circostanze aggravanti o attenuanti.
2. Il rapporto è trasmesso all'agente interessato e al presidente della commissione di disciplina, che lo porta a conoscenza dei membri della commissione medesima.

Articolo 11

1. Ricevuto il rapporto, l'agente interessato ha diritto di chiedere e ottenere dall'amministrazione del SATCEN, entro un lasso di tempo ragionevole, il proprio fascicolo personale completo e di ottenere copie di tutti i documenti rilevanti per il procedimento, compresi quelli di natura tale da scagionarlo.
2. Per preparare la difesa l'agente interessato dispone di almeno un mese a decorrere dalla data della comunicazione del rapporto che apre il procedimento disciplinare.
3. L'agente può essere assistito da una persona di sua scelta.



Articolo 12

Se, in presenza del presidente della commissione di disciplina, l'agente interessato ammette una mancanza e accetta senza riserve il rapporto di cui all'articolo 10 del presente allegato, il direttore può sottrarre il caso all'azione della commissione di disciplina, nel rispetto del principio di proporzionalità tra la natura della mancanza e la sanzione prevista.

Quando il caso è sottratto all'azione della commissione di disciplina, il presidente esprime un parere sulla sanzione prevista. Nell'ambito di questa procedura, il direttore può applicare, in deroga all'articolo 9 del presente allegato, una delle sanzioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a d), del presente allegato.

L'agente interessato viene informato in anticipo circa le possibili conseguenze derivanti dall'ammissione di una mancanza.

Articolo 13

Anteriormente alla prima riunione della commissione di disciplina, il presidente può incaricare uno dei suoi membri di elaborare una relazione generale sul caso e ne informa gli altri membri della commissione di disciplina.

La commissione di disciplina può chiedere il chiarimento di determinati elementi del rapporto del direttore. Entrambe le parti devono essere informate del risultato.

Articolo 14

1. L'agente interessato è ascoltato dalla commissione di disciplina. In questa occasione può presentare osservazioni scritte o verbali, personalmente o tramite un rappresentante di sua scelta.
2. L'agente interessato e il direttore possono proporre alla commissione di disciplina di citare testimoni.
3. Dinanzi alla commissione di disciplina il SATCEN è rappresentato da un agente incaricato in tal senso dal direttore.

Articolo 15

Sulla base dei documenti presentati e tenuto conto all'occorrenza delle dichiarazioni scritte o verbali, la commissione di disciplina formula a maggioranza un parere motivato quanto alla realtà dei fatti addebitati e all'eventuale sanzione che tali fatti dovrebbero comportare. Il parere è firmato da tutti i membri della commissione. La commissione di disciplina trasmette tale parere al direttore e all'agente interessato entro due mesi a decorrere dalla data di ricevimento del rapporto del direttore, sempreché tale termine risulti adeguato alla complessità del caso.

Articolo 16

1. Le spese cui l'iniziativa dell'agente interessato ha dato luogo nel corso del procedimento, e in particolare gli onorari versati a una persona scelta per assisterlo o per provvedere alla sua difesa, restano a suo carico nel caso in cui il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una delle sanzioni previste all'articolo 7 del presente allegato.
2. Il direttore può tuttavia decidere altrimenti nei casi eccezionali in cui tale spesa rappresenti un onere iniquo per l'agente interessato.

Articolo 17

1. Dopo aver sentito l'agente, il direttore decide conformemente al disposto degli articoli 8 e 9 del presente allegato entro due mesi a decorrere dal ricevimento del parere della commissione. La decisione deve essere motivata.
2. Se il direttore decide di archiviare il caso senza infliggere una sanzione disciplinare, ne informa immediatamente per iscritto l'agente interessato. L'agente può chiedere che la decisione figuri nel proprio fascicolo personale.



Sezione 6

Sospensione*Articolo 18*

1. Se il direttore addebita a un agente una mancanza grave, che si tratti d'inosservanza degli obblighi professionali o d'infrazione alle norme di legge, può sospenderlo immediatamente per un periodo determinato o indeterminato.
2. Salvo circostanze eccezionali, il direttore prende questa decisione dopo aver sentito l'agente interessato.

Articolo 19

1. La decisione relativa alla sospensione dell'agente precisa se durante il periodo della sospensione l'interessato conserva il beneficio della retribuzione integrale oppure determina l'aliquota dell'eventuale ritenuta a carico dell'interessato. L'importo corrisposto all'agente non è in alcun caso inferiore al minimo vitale corrispondente allo stipendio base di un agente al primo scatto del grado C 1, scatto 1, maggiorato nel caso degli assegni familiari.
2. La posizione dell'agente sospeso deve essere definitivamente regolata entro sei mesi dalla data di decorrenza della sospensione. Se nessuna decisione è intervenuta al termine dei sei mesi, l'interessato percepisce nuovamente la retribuzione integrale, fatto salvo il disposto del paragrafo 3.
3. L'applicazione della ritenuta può essere mantenuta oltre il termine di sei mesi di cui al paragrafo 2 qualora l'agente interessato sia sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti e si trovi in stato di custodia nell'ambito di tale procedimento. In tal caso, l'agente non ha diritto alla retribuzione integrale fino a quando il tribunale competente abbia ordinato il suo rilascio.
4. Se l'agente non ha subito alcuna sanzione o ha avuto soltanto un ammonimento scritto, un biasimo o una sospensione temporanea dell'avanzamento di scatto, ha diritto al rimborso delle ritenute prelevate sulla retribuzione ai sensi del paragrafo 1, maggiorate, nel caso in cui non sia stata inflitta alcuna sanzione, di un interesse composto del 3,5 % annuo.

Sezione 7

Procedimento penale parallelo*Articolo 20*

Quando l'agente è sottoposto a procedimento penale per i atti che hanno dato luogo anche a un procedimento disciplinare a norma del presente allegato, la sua posizione nel procedimento disciplinare è definita soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza dell'autorità giudiziaria.

Sezione 8

Disposizioni finali*Articolo 21*

L'agente colpito da sanzione disciplinare diversa dalla rimozione può, dopo tre anni se si tratta dell'ammonimento scritto o del biasimo, dopo sei anni se si tratta di altre sanzioni, presentare domanda per ottenere che nel fascicolo personale non risulti menzione della sanzione. Il direttore decide se accogliere la richiesta.

Articolo 22

Il procedimento disciplinare può essere riaperto dal direttore, di sua iniziativa o su domanda dell'interessato qualora risultino fatti nuovi fondati su mezzi di prova pertinenti.



Articolo 23

Se nessuna accusa è stata formulata nei confronti dell'agente ai sensi dell'articolo 15 del presente allegato, egli ha diritto di richiedere la riparazione del pregiudizio subito mediante adeguata pubblicità della decisione del direttore.

Articolo 24

Il direttore può adottare le norme di attuazione di tali procedure.

—



ALLEGATO X

COMMISSIONE DI RICORSO

(di cui all'articolo 28 dello statuto del personale)

1. Competenza

La commissione di ricorso è competente a decidere le controversie che potrebbero insorgere dalla violazione del presente statuto o dei contratti previsti all'articolo 7 dello statuto del personale.

A tal fine è competente a conoscere dei ricorsi presentati dagli agenti o ex agenti, o dagli aventi diritto e/o relativi rappresentanti, avverso una decisione del direttore.

La commissione di ricorso è inoltre competente nei casi in cui un agente intende citare in giudizio un altro agente nell'ambito di una giurisdizione nazionale e tale azione è stata impedita dal rifiuto del direttore di sopprimere l'immunità di quest'ultimo.

La commissione di ricorso è inoltre competente a decidere le controversie relative alla propria giurisdizione ai sensi del presente statuto del personale, o eventuali questioni procedurali.

2. Composizione e qualifiche


- a) La commissione di ricorso è composta da un presidente e da due membri. Essi possono farsi sostituire da supplenti. Il presidente o uno dei membri nonché il suo supplente devono avere una formazione giuridica.
- b) Il presidente, il suo supplente, i membri e i loro supplenti sono designati dal consiglio di amministrazione del SATCEN, per un periodo di quattro anni. In caso di indisponibilità, si procede a una nuova designazione per la durata del restante mandato.
- c) I candidati sono proposti dai rappresentanti degli Stati membri che compongono il consiglio di amministrazione del SATCEN. Il direttore può inoltre proporre candidati, tenendo conto delle proposte avanzate dal comitato del personale.
- d) I membri della commissione di ricorso esercitano le loro funzioni in piena indipendenza; non appartengono al personale del SATCEN né a una delegazione di uno Stato membro. Non sollecitano né ricevono direttive da nessuno.
- e) Un membro della commissione di ricorso che ha o sembra avere un conflitto di interessi ai sensi della lettera f) del presente paragrafo rinuncia a partecipare alla decisione sul caso in questione e ne informa il presidente. Una parte può presentare al presidente della commissione di ricorso una richiesta motivata di ricasazione di un membro sulla base di un conflitto di interessi; il presidente, dopo aver sentito il membro in questione, prende una decisione e la comunica per iscritto alla parte. Una richiesta di ricasazione del presidente è rimessa alla decisione di un panel di due membri. Il segretariato della commissione di ricorso comunica la decisione alle parti interessate.
- f) Per «conflitto di interessi» si intende qualsiasi fattore che possa compromettere o dare la ragionevole impressione di compromettere l'abilità del membro di pronunciarsi in indipendenza e imparzialità su un caso assegnatogli.

Un conflitto di interessi emerge quando un caso assegnato a un membro coinvolge uno dei seguenti aspetti:

- i) una persona con cui il membro ha un rapporto personale, familiare o professionale;
 - ii) una questione di cui il membro si è occupato in precedenza in un altro ruolo, tra cui come consulente, consigliere, esperto o testimone;
 - iii) qualsiasi altra circostanza che, agli occhi di un osservatore ragionevole e imparziale, dia l'impressione che la partecipazione del membro alla decisione sulla questione sarebbe inopportuna.
- g) Prima di iniziare a svolgere le proprie funzioni, ogni membro della commissione di ricorso rilascia una dichiarazione in cui afferma che adempie al proprio ruolo in modo imparziale e coscienzioso e si impegna a mantenere la segretezza delle deliberazioni della commissione di ricorso.



- h) Il mandato dettagliato è definito in una lettera di nomina firmata dal segretariato del consiglio di amministrazione del SATCEN.
 - i) Gli emolumenti del presidente, dei membri e dei supplenti sono stabiliti dal consiglio di amministrazione del SATCEN.
 - ii) La commissione di ricorso adotta il proprio regolamento interno fatte salve le disposizioni del presente allegato.
3. Segretariato della commissione di ricorso
- a) Il segretario della commissione di ricorso e il suo supplente sono designati dal direttore tra gli agenti del SATCEN, per un periodo di quattro anni.
 - b) Nell'esercizio delle loro funzioni, il segretario della commissione di ricorso e il suo supplente fungono da cancelliere e sono soggetti solo all'autorità della commissione di ricorso.
 - c) Il segretario della commissione di ricorso è responsabile delle questioni amministrative, incluse le comunicazioni.
 - d) Prima di iniziare a svolgere le proprie funzioni, il segretario della commissione di ricorso e il suo supplente rilasciano la dichiarazione di cui al punto 2, lettera e), del presente allegato.
4. Ricorsi
- a) I ricorsi presentati alla commissione di ricorso sono ricevibili solo se il ricorrente non ha ottenuto preventivamente soddisfazione attraverso un ricorso interno amministrativo presso il direttore.
 - b) Il ricorrente dispone di venti giorni a decorrere dalla data di notifica della decisione che gli arreca pregiudizio o dalla data di rifiuto di una delle parti delle conclusioni del Mediatore per presentare per iscritto una domanda volta a ottenere la revoca o la modifica della decisione in questione da parte della commissione di ricorso. La domanda è rivolta al segretario della commissione di ricorso, che ne notifica la ricezione all'agente, ne informa il direttore del SATCEN e avvia la procedura per riunire la commissione di ricorso.
 - c) I ricorsi devono essere depositati presso il segretariato della commissione di ricorso entro due mesi a decorrere dalla data della notifica della decisione contestata. In casi eccezionali tuttavia, segnatamente in materia di pensioni, la commissione di ricorso può accogliere ricorsi presentati entro un termine di un anno a decorrere dalla notifica della decisione contestata.
 - d) I ricorsi devono essere presentati per iscritto; devono contenere tutti i mezzi invocati dall'interessato ed essere accompagnati da prove documentali.
 - e) I ricorsi non hanno effetto sospensivo delle decisioni contestate, a eccezione dei casi di cui al punto 9, lettera a), del presente allegato.
5. Istruzione dei ricorsi
- a) I ricorsi sono immediatamente comunicati al direttore che è tenuto a formulare osservazioni per iscritto. Entro un mese a decorrere dalla notifica del ricorso al direttore o al suo rappresentante, una copia di tali osservazioni è trasmessa al segretario della commissione di ricorso e al ricorrente. Quest'ultimo dispone di venti giorni lavorativi a decorrere dalla notifica ricevuta da lui o dal suo rappresentante legale per presentare una replica scritta, di cui una copia è immediatamente notificata dal segretario della commissione di ricorso al direttore o al suo rappresentante.
 - b) I ricorsi, le richieste scritte e le prove documentali prodotte, le osservazioni del direttore ed eventualmente la replica dell'interessato sono comunicati ai membri della commissione di ricorso a cura del segretariato entro i tre mesi successivi al deposito del ricorso e almeno quindici giorni prima dell'udienza in cui saranno esaminati.
 - c) La commissione di ricorso può svolgere tutte le indagini che ritiene necessarie, e in particolare può chiedere alle parti di presentare tutti i documenti e tutte le informazioni che ritiene auspicabili per il procedimento.
 - d) La commissione di ricorso può, inoltre, incaricare in ogni momento una persona o un organismo di sua scelta di esibire un parere di un perito.
 - e) Tutte le parti possono proporre alla commissione di ricorso di citare testimoni e possono presentare altri mezzi di prova opportuni. Se richiesto dalla commissione di ricorso, gli agenti compaiono dinanzi a essa, forniscono prove e testimoniano.



6. Convocazione della commissione di ricorso

La commissione di ricorso si riunisce su convocazione del presidente, che definisce il luogo in cui si tiene l'udienza e l'ordine del giorno di ogni seduta.

La data dell'udienza è comunicata dal segretario della commissione di ricorso ai membri del consiglio di amministrazione, al direttore e al ricorrente, con almeno quindici giorni di preavviso. Ai sensi del punto 5, lettera b), del presente allegato, a ogni membro della commissione di ricorso è trasmessa entro lo stesso termine una copia dei fascicoli.

In circostanze normali la commissione di ricorso esamina i ricorsi che le sono sottoposti entro quattro mesi a decorrere dal loro deposito.

Affinché la commissione di ricorso si riunisca validamente devono essere presenti il presidente o il suo supplente e almeno due membri titolari o supplenti.

7. Udienze della commissione di ricorso

- a) Le udienze della commissione di ricorso sono pubbliche (salvo se altrimenti deciso dalla commissione stessa). Le deliberazioni della commissione di ricorso sono segrete.
- b) Il direttore e/o il suo rappresentante, insieme al ricorrente e/o al suo rappresentante legale, assistono all'udienza e possono esporre verbalmente argomentazioni a sostegno dei motivi invocati nelle rispettive memorie scritte.
- c) La commissione di ricorso può richiedere la produzione dei documenti che ritiene utili per l'esame dei ricorsi di cui è investita. I documenti prodotti devono essere trasmessi anche al direttore e al ricorrente.
- d) La commissione di ricorso ascolta le parti e tutti i testimoni la cui deposizione essa ritenga utile per le deliberazioni. Gli agenti citati a deporre sono tenuti a comparire dinanzi alla commissione di ricorso e non possono rifiutarsi di fornire le informazioni richieste.
- e) Il ricorrente ha diritto a un contributo forfettario per le spese di viaggio e di alloggio conformemente all'allegato VI dello statuto del personale.

8. Udienza in contumacia

- a) La commissione di ricorso può decidere di esaminare un caso anche in assenza di una o entrambe le parti, a condizione che la data dell'udienza sia stata debitamente notificata alle parti interessate.
- b) Se una o entrambe le parti, sebbene debitamente convocate, non si presentano dinanzi alla commissione di ricorso senza addurre una motivazione valida, la commissione di ricorso può dichiarare tolta l'udienza e prendere una decisione definitiva.

9. Decisioni della commissione di ricorso

- a) In circostanze eccezionali la commissione di ricorso, con pronuncia provvisoria, può decidere che l'esecuzione della misura contestata sia sospesa fino al momento in cui intervenga la decisione definitiva in conformità della lettera b).
- b) Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti, sono rese per iscritto e motivate. Contro le decisioni non è possibile proporre ricorso e queste diventano esecutive per entrambe le parti un giorno dopo la loro notifica.
- c) Le decisioni possono tuttavia essere oggetto di istanza di rettifica qualora siano viziate da errori materiali o di calcolo e da altre evidenti inesattezze. Le istanze di rettifica devono essere presentate entro sei mesi dalla data in cui è venuto alla luce l'errore.

17CE1465



REGOLAMENTO (UE) 2017/825 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 17 maggio 2017****che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 197, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione deve tenere conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana. Inoltre, a norma dell'articolo 11 TFUE, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nelle politiche dell'Unione nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.
- (2) A norma degli articoli 120 e 121 TFUE, gli Stati membri devono attuare la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione e nell'ambito degli indirizzi di massima formulati dal Consiglio. Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri è quindi una questione di interesse comune.
- (3) Diversi Stati membri sono stati oggetto e continuano a essere oggetto di processi di aggiustamento per correggere squilibri macroeconomici accumulatisi in passato e molti Stati membri fanno fronte a una bassa crescita potenziale. L'Unione ha individuato l'attuazione delle riforme strutturali fra le sue priorità strategiche al fine di avviare la ripresa lungo un percorso sostenibile, sbloccare il potenziale di crescita per rafforzare la capacità di aggiustamento e sostenere il processo di convergenza.


⁽¹⁾ GU C 177 del 18.5.2016, pag. 47.

⁽²⁾ GU C 240 dell'1.7.2016, pag. 49.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 maggio 2017.



- (4) Le riforme sono, per loro stessa natura, processi complessi che richiedono una catena completa di conoscenze e competenze molto specialistiche, nonché una visione a lungo termine. Non è facile intraprendere le riforme strutturali necessarie in diversi settori, poiché spesso il loro impatto si fa sentire solo dopo un certo lasso di tempo. Un'elaborazione e un'attuazione tempestive ed efficienti sono quindi essenziali per le economie colpite dalla crisi o strutturalmente deboli. In tale contesto, negli ultimi anni il sostegno fornito dall'Unione sotto forma di assistenza tecnica è stato importante per sostenere l'aggiustamento economico della Grecia e di Cipro. La titolarità delle riforme strutturali sul campo è essenziale per attuarle con successo.
- (5) Gli Stati membri possono beneficiare di sostegno per affrontare le sfide relative all'elaborazione e all'attuazione di riforme strutturali favorevoli alla crescita, in linea con gli obiettivi economici e sociali dell'Unione. Tali sfide potrebbero essere riconducibili a fattori quali la limitata capacità amministrativa e istituzionale nonché un'applicazione e attuazione inadeguate del diritto dell'Unione.
- (6) L'Unione vanta una considerevole esperienza nella prestazione di sostegno specifico alle amministrazioni nazionali e alle altre autorità degli Stati membri per quanto riguarda sia lo sviluppo delle capacità e azioni analoghe in determinati settori (ad esempio fiscalità, dogane e sostegno alle piccole e medie imprese) che l'attuazione della politica di coesione. L'esperienza acquisita dall'Unione nell'assistere le autorità nazionali ad attuare le riforme dovrebbe essere utilizzata per rafforzare la capacità dell'Unione di fornire sostegno agli Stati membri. Occorre un'azione globale e integrata per fornire sostegno agli Stati membri che intraprendono riforme atte a favorire la crescita e che chiedono l'assistenza dell'Unione a tale riguardo.
- (7) La relazione speciale n. 19/2015 della Corte dei conti europea dal titolo «Per migliorare l'assistenza tecnica fornita alla Grecia, va prestata una maggiore attenzione ai risultati» contiene raccomandazioni utili riguardo alla prestazione di assistenza tecnica da parte della Commissione agli Stati membri. Tali raccomandazioni devono essere prese in considerazione al momento dell'attuazione del sostegno ai sensi del presente regolamento.
- (8) In questo quadro, occorre quindi istituire un programma di sostegno alle riforme strutturali («programma») per rafforzare la capacità degli Stati membri di preparare e attuare riforme amministrative e strutturali volte a stimolare la crescita, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione. Il programma intende contribuire alla realizzazione dei seguenti obiettivi comuni: sostegno alla ripresa economica, coesione e creazione di posti di lavoro, rafforzamento della competitività e della produttività dell'Europa e promozione degli investimenti nell'economia reale. Ciò consentirebbe altresì una risposta più efficace alle sfide economiche e sociali di conseguire un livello elevato di protezione sociale, nonché di servizi sanitari e d'istruzione di alta qualità, di lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
- (9) Il sostegno che la Commissione fornirà, su richiesta degli Stati membri, a norma del programma dovrebbe riguardare, tra l'altro, i settori connessi alla coesione, alla competitività, alla produttività, all'innovazione, alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, all'occupazione e agli investimenti quali: bilancio e fiscalità, funzione pubblica, riforme istituzionali e amministrative, sistemi giudiziari, lotta contro le frodi, la corruzione, il riciclaggio del denaro e l'evasione fiscale, contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, concorrenza, appalti pubblici, partecipazione pubblica alle imprese, processi di privatizzazione, accesso ai finanziamenti, politiche per il settore finanziario, commercio, sviluppo sostenibile, istruzione e formazione, politiche del lavoro, sanità pubblica, asilo, politiche in materia di migrazione, agricoltura, sviluppo rurale e pesca.
- (10) Gli Stati membri dovrebbero poter chiedere alla Commissione, nell'ambito del programma, un sostegno per l'attuazione di riforme nell'ambito dei processi di governance economica, in particolare quelle oggetto delle raccomandazioni specifiche per paese formulate in sede di semestre europeo, nonché di altre azioni connesse all'attuazione del diritto dell'Unione e in relazione all'attuazione dei programmi di aggiustamento economico. Essi dovrebbero inoltre poter chiedere sostegno in relazione alle riforme intraprese di propria iniziativa per garantire la coesione, gli investimenti, la crescita sostenibile, la creazione di posti di lavoro e la competitività. La Commissione potrebbe fornire orientamenti sui principali elementi della richiesta di sostegno.
- (11) In seguito a un dialogo con lo Stato membro richiedente, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione dovrebbe esaminare la richiesta, tenendo conto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria, e stabilire il sostegno da fornire in funzione dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del supporto necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici



e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. Sulla base di tale analisi e tenendo conto delle azioni e attività esistenti finanziate dai fondi o dai programmi dell'Unione, la Commissione dovrebbe giungere a un accordo con lo Stato membro interessato sugli ambiti prioritari, sugli obiettivi, su un calendario indicativo, sulla portata del sostegno da fornire e sul contributo finanziario globale stimato per tale sostegno, da definire in un piano di cooperazione e di sostegno.


- (12) Anche a fini di trasparenza, la Commissione dovrebbe, alle condizioni di cui al presente regolamento, trasmettere i piani di cooperazione e sostegno al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (13) La Commissione dovrebbe, con il consenso dello Stato membro che desidera ricevere sostegno, poter organizzare la prestazione di sostegno in cooperazione con organizzazioni europee e internazionali o con altri Stati membri che abbiano concordato di fungere da partner per le riforme. Lo Stato membro che desidera ricevere sostegno dovrebbe, per un determinato settore o determinati settori di sostegno, poter concludere un partenariato con uno o più Stati membri quali partner per le riforme, per contribuire alla definizione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, predisporre un'assistenza di elevata qualità o sorvegliare l'attuazione delle strategie e dei progetti. Mentre la responsabilità per le riforme spetta allo Stato membro che desidera ricevere sostegno, i partner per le riforme o altri Stati membri, o entrambi, che prestano sostegno dovrebbero poter contribuire a una positiva attuazione del programma.
- (14) Le comunicazioni della Commissione del 19 ottobre 2010 dal titolo «Revisione del bilancio dell'Unione europea» e del 29 giugno 2011 dal titolo «Un bilancio per la strategia Europa 2020» sottolineano l'importanza di concentrare i finanziamenti su attività e misure che presentino un evidente valore aggiunto europeo, ossia in cui l'intervento dell'Unione possa dare un contributo supplementare rispetto all'azione dei soli Stati membri. In questo quadro, le azioni e le attività di supporto condotte nell'ambito del programma dovrebbero quindi garantire complementarità e sinergia con altri programmi e altre politiche a livello regionale, nazionale, dell'Unione e internazionale, come opportuno. Le azioni e le attività previste dal programma dovrebbero consentire di sviluppare e attuare soluzioni che affrontino le sfide nazionali, al livello appropriato, con un'incidenza a livello transfrontaliero e dell'Unione, e che siano in grado di contribuire alla coesione sociale, economica e territoriale. Le azioni e le attività previste dal programma dovrebbero altresì contribuire al conseguimento di un'attuazione coerente e uniforme del diritto dell'Unione. Inoltre, esse dovrebbero anche contribuire all'ulteriore sviluppo della fiducia e alla promozione della cooperazione con la Commissione e tra Stati membri. L'Unione si trova inoltre in una posizione più favorevole, rispetto agli Stati membri, sia per offrire una piattaforma per la messa a disposizione e la condivisione delle buone prassi tra pari che per la mobilitazione delle competenze.
- (15) Occorre fissare una dotazione finanziaria per il programma, in modo da allinearne la durata con quella del quadro finanziario pluriennale stabilito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (16) La dotazione finanziaria del programma dovrebbe essere costituita da risorse finanziarie dedotte dalle assegnazioni per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione a norma dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 ⁽²⁾ e (UE) n. 1305/2013 ⁽³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio. Per consentire tale detrazione per questo programma specifico e fatte salve eventuali proposte future, occorre modificare i regolamenti suddetti.
- (17) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽⁴⁾. Il finanziamento del programma attraverso lo storno di dotazioni a titolo dell'assistenza tecnica su

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).


⁽⁴⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.



iniziativa della Commissione a norma dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 dovrebbe essere considerato unicamente una soluzione *una tantum* e non dovrebbe creare un precedente per il finanziamento di future iniziative.

- (18) Gli Stati membri che chiedono sostegno dovrebbero avere la possibilità di contribuire, su base volontaria, alla dotazione finanziaria del programma con finanziamenti aggiuntivi. Allo stato attuale, il regolamento (UE) n. 1303/2013 limita la possibilità di trasferire le risorse destinate all'assistenza tecnica su iniziativa di uno Stato membro agli Stati membri con difficoltà di bilancio temporanee. Il regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbe quindi essere modificato per consentire agli Stati membri di partecipare finanziariamente al programma. Le risorse trasferite dal bilancio dell'Unione dovrebbero essere utilizzate per sostenere azioni che contribuiscano a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva negli Stati membri interessati.
- (19) Il presente regolamento dovrebbe essere attuato nel rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ (il «regolamento finanziario»). A tal fine la Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro annuali e informarne il Parlamento europeo e il Consiglio. I programmi di lavoro annuali dovrebbero definire le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici del programma, i criteri di selezione e di attribuzione delle sovvenzioni, nonché tutti gli altri elementi necessari.
- (20) In vista dell'importanza di aiutare gli Stati membri a portare avanti e attuare le riforme strutturali, istituzionali e amministrative, è necessario autorizzare un tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni fino al 100 % dei costi ammissibili per conseguire gli obiettivi del programma, garantendo al tempo stesso il rispetto dei principi di cofinanziamento e assenza di scopo di lucro.
- (21) Nei casi urgenti imprevisi e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo, su richiesta di uno Stato membro che desidera ricevere sostegno, la Commissione dovrebbe poter adottare misure speciali, per una parte limitata del programma di lavoro annuale e per un periodo limitato di tempo fino a sei mesi, in conformità degli obiettivi e delle azioni ammissibili nell'ambito del programma, per aiutare le autorità nazionali a coprire tali necessità urgenti.
- (22) Per garantire un'allocazione efficiente e coerente dei fondi provenienti dal bilancio dell'Unione e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese nell'ambito del programma dovrebbero essere complementari e aggiungersi ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa. In particolare, la Commissione e lo Stato membro interessato dovrebbero assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, un coordinamento efficace, a livello di Unione e nazionale e in tutte le fasi del processo, per garantire coerenza, complementarità e sinergia fra le fonti di finanziamento che sostengono azioni strettamente legate al programma negli Stati membri interessati, segnatamente con le misure finanziate dai fondi e dai programmi dell'Unione negli Stati membri. La Commissione dovrebbe compiere il massimo sforzo per garantire la complementarità e le sinergie con il sostegno che è fornito da organizzazioni internazionali pertinenti.
- (23) Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione di irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie.
- (24) Al fine di facilitare la valutazione del programma si dovrebbe creare dall'inizio un quadro adeguato e trasparente per il monitoraggio dell'attuazione delle azioni e dei risultati raggiunti. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di monitoraggio annuale sull'attuazione del programma, comprensiva di informazioni sulle richieste di sostegno presentate dagli Stati membri, sull'analisi dell'applicazione dei criteri per la valutazione delle richieste di sostegno, sui piani di cooperazione e di sostegno, sulla partecipazione dei partner per le riforme e sulle misure speciali adottate. Si dovrebbe effettuare una valutazione intermedia indipendente relativa al raggiungimento degli obiettivi del programma, all'efficienza dell'utilizzo delle

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).



sue risorse e al suo valore aggiunto a livello europeo. Una valutazione indipendente ex post dovrebbe inoltre esaminare l'impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del programma. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su indicatori che ne misurino gli effetti.

- (25) Al fine di adeguare l'elenco degli indicatori che misurano la realizzazione degli obiettivi del programma in base all'esperienza acquisita durante la sua attuazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽¹⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (26) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda l'adozione dei programmi di lavoro annuali.
- (27) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali, quali definite nel presente regolamento, per l'attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, le strutture di governance o l'amministrazione pubblica e l'economia e i settori sociali, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente, trasparente ed efficace dei fondi dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, in quanto la portata del sostegno deve essere concordata con lo Stato membro interessato.
- (28) Per consentire la tempestiva applicazione delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Istituzione e durata del programma

Il presente regolamento istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali («programma») per il periodo che va dal 20 maggio 2017 al 31 dicembre 2020.


Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «Stato membro beneficiario»: uno Stato membro che riceve sostegno dall'Unione nell'ambito del programma;

⁽¹⁾ GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.



- 2) «fondi dell'Unione»: i fondi strutturali e d'investimento europei di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il Fondo di aiuti europei agli indigenti istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi istituito, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, dal regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti istituito, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, dal regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾;
- 3) «autorità nazionale»: una o più autorità nazionali, incluse le autorità a livello regionale e locale, che cooperano in uno spirito di partenariato in conformità del quadro giuridico e istituzionale degli Stati membri;
- 4) «organizzazione internazionale»: un'organizzazione internazionale del settore pubblico istituita mediante un accordo internazionale, come anche le agenzie specializzate istituite da una siffatta organizzazione, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento finanziario; le organizzazioni assimilate a un'organizzazione internazionale sono considerate organizzazioni internazionali in linea con il regolamento finanziario;
- 5) «organizzazioni europee»: la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti, di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento finanziario.

Articolo 3

Valore aggiunto europeo


1. Il programma finanzia azioni e attività con un valore aggiunto europeo. A tal fine, la Commissione garantisce che le azioni e le attività selezionate per il finanziamento producano risultati che, conformemente al principio di sussidiarietà, presentano un valore aggiunto europeo e verifica che tale valore sia effettivamente ottenuto.
2. Le azioni e le attività del programma garantiscono un valore aggiunto europeo, in particolare attraverso:
 - a) lo sviluppo e l'attuazione di soluzioni volte ad affrontare le sfide locali, regionali o nazionali che incidono sulle sfide a livello transfrontaliero o dell'Unione, e che possono altresì contribuire alla coesione sociale, economica e territoriale;
 - b) la loro complementarità e sinergia con altri programmi e politiche dell'Unione a livello regionale, nazionale, dell'Unione e internazionale, come opportuno;
 - c) il loro contributo all'attuazione coerente e uniforme del diritto e delle politiche dell'Unione, come anche alla promozione di valori europei, compresa la solidarietà;
 - d) il loro contributo alla condivisione delle buone prassi, anche nella prospettiva di accrescere la visibilità dei programmi di riforma, e alla creazione di una piattaforma e di una rete di competenze a livello dell'Unione;
 - e) la promozione della fiducia reciproca tra gli Stati membri beneficiari e la Commissione e della collaborazione fra gli Stati membri.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).



Articolo 4

Obiettivo generale

L'obiettivo generale del programma è contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali favorevoli alla crescita negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l'attuazione di misure volte a riformare e a rafforzare le istituzioni, la governance, l'amministrazione pubblica, e l'economia e i settori sociali in risposta a sfide economiche e sociali, onde promuovere la coesione, la competitività, la produttività, la crescita sostenibile, la creazione di posti di lavoro e gli investimenti, in particolare nell'ambito dei processi di governance economica, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente, efficace e trasparente dei fondi dell'Unione.

Articolo 5


Obiettivi specifici e ambito di applicazione del programma

1. Per conseguire l'obiettivo generale di cui all'articolo 4, il programma si prefigge i seguenti obiettivi specifici, che devono essere perseguiti in stretta cooperazione con gli Stati membri beneficiari:

- a) sostenere le iniziative delle autorità nazionali volte a strutturare le riforme in funzione delle loro priorità, tenendo conto delle condizioni di partenza e degli effetti socioeconomici previsti;
- b) aiutare le autorità nazionali a migliorare la loro capacità di elaborare, sviluppare e attuare politiche e strategie di riforma e a seguire un approccio integrato per garantire la coerenza tra obiettivi e mezzi in tutti i settori;
- c) aiutare le autorità nazionali a definire e applicare processi e metodi appropriati tenendo conto delle buone prassi e dell'esperienza acquisita da altri paesi nell'affrontare situazioni analoghe;
- d) assistere le autorità nazionali a migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione delle risorse umane tra l'altro rafforzando le conoscenze e delle competenze professionali e stabilendo chiare responsabilità.

2. Gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 riguardano settori connessi alla coesione, alla competitività, alla produttività, all'innovazione, a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, all'occupazione e agli investimenti, tra cui in particolare uno o più dei seguenti:

- a) gestione delle finanze e dei beni pubblici, procedura di bilancio, gestione del debito e amministrazione delle entrate;
- b) riforma istituzionale e sviluppo di una cultura del servizio presso la pubblica amministrazione, ove opportuno anche attraverso la semplificazione normativa, presenza effettiva dello Stato di diritto, riforma dei sistemi giudiziari e rafforzamento della lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro;
- c) contesto imprenditoriale (incluso per le PMI), reindustrializzazione, sviluppo del settore privato, investimenti, partecipazione pubblica alle imprese, processi di privatizzazione, commercio e investimenti diretti esteri, concorrenza e appalti pubblici, sviluppo settoriale sostenibile e sostegno all'innovazione e alla digitalizzazione;
- d) istruzione e formazione; politiche del mercato del lavoro, incluso il dialogo sociale, per la creazione di posti di lavoro; la lotta alla povertà; la promozione dell'inclusione sociale; sistemi di previdenza e assistenza sociale; sanità pubblica e sistemi di assistenza sanitaria; come pure la coesione e le politiche in materia di asilo, migrazione e frontiere;
- e) politiche per l'attuazione dell'azione per il clima, la promozione dell'efficienza energetica e il conseguimento della diversificazione energetica, nonché per il settore agricolo, la pesca e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali;
- f) politiche per il settore finanziario, compresi la promozione dell'alfabetizzazione finanziaria, la stabilità finanziaria, l'accesso ai finanziamenti e i prestiti all'economia reale; produzione, diffusione e attento monitoraggio di dati e statistiche; nonché politiche di contrasto all'evasione fiscale.



Articolo 6

Azioni ammissibili


Al fine di perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, il programma finanzia, in particolare, i tipi di azioni seguenti:

- a) consulenze in materia di indicazioni strategiche, modifica delle politiche e formulazione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, nonché in materia di riforme legislative, istituzionali, strutturali e amministrative;
- b) messa a disposizione, per brevi o lunghi periodi, di esperti anche residenti incaricati di svolgere compiti in ambiti specifici o di eseguire attività operative, all'occorrenza con un supporto di interpretazione, traduzione e cooperazione, assistenza amministrativa e fornitura di infrastrutture e attrezzature;
- c) sviluppo delle capacità istituzionali, amministrative o settoriali e relative azioni di sostegno a tutti i livelli di governance, anche, se del caso, contribuendo al conferimento di poteri e responsabilità alla società civile, in particolare:
 - i) seminari, conferenze e workshop;
 - ii) visite di lavoro organizzate negli Stati membri interessati o in paesi terzi per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze nelle materie pertinenti; e
 - iii) azioni di formazione e sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo per sviluppare le conoscenze e le competenze professionali correlate alle riforme pertinenti;
- d) raccolta di dati e statistiche, definizione di metodi comuni nonché, se del caso, di indicatori o parametri di riferimento;
- e) organizzazione di un sostegno operativo locale in ambiti quali l'asilo, la migrazione e il controllo delle frontiere;
- f) sviluppo di capacità informatiche: consulenze in materia di sviluppo, manutenzione, gestione e controllo di qualità delle infrastrutture e delle applicazioni informatiche necessarie per attuare le riforme pertinenti, nonché consulenze in materia di programmi volti alla digitalizzazione dei servizi pubblici;
- g) studi, ricerca, analisi e indagini, valutazioni e stime d'impatto e lo sviluppo e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico;
- h) progetti di comunicazione, attività di apprendimento, collaborazione, sensibilizzazione e divulgazione e lo scambio di buone prassi; organizzazione di campagne di sensibilizzazione e d'informazione, di campagne ed eventi mediatici, comprese la comunicazione istituzionale e la comunicazione attraverso le reti sociali, ove opportuno;
- i) raccolta e pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni e risultati relativi al programma, anche mediante lo sviluppo, la gestione e l'aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie della comunicazione e dell'informazione;
- j) qualsiasi altra attività pertinente a sostegno degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5.

Articolo 7

Richiesta di sostegno

1. Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno a titolo del programma presentano una richiesta in tal senso alla Commissione indicando i settori e le priorità per il sostegno nell'ambito del programma a norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Tale richiesta deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno civile. La Commissione può fornire orientamenti riguardo ai principali elementi da includere nella richiesta di sostegno.



2. Nel rispetto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria e in seguito a un dialogo con lo Stato membro, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione esamina la richiesta di sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del sostegno necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socio-economici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro.

Sulla base di tale analisi e tenendo conto delle azioni e delle attività esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione, la Commissione giunge a un accordo con lo Stato membro interessato sugli ambiti prioritari per il sostegno, gli obiettivi, un calendario indicativo, la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale stimato a tale sostegno, da definire in un piano di cooperazione e sostegno.

3. Le richieste di sostegno presentate possono riguardare:

- a) l'attuazione delle riforme che gli Stati membri intraprendono di propria iniziativa, in particolare per garantire la crescita economica sostenibile e la creazione di posti di lavoro;
- b) l'attuazione dei programmi di aggiustamento economico per gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria dall'Unione a titolo degli strumenti esistenti, in particolare a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ per gli Stati membri della zona euro e del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio ⁽²⁾ per gli Stati non membri della zona euro;
- c) l'attuazione di riforme atte a sostenere la crescita nell'ambito dei processi di governance economica, in particolare quelle oggetto delle raccomandazioni specifiche per paese formulate in sede di semestre europeo, o di azioni connesse con l'attuazione del diritto dell'Unione.

Articolo 8

Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio sui piani di cooperazione e di sostegno

1. Previo consenso dello Stato membro beneficiario, la Commissione trasmette senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio il piano di cooperazione e di sostegno. Lo Stato membro beneficiario può rifiutare di dare il suo consenso in caso di informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici.

2. Cionondimeno, la Commissione trasmette il piano di cooperazione e di sostegno al Parlamento europeo nelle circostanze seguenti:

- a) non appena lo Stato membro beneficiario ha occultato tutte le informazioni sensibili o riservate, la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici;
- b) dopo un periodo di tempo ragionevole, quando la divulgazione delle informazioni pertinenti non incida negativamente sull'attuazione delle misure di sostegno previste dal programma, e comunque entro due mesi dalla realizzazione di dette misure nel quadro del piano di cooperazione e di sostegno.

Articolo 9

Organizzazione del sostegno e partner per le riforme

1. La Commissione può, con il consenso dello Stato membro beneficiario, organizzare il sostegno ai sensi del programma in collaborazione con gli altri Stati membri o con le organizzazioni europee e internazionali.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).



2. Lo Stato membro beneficiario può concludere, coordinandosi con la Commissione, un partenariato con uno o più altri Stati membri, che fungono da partner per le riforme in relazione a settori specifici. Coordinandosi con la Commissione, e sulla base di un'intesa reciproca con lo Stato membro beneficiario e la Commissione, un partner per le riforme contribuisce alla definizione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, predispone un'assistenza di qualità o sorveglia l'attuazione delle strategie e dei progetti.

Articolo 10

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma è fissata a 142 800 000 EUR a prezzi correnti.
2. La dotazione finanziaria del programma può coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione del programma e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate alle tecnologie dell'informazione destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del programma.
3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 11

Altri contributi finanziari al bilancio del programma

1. Oltre alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 10, il programma può essere finanziato mediante contributi aggiuntivi volontari degli Stati membri.
2. I contributi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono consistere in contributi dalle risorse previste per l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri, a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e trasferite a norma dell'articolo 25 del medesimo regolamento.
3. I contributi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sono utilizzati per sostenere azioni che contribuiscano ad attuare la strategia dell'UE per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il contributo versato da uno Stato membro beneficiario a norma del paragrafo 2 è utilizzato esclusivamente in tale Stato membro.

Articolo 12


Esclusione del doppio finanziamento

Le azioni finanziate a norma del presente regolamento possono ricevere sostegno da altri programmi, strumenti o fondi previsti nel bilancio dell'Unione, purché tale sostegno non copra le stesse voci di spesa.

Articolo 13

Attuazione del programma

1. La Commissione attua il programma conformemente al regolamento finanziario.



2. Le misure previste dal programma possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone diverse dagli Stati membri a norma dell'articolo 60 del regolamento finanziario. In particolare, il sostegno finanziario dell'Unione a favore delle azioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento assume la forma di:

- a) sovvenzioni, comprese le sovvenzioni destinate alle autorità nazionali degli Stati membri;
- b) contratti di appalti pubblici;
- c) rimborso delle spese sostenute dagli esperti esterni, compresi gli esperti dalle autorità nazionali, regionali o locali degli Stati membri che forniscono o ricevono il sostegno;
- d) contributi a fondi fiduciari istituiti da organizzazioni internazionali; e
- e) azioni realizzate in gestione indiretta.

3. Le sovvenzioni possono essere concesse alle autorità nazionali degli Stati membri, al gruppo della Banca europea per gli investimenti, a organizzazioni internazionali, a organismi pubblici o privati e a entità aventi la propria sede legale:

- a) negli Stati membri; e
- b) nei paesi dell'Associazione europea di libero scambio firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo, alle condizioni da esso stabilite.

Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni può arrivare al 100 % dei costi ammissibili, fatti salvi i principi di cofinanziamento e assenza di scopo di lucro.

4. Il sostegno può essere fornito anche da singoli esperti, che possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate nell'ambito del programma, laddove ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5.

5. Ai fini dell'attuazione del programma la Commissione adotta programmi di lavoro annuali mediante atti di esecuzione e informa il Parlamento europeo e il Consiglio al riguardo. Nei programmi di lavoro annuali sono specificate le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento, i criteri di selezione e di attribuzione delle sovvenzioni, e tutti gli elementi richiesti dal regolamento finanziario.

6. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, una parte limitata dei programmi di lavoro annuali è prevista per misure speciali nei casi urgenti imprevisi e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo. La Commissione può adottare, su richiesta di uno Stato membro che desidera ricevere sostegno, misure speciali in conformità degli obiettivi e delle azioni definiti nel presente regolamento per aiutare le autorità nazionali a coprire le necessità urgenti. Dette misure speciali sono di natura temporanea e non sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2. Le misure speciali prendono fine dopo sei mesi e possono essere sostituite da un sostegno conforme alle condizioni di cui all'articolo 7.

Articolo 14

Coordinamento e complementarità

1. Nell'ambito delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri beneficiari promuovono le sinergie e assicurano un effettivo coordinamento tra il programma e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, in particolare con le misure finanziate dai fondi dell'Unione. A tal fine essi:

- a) garantiscono complementarità e sinergia tra i diversi strumenti a livello dell'Unione, nazionale e, se del caso, regionale, specie per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;
- b) ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi; e



- c) garantiscono una stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione a livello dell'Unione, nazionale e, se del caso, regionale, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate.
2. La Commissione compie il massimo sforzo per garantire la complementarità e le sinergie con il sostegno fornito da altre organizzazioni internazionali pertinenti.
3. I programmi di lavoro annuali pertinenti possono fungere da quadro di coordinamento quando è previsto il sostegno in uno degli ambiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 15

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta opportuni provvedimenti volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate o non correttamente utilizzate e, se del caso, sanzioni amministrative ed economiche effettive e proporzionate.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del programma.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 ⁽¹⁾, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi a finanziamenti dell'Unione.

Fatti salvi il primo e secondo comma, sia gli accordi di cooperazione con organizzazioni internazionali che le convenzioni, le decisioni e i contratti di sovvenzione conclusi in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni e controlli e verifiche sul posto.

Articolo 16


Monitoraggio e valutazione

1. La Commissione verifica l'attuazione delle azioni finanziate dal programma e misura il raggiungimento dell'obiettivo generale di cui all'articolo 4 e degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in base agli indicatori specificati nell'allegato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 17 riguardo alle modifiche dell'elenco di indicatori riportato nell'allegato.

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di monitoraggio annuale sull'attuazione del programma. Tale relazione comprende informazioni su:
- le richieste di sostegno presentate dagli Stati membri, di cui all'articolo 7, paragrafo 1;
 - le analisi dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 2, utilizzate per analizzare le richieste di sostegno presentate dagli Stati membri;

⁽¹⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).



- c) i piani di cooperazione e di sostegno, di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
- d) la partecipazione dei partner per le riforme, di cui all'articolo 9; e
- e) le misure speciali adottate, di cui all'articolo 13, paragrafo 6.

La Commissione presenta altresì al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia indipendente, entro la metà del 2019, e una relazione di valutazione ex post indipendente, entro il 31 dicembre 2021.

3. La relazione di valutazione intermedia contiene informazioni sulla realizzazione degli obiettivi del programma, l'efficienza dell'uso delle risorse, il valore aggiunto europeo del programma. Essa verifica inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. La relazione di valutazione ex post valuta il programma nel suo complesso e contiene informazioni sul suo impatto nel lungo periodo.

Articolo 17

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 20 maggio 2017 al 31 dicembre 2020.
3. La delega di potere di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18

Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

1) l'articolo 25 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Gestione dell'assistenza tecnica per gli Stati membri»;



b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Su richiesta di uno Stato membro a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), una quota delle risorse previste all'articolo 59 del presente regolamento e programmate in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo può, di concerto con la Commissione, essere trasferita all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l'attuazione di misure collegate allo Stato membro in questione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, terzo comma, lettera l), del presente regolamento con gestione diretta o indiretta.

(*) Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).»

c) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Uno Stato membro chiede il trasferimento di cui al paragrafo 1 per un anno civile entro il 31 gennaio dell'anno in cui deve essere effettuato il trasferimento. La richiesta è corredata di una proposta di modifica del programma o dei programmi da cui sarà effettuato il trasferimento. Le modifiche corrispondenti sono effettuate nell'accordo di partenariato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, che fissa l'importo totale trasferito ogni anno alla Commissione.»;

d) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Alle risorse trasferite da uno Stato membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo si applica la regola del disimpegno di cui all'articolo 136 del presente regolamento e all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1306/2013.»;

2) all'articolo 58, paragrafo 1, terzo comma, il punto l) è sostituita dal seguente:

«l) azioni finanziate a norma del regolamento (UE) 2017/825 per contribuire a realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.»;

3) all'articolo 91, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Lo 0,35 % delle risorse globali previa detrazione del sostegno al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, e dell'aiuto per i più indigenti di cui all'articolo 92, paragrafo 7, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Un massimo di 112 233 000 EUR a prezzi correnti è assegnato al programma di sostegno alle riforme strutturali istituito dal regolamento (UE) 2017/825 per essere utilizzati in funzione dell'ambito di applicazione e della finalità del programma stesso.».


Articolo 19

Modifica del regolamento (UE) n. 1305/2013

All'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il FEASR può utilizzare fino allo 0,25 % della propria dotazione annuale per finanziare, su iniziativa e/o per conto della Commissione, le attività menzionate all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013, compresi i costi di avviamento e di esercizio della Rete europea per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 52 del presente regolamento e della rete PEI di cui all'articolo 53 del presente regolamento. Di questo importo, 30 567 000 EUR a prezzi correnti sono assegnati al programma di sostegno alle riforme strutturali istituito dal regolamento (EU) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) per essere utilizzati in funzione dell'ambito di applicazione e della finalità del programma stesso.

(*) Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).»



*Articolo 20***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 17 maggio 2017

Per il Parlamento europeo


Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA



ALLEGATO


Indicatori

Il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 e all'articolo 5, paragrafo 1, sarà valutato sulla base degli indicatori seguenti:

- a) numero e tipo di autorità nazionali, servizi dell'amministrazione e altri enti pubblici, come i ministeri nazionali o le autorità di regolamentazione di ogni Stato membro beneficiario, ai quali è stato fornito sostegno nell'ambito del programma;
- b) numero e tipo di fornitori di sostegno quali enti pubblici, organismi di diritto pubblico od organismi di diritto privato con una missione di servizio pubblico, organizzazioni internazionali, per obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario;
- c) numero e tipo di azioni eseguite ammissibili ai sensi dell'articolo 6, quali messa a disposizione di esperti, azioni di formazione o seminari ecc., ripartite per:
 - i) raccomandazioni specifiche per paese o azioni pertinenti connesse all'attuazione del diritto dell'Unione, ai programmi di aggiustamento economico e alle riforme intraprese su iniziativa degli Stati membri;
 - ii) obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario;
 - iii) fornitori di sostegno quali enti pubblici, organismi di diritto pubblico od organismi di diritto privato con una missione di servizio pubblico, o organizzazioni internazionali;
 - iv) destinatari del sostegno nello Stato membro beneficiario, ad esempio le autorità nazionali;
- d) numero e tipo di dispositivi politici e giuridici, come memorandum d'intesa o lettere di intenti, accordi e contratti, conclusi tra la Commissione, i partner per le riforme, a seconda dei casi, e i fornitori di sostegno per attività previste dal programma, suddivisi per obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario;
- e) numero di iniziative strategiche (ad esempio piani d'azione, tabelle di marcia, orientamenti, raccomandazioni e atti legislativi raccomandati) adottate, ripartite per obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario a seguito di attività pertinenti sostenute dal programma;
- f) numero di misure attuate per settore e Stato membro beneficiario a seguito delle azioni di supporto realizzate nell'ambito del programma, suddivise tra raccomandazioni specifiche per paese o azioni pertinenti connesse all'attuazione del diritto dell'Unione, ai programmi di aggiustamento economico e alle riforme intraprese su iniziativa degli Stati membri;
- g) riscontri pervenuti dalle autorità nazionali, dai servizi dell'amministrazione e da altri enti pubblici che hanno ricevuto sostegno nell'ambito del programma nonché, se disponibili, da altri portatori di interesse o partecipanti sui risultati o sull'impatto delle azioni realizzate nell'ambito del programma per obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario, eventualmente corroborati da dati quantitativi o empirici;
- h) riscontri pervenuti dai fornitori di sostegno sui risultati o sull'impatto del sostegno fornito nell'ambito del programma in relazione all'obiettivo specifico e al settore in cui sono intervenuti, ripartiti per Stato membro beneficiario, eventualmente corroborati da dati quantitativi o empirici;
- i) evoluzione dei pareri delle parti interessate in merito al contributo dato dal programma all'attuazione delle riforme per obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario, eventualmente corroborati da dati quantitativi o empirici; e
- j) numero degli obiettivi del piano di cooperazione e sostegno che sono stati conseguiti dallo Stato membro beneficiario grazie, tra l'altro, al sostegno ricevuto dal programma.

Tali indicatori saranno utilizzati in funzione dei dati e delle informazioni disponibili, compresi gli opportuni dati quantitativi o empirici.

In aggiunta, è condotta dalla Commissione un'analisi qualitativa che stabilisce il legame tra il sostegno a titolo del programma, misurato a partire dalle informazioni fornite da tali indicatori, e le riforme istituzionali, amministrative e strutturali dello Stato membro beneficiario, con lo scopo di rafforzare la competitività, la produttività, la crescita, l'occupazione, la coesione e gli investimenti.



REGOLAMENTO (UE) 2017/826 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 17 maggio 2017****che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento di consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 169, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,


visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione contribuisce ad assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori e a porre i consumatori al centro del mercato interno, tramite il sostegno e l'integrazione delle politiche degli Stati membri, nell'ottica di assicurare che i cittadini possano beneficiare appieno del mercato interno e, nel farlo, che i loro interessi giuridici ed economici siano tenuti in considerazione e tutelati adeguatamente. Il funzionamento corretto e affidabile del settore dei servizi finanziari costituisce un elemento chiave del mercato interno e delle sue capacità transfrontaliere. A tal fine è necessario un quadro solido per la regolamentazione e la vigilanza, che garantisca la stabilità finanziaria e contemporaneamente favorisca un'economia sostenibile. Al tempo stesso, un funzionamento corretto e affidabile del settore dei servizi finanziari dovrebbe assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari, tra cui investitori al dettaglio, risparmiatori, titolari di polizze assicurative, sottoscrittori e beneficiari di fondi pensione, singoli azionisti, mutuatari e PMI.
- (2) A partire dal 2007, la fiducia degli utenti finali dei servizi finanziari, in particolare quella dei consumatori, è stata minata dalla crisi economica e finanziaria. Pertanto, per ripristinare la loro fiducia nella solidità del settore finanziario e per contribuire alle sue migliori prassi, è importante aumentare il livello di partecipazione attiva e di coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari, tra cui investitori al dettaglio, risparmiatori, titolari di polizze assicurative, sottoscrittori e beneficiari di fondi pensione, mutuatari e PMI, nonché dei portatori di interessi che rappresentano i loro interessi nell'ambito della definizione delle politiche dell'Unione e di altre politiche multilaterali pertinenti nel settore finanziario.
- (3) Al fine di conseguire tali obiettivi, a seguito di un'iniziativa del Parlamento europeo trasversale tra i partiti, la Commissione ha avviato alla fine del 2011 un progetto pilota inteso a finanziare lo sviluppo di un centro di consulenza finanziaria a vantaggio dei consumatori, degli altri utenti finali e dei portatori di interessi che rappresentano i loro interessi, per migliorare la capacità di questi soggetti di partecipare alla definizione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari e di favorire lo sviluppo di un sistema bancario resiliente. Tra i principali obiettivi del progetto pilota: assicurare che i responsabili politici dell'Unione, in sede di elaborazione di nuovo diritto dell'Unione, abbiano a disposizione opinioni diverse da quelle espresse dagli operatori del settore finanziario, che gli interessi dei consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari trovino riscontro nel nuovo diritto dell'Unione, che il pubblico sia meglio informato sulle questioni in gioco nella regolamentazione finanziaria, promuovendo l'alfabetizzazione finanziaria, e che sia rafforzata la partecipazione attiva dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari alla definizione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari, conseguendo così un diritto dell'Unione equilibrato.


⁽¹⁾ GU C 34 del 2.2.2017, pag. 117.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 maggio 2017.



- (4) Di conseguenza, tra il 2012 e il 2015, e a seguito di un invito a presentare proposte, la Commissione ha concesso sovvenzioni di funzionamento a due enti senza scopo di lucro: Finance Watch e Better Finance. Tali sovvenzioni sono state concesse nel 2012 e nel 2013 sotto forma di un progetto pilota della durata di due anni, e dal 2014 nel contesto di un'azione preparatoria. Inoltre, nel 2016 si è deciso di fornire sovvenzioni per azioni anziché sovvenzioni di funzionamento, poiché le sovvenzioni per azioni garantiscono un miglior controllo della spesa a carico del bilancio dell'Unione. Poiché a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ si può ricorrere ad un'azione preparatoria soltanto per un massimo di tre anni consecutivi, è necessario un atto legislativo affinché il finanziamento di tali azioni a partire dal 2017 disponga di una base giuridica.
- (5) Finance Watch è stata costituita con sovvenzioni dell'Unione nel 2011 come associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga. Il suo compito è difendere gli interessi della società civile nel settore finanziario. A seguito delle sovvenzioni dell'Unione, Finance Watch è riuscita in tempi brevi a formare una squadra di esperti qualificati, in grado di condurre studi, analisi politiche e attività di comunicazione nel settore dei servizi finanziari.
- (6) Better Finance è il prodotto di successive ristrutturazioni e della modifica della denominazione di federazioni europee preesistenti costituite da investitori e azionisti a partire dal 2009. Grazie alle sovvenzioni dell'Unione, l'organizzazione ha istituito un centro di consulenza finanziaria incentrato principalmente sugli interessi di consumatori, singoli investitori, singoli azionisti, risparmiatori e altri utenti dei servizi finanziari, in linea con la propria base associativa e le proprie risorse.
- (7) La valutazione svolta nel 2015 del progetto pilota e della successiva azione preparatoria è giunta alla conclusione che gli obiettivi sono stati generalmente raggiunti. Finance Watch e Better Finance hanno lavorato su settori complementari e si sono rivolte a un pubblico diverso. Tuttavia le loro attività hanno coperto la maggior parte del programma finanziario dell'Unione dal 2012 e, nella misura consentita dalle risorse a loro disposizione, Finance Watch e Better Finance si sono adoperate per espandere la loro attività in modo da ottenere un'ampia copertura geografica nell'Unione.
- (8) Entrambe le organizzazioni hanno fornito alle attività dei loro membri nazionali e ai consumatori dell'Unione un valore aggiunto. Le organizzazioni nazionali che si occupano di un'ampia gamma di questioni inerenti ai consumatori presentano spesso una carenza di competenze tecniche nei settori specificamente connessi ai servizi finanziari e ai relativi processi di definizione delle politiche dell'Unione. Inoltre, ad oggi non sono state individuate organizzazioni analoghe a livello dell'Unione. Benché la valutazione del progetto pilota abbia evidenziato che nessun altro richiedente ha risposto ai successivi inviti annuali a presentare proposte che hanno avuto luogo dal 2012, al termine del periodo 2017-2020 il programma di cui al presente regolamento dovrebbe essere aperto ad altri potenziali beneficiari che soddisfino i requisiti del programma.
- (9) Nonostante i continui sforzi, Finance Watch e Better Finance non sono riuscite ad attrarre finanziamenti stabili e significativi da parte di altri donatori, indipendenti dal settore finanziario, e rimangono pertanto fortemente dipendenti dal finanziamento dell'Unione per garantire la loro sostenibilità finanziaria. Il cofinanziamento da parte dell'Unione europea è quindi attualmente necessario per garantire che esse ricevano le risorse necessarie per conseguire nei prossimi anni gli obiettivi attesi e fornire stabilità finanziaria a tali organizzazioni, ai loro esperti e al loro personale amministrativo, che ad oggi sono riusciti ad avviare attività in questo ambito in un breve lasso di tempo. Pertanto è necessario istituire un programma dell'Unione per il periodo 2017-2020 al fine di sostenere le attività di Finance Watch e Better Finance («programma»), che integrerà politiche simili portate avanti dagli Stati membri a livello nazionale. La stabilità finanziaria è di fondamentale importanza per preservare le competenze specialistiche e consentire a entrambe le organizzazioni di pianificare progetti. Le organizzazioni che ricevono sostegno a titolo del programma dovrebbero tuttavia mirare ad aumentare la quota di finanziamenti provenienti da altre fonti.
- (10) Proseguire il finanziamento di Finance Watch e Better Finance per il periodo 2017-2020 sul modello di quanto fatto nel quadro dell'azione preparatoria garantirebbe il mantenimento delle ricadute positive constatate fino ad oggi per quanto riguarda le attività di queste organizzazioni. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma dovrebbe basarsi sulla media dei costi effettivi sostenuti da ciascuna organizzazione tra il 2012 e il 2015. Il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione pari al 60 % dovrebbe rimanere invariato. Nel caso in cui il programma e i corrispondenti finanziamenti siano prorogati oltre il 2020 ed emergano altri potenziali beneficiari, l'invito a presentare domande dovrebbe essere aperto a qualsiasi altra organizzazione che soddisfi i criteri stabiliti e contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).



- (11) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽¹⁾.
- (12) Al fine di assicurare condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione in merito alla definizione dei programmi di lavoro annuali.
- (13) Anteriormente al 30 novembre di ogni anno, ciascun beneficiario dovrebbe presentare alla Commissione una descrizione delle attività previste per l'anno successivo finalizzate a conseguire gli obiettivi del programma. Tali attività dovrebbero essere descritte dettagliatamente, precisandone gli obiettivi, i risultati e l'impatto attesi, i costi stimati, il calendario, nonché gli indicatori pertinenti per la loro valutazione.
- (14) È auspicabile che il sostegno finanziario sia concesso secondo le condizioni stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ⁽²⁾.
- (15) La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sui risultati ottenuti nell'ambito del programma al più tardi 12 mesi prima della fine del programma. La relazione di valutazione dovrebbe determinare se il programma debba proseguire dopo il periodo 2017-2020. Qualsiasi proroga, modifica o rinnovo del programma dopo il periodo 2017-2020 dovrebbe essere oggetto di un invito a presentare proposte per la selezione dei beneficiari.
- (16) Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie.
- (17) I beneficiari dovrebbero compiere ogni sforzo per rendere le loro attività visibili in tutti gli Stati membri. Al fine di conseguire tale obiettivo, i beneficiari dovrebbero cercare di stabilire contatti con le pertinenti organizzazioni dei consumatori senza scopo di lucro nell'Unione, e, ove possibile, tradurre le informazioni relative alla loro organizzazione, alla loro composizione e alle loro attività, e visualizzare tali informazioni sui loro siti Internet.
- (18) Per garantire la continuità delle azioni sostenute da finanziamenti dell'Unione che sono svolte dai beneficiari, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º maggio 2017.
- (19) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Un programma dell'Unione («programma») è istituito per il periodo che va dal 1º maggio 2017 al 31 dicembre 2020 a sostegno delle attività delle organizzazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Tali attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento del coinvolgimento dei consumatori, degli altri utenti finali dei servizi finanziari e dei portatori di interessi che li rappresentano, nella definizione delle politiche dell'Unione e di altre politiche multilaterali pertinenti nel settore dei servizi finanziari.

⁽¹⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).



2. Al fine di conseguire i suoi obiettivi, il programma cofinanzia le seguenti attività:
- a) attività di ricerca, compresi la produzione di ricerche e dati propri e lo sviluppo di conoscenze specialistiche;
 - b) attività di contatto con i consumatori e altri utenti finali dei servizi finanziari operando in collegamento con le reti di consumatori e le linee telefoniche di assistenza esistenti negli Stati membri, al fine di identificare le questioni pertinenti per la definizione di politiche dell'Unione intese a proteggere gli interessi dei consumatori nel settore dei servizi finanziari;
 - c) attività di sensibilizzazione, attività di divulgazione e la fornitura di servizi di istruzione e formazione finanziaria, direttamente o attraverso i membri nazionali, anche presso un pubblico più vasto di consumatori, altri utenti finali dei servizi finanziari, e di non esperti;
 - d) attività di rafforzamento delle interazioni tra i membri delle organizzazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nonché attività di sensibilizzazione e di consulenza strategica atte a promuovere le posizioni di detti membri a livello dell'Unione e l'interesse pubblico e generale nella regolamentazione finanziaria e dell'Unione.

Articolo 2

Obiettivi del programma

1. Il programma persegue i seguenti obiettivi:
 - a) rafforzare ulteriormente il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei consumatori, degli altri utenti finali dei servizi finanziari e dei portatori di interessi che rappresentano gli interessi dei consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione e di altre politiche multilaterali pertinenti nel settore dei servizi finanziari;
 - b) informare i consumatori, gli altri utenti finali dei servizi finanziari e i portatori di interessi che rappresentano i loro interessi, sulle questioni in gioco nella regolamentazione del settore finanziario.
2. La Commissione garantisce che il programma sia periodicamente valutato in relazione agli obiettivi di cui al paragrafo 1, in particolare imponendo a ogni beneficiario di presentare i seguenti elementi:
 - a) una descrizione annuale delle azioni realizzate dal beneficiario nell'ambito del programma;
 - b) una relazione di attività annuale comprensiva di indicatori quantitativi e qualitativi per ogni attività pianificata e svolta dal beneficiario;
 - c) una relazione finanziaria.


Tale valutazione comprende l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 3

Beneficiari del programma

1. I beneficiari del programma («beneficiari») sono Finance Watch e Better Finance.
2. Per potersi avvalere del programma il beneficiario rimane soggetto giuridico non governativo, senza scopo di lucro, indipendente da qualsiasi interesse industriale, commerciale o economico. Il beneficiario non deve avere conflitti d'interessi e, attraverso i suoi membri, deve rappresentare gli interessi dei consumatori e degli altri utenti finali dell'Unione nel settore dei servizi finanziari.

Per rappresentare gli interessi dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nel maggior numero possibile di Stati membri, il beneficiario cerca di ampliare la sua rete di membri attivi negli Stati membri e di garantire una copertura geografica completa.



La Commissione assiste i beneficiari nell'identificare i potenziali membri negli Stati membri. La Commissione assicura inoltre che ciascun beneficiario continui a rispettare i criteri di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo per la durata del programma, inserendoli nei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 7 e valutandone ogni anno il rispetto da parte dei beneficiari, prima di concedere le sovvenzioni per azioni di cui all'articolo 4.

3. Nel caso in cui i beneficiari procedano ad una fusione, il risultante soggetto giuridico diventa l'unico beneficiario del programma.

Articolo 4

Concessione di sovvenzioni

Il finanziamento a titolo del programma è erogato sotto forma di sovvenzioni per azioni concesse su base annuale e sulla base della proposta presentata dal beneficiario in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 5

Trasparenza

1. Ogni comunicazione o pubblicazione relativa ad un'azione realizzata da un beneficiario e finanziata nell'ambito del programma specifica che il beneficiario ha ricevuto finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione.

2. Entro due mesi dall'adozione dei programmi di lavoro annuali da parte della Commissione, ciascun beneficiario fornisce le seguenti informazioni contemporaneamente al pubblico e alle pertinenti organizzazioni dei consumatori senza scopo di lucro:

- a) l'organizzazione e ambito del lavoro;
- b) la possibilità di diventare membro, le condizioni di adesione e la struttura del beneficiario;
- c) quali delle sue attività sono contemplate dall'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo che va dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2020 è fissata a un massimo di 6 000 000 EUR a prezzi correnti.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 7

Attuazione del programma

1. La Commissione attua il programma conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2. Per potersi avvalere del programma, ogni beneficiario presenta alla Commissione, entro il 30 novembre di ogni anno, una descrizione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, previste per l'anno successivo che perseguono gli obiettivi del programma («proposta»). Tali attività sono descritte dettagliatamente, precisandone gli obiettivi, i risultati e l'impatto attesi, i costi stimati, il calendario e gli indicatori pertinenti per la loro valutazione.



3. La Commissione attua il programma adottando programmi di lavoro annuali conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

I programmi di lavoro annuali stabiliscono gli obiettivi da perseguire, i risultati attesi delle azioni che devono essere realizzate dai beneficiari, le modalità di attuazione di tali azioni e l'importo totale dei finanziamenti richiesto per realizzarle. Essi contengono inoltre la descrizione delle azioni da finanziare, l'indicazione degli importi dei finanziamenti stanziati per ciascuna azione e un calendario di attuazione orientativo.

Per le sovvenzioni per azioni, i programmi di lavoro annuali stabiliscono le priorità, i criteri essenziali di assegnazione e il tasso massimo di cofinanziamento. Il tasso massimo di cofinanziamento diretto è pari al 60 % dei costi ammissibili. Nel caso in cui il beneficiario riceva finanziamenti da membri che sono a loro volta destinatari di finanziamenti nell'ambito dei programmi di finanziamento dell'Unione, la Commissione limita il suo contributo annuale al fine di garantire che il totale dei finanziamenti dell'Unione diretti e indiretti per le azioni nell'ambito del programma a tale beneficiario non superi il 70 % del totale dei costi ammissibili.

4. La Commissione adotta i programmi annuali di lavoro mediante una decisione di finanziamento.

Articolo 8

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e ispezioni sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del programma.

3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio⁽²⁾, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nell'ambito del programma.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali controlli e indagini secondo le loro rispettive competenze.


Articolo 9

Valutazione del programma

1. Al più tardi 12 mesi prima della fine del programma la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi del programma e fornisce loro, su richiesta, le informazioni utilizzate per il lavoro di valutazione e a sua disposizione, nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati e degli obblighi di riservatezza.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).



La relazione di valutazione esamina la pertinenza e il valore aggiunto globali del programma, l'efficacia e l'efficienza della sua esecuzione e l'efficacia globale e individuale delle prestazioni fornite dai beneficiari in termini di obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. La relazione di valutazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa per informazione al Comitato economico e sociale europeo.

Articolo 10

Disposizione transitoria

I beneficiari presentano alla Commissione la proposta per il primo anno del programma entro il 3 giugno 2017.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 17 maggio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente


A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA

17CE1467



REGOLAMENTO (UE) 2017/827 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 17 maggio 2017****recante modifica del regolamento (UE) n. 258/2014 che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Sulla base del regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, l'International Financial Reporting Standards Foundation («Fondazione IFRS»), successore legale dell'International Accounting Standards Committee Foundation e il Public Interest Oversight Board (PIOB) beneficiano del cofinanziamento dell'Unione sotto forma di sovvenzioni di funzionamento fino al 31 dicembre 2020.
- (2) In base al regolamento (UE) n. 258/2014 l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha beneficiato del cofinanziamento dell'Unione sotto forma di sovvenzioni di funzionamento fino al 31 dicembre 2016.
- (3) Il 12 novembre 2013 la Commissione ha pubblicato la relazione di Philippe Maystadt, consulente speciale del commissario responsabile per il mercato interno e i servizi («relazione del consulente speciale»), in cui ha delineato le possibili riforme della governance dell'EFRAG volte a rafforzare il contributo dell'Unione allo sviluppo dei principi contabili internazionali.
- (4) La Commissione ha monitorato attentamente l'attuazione della riforma della governance dell'EFRAG e ha debitamente informato il Parlamento europeo e il Consiglio sui progressi al riguardo. Su tale base è opportuno continuare a finanziare l'EFRAG per il periodo 2017-2020 al fine di conseguire gli obiettivi di lungo termine del programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile.
- (5) Il consiglio dell'EFRAG, che assicura una rappresentanza equilibrata degli interessi pubblici e privati, dovrebbe garantire che i suoi membri s'impegnino ad agire nell'interesse pubblico europeo. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e la Banca centrale europea sono invitate a contribuire attivamente, nella misura del possibile, ai lavori del consiglio dell'EFRAG.
- (6) La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati e sulle attività principali dell'EFRAG dell'anno precedente. Tale relazione dovrebbe anche esaminare gli sviluppi in relazione al criterio di «bene pubblico ampliato» e fornire una panoramica dettagliata degli sviluppi nel settore dei principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS). I principi contabili non dovrebbero compromettere la stabilità finanziaria dell'Unione, né ostacolarne lo sviluppo economico.

⁽¹⁾ GU C 303 del 19.8.2016, pag. 147.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 maggio 2017.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell'8.4.2014, pag. 1).



- (7) Per quanto riguarda lo sviluppo degli IFRS, del PIOB e dell'EFRAG, la relazione annuale della Commissione dovrebbe fare riferimento anche al seguito dato e all'attuazione delle raccomandazioni del Parlamento europeo. Inoltre, la Fondazione IFRS, il PIOB e l'EFRAG sono incoraggiati a partecipare regolarmente, almeno una volta l'anno, alle audizioni organizzate dal Parlamento europeo al fine di fornire un resoconto completo dello sviluppo dei principi internazionali di informativa finanziaria e di revisione.
- (8) La Commissione dovrebbe informare in maniera più regolare il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli sforzi comuni della Fondazione IFRS, del PIOB e dell'EFRAG, dato che questi tre organismi sono cofinanziati dall'Unione e perseguono gli stessi obiettivi.
- (9) La Commissione dovrebbe inoltre considerare possibili modifiche a lungo termine del funzionamento e dello status giuridico dell'EFRAG.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 258/2014.
- (11) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'incremento del bilancio di un programma dell'Unione per il periodo 2017-2020 al fine di sostenere le attività dell'EFRAG che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi politici dell'Unione in relazione all'informativa finanziaria, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (12) Al fine di assicurare la continuità del finanziamento fornito all'EFRAG, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2017,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 258/2014 è così modificato:

1) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) l'EFRAG;»;

2) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo 2014-2020 è di 57 007 000 EUR a prezzi correnti.»;


b) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per l'EFRAG: 23 134 000 EUR;»

3) l'articolo 9 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis. In merito alla Fondazione IFRS e allo IASB, la relazione di cui al paragrafo 3 valuta anche la loro governance, in particolare in termini di trasparenza, la prevenzione dei conflitti di interesse, la diversità degli esperti e le misure che sono state adottate per garantire un'ampia rappresentanza di interessi nonché la responsabilità pubblica.»



Inoltre, al fine di garantire principi contabili di alta qualità ed elevati livelli di trasparenza, responsabilità e integrità, la relazione individua e valuta le azioni adottate nell'ambito della Fondazione IFRS che, tra l'altro, riguardano l'accesso del pubblico ai documenti, un dialogo aperto con le istituzioni europee e i vari soggetti interessati, le norme sulla trasparenza degli incontri con i soggetti interessati e l'istituzione di registri per la trasparenza.»

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per quanto concerne il PIOB e l'organismo che gli succederà, la relazione di cui al paragrafo 3 tratta degli sviluppi registrati nella diversificazione dei finanziamenti e valuta come il lavoro del PIOB contribuisca al miglioramento della qualità della revisione contabile compresa l'integrità della professione di revisore dei conti. Qualora il finanziamento assicurato dall'IFAC in un dato anno superi i due terzi del finanziamento totale annuo del PIOB, la Commissione propone di limitare per quell'anno il contributo annuale a un massimo di 300 000 EUR.»

c) è inserito il paragrafo seguente:

«6 bis. Per quanto riguarda l'EFRAG, la relazione di cui al paragrafo 3 valuta, a decorrere dal 2018:

- a) se il criterio di bene pubblico ampliato, quale raccomandato nella relazione del consulente speciale, sia stato rispettato durante il processo di omologazione intrapreso nel corso dell'anno precedente;
- b) se il Parlamento europeo e il Consiglio siano stati coinvolti fin dall'inizio nell'elaborazione dei principi d'informativa finanziaria, in generale, e nel processo di omologazione, in particolare;
- c) se la struttura finanziaria dell'EFRAG sia sufficientemente diversificata ed equilibrata da consentirgli di adempiere la sua missione di interesse pubblico in modo indipendente ed efficace; e
- d) la governance dell'EFRAG, in particolare in termini di trasparenza, e le misure che sono state adottate per garantire un'ampia rappresentanza di interessi e la responsabilità pubblica.

Inoltre, essa individua e valuta le azioni adottate nell'ambito dell'EFRAG al fine di garantire elevati livelli di responsabilità democratica, trasparenza e integrità per quanto riguarda, in particolare, l'accesso del pubblico ai documenti, un dialogo aperto con le istituzioni europee e i vari soggetti interessati, l'istituzione di registri obbligatori per la trasparenza e norme sulla trasparenza degli incontri con i soggetti interessati, nonché norme interne, in particolare la prevenzione dei conflitti di interesse.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 17 maggio 2017

Per il Parlamento europeo


Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA



DIRETTIVA (UE) 2017/828 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 2017
che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 50 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,


considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce i requisiti relativi all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti conferiti da azioni con diritto di voto in relazione alle assemblee generali di società che hanno la loro sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro.
- (2) La crisi finanziaria ha messo in evidenza che, in molti casi, gli azionisti hanno sostenuto l'assunzione di rischi eccessivi a breve termine da parte dei dirigenti. Inoltre, vi sono prove evidenti della frequente inadeguatezza e dell'attenzione troppo incentrata sui rendimenti a breve termine dell'attuale livello di «controllo» delle società partecipate e di impegno degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi, che possono condurre a un governo societario e a risultati non ottimali.
- (3) Nella sua comunicazione del 12 dicembre 2012 dal titolo «Piano d'azione su diritto europeo delle società e governo societario — una disciplina giuridica moderna a favore di azionisti più impegnati e società sostenibili», la Commissione ha annunciato una serie di iniziative in materia di governo societario, in particolare per incoraggiare l'impegno a lungo termine degli azionisti e aumentare la trasparenza tra società e investitori.
- (4) Le azioni di società quotate sono spesso detenute attraverso complesse catene di intermediazione che rendono più difficoltoso l'esercizio dei diritti degli azionisti e possono ostacolare il loro impegno. Sovente le società non sono in grado di identificare i loro azionisti. L'identificazione degli azionisti è una condizione preliminare per la comunicazione diretta tra gli azionisti e la società e pertanto è essenziale per facilitare l'esercizio dei diritti degli azionisti e l'impegno degli stessi. Ciò è importante soprattutto nelle situazioni transfrontaliere e in caso di utilizzo di mezzi elettronici. Di conseguenza le società quotate dovrebbero avere il diritto di conoscere l'identità dei propri

⁽¹⁾ GU C 451 del 16.12.2014, pag. 87.


⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 aprile 2017.

⁽³⁾ Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17).



azionisti in modo da poter comunicare con loro direttamente. Gli intermediari dovrebbero essere tenuti, su richiesta della società, a comunicare alla società le informazioni riguardanti l'identità degli azionisti. Gli Stati membri, tuttavia, dovrebbero poter prevedere l'esenzione dal requisito dell'identificazione per quegli azionisti che detengono solo un numero ridotto di azioni.

- (5) Per conseguire tale obiettivo è necessario trasmettere alla società un determinato livello di informazioni sull'identità degli azionisti. Tali informazioni comprendono almeno il nome e i dati di contatto dell'azionista e, qualora l'azionista sia una persona giuridica, il suo numero di registrazione oppure, ove non disponibile, un identificatore unico, come l'identificativo della persona giuridica (codice LEI), e il numero di azioni detenute dall'azionista nonché, se richiesto dalla società, le categorie o classi di azioni detenute e la loro data di acquisizione. La trasmissione di una quantità inferiore di informazioni sarebbe insufficiente per consentire alla società di identificare i propri azionisti allo scopo di comunicare con loro.
- (6) A norma della presente direttiva, è opportuno trattare i dati personali degli azionisti in modo da permettere alla società di identificare gli azionisti esistenti al fine di comunicare con loro direttamente, nell'ottica di facilitare l'esercizio dei diritti degli azionisti e favorirne l'impegno nella società. È fatto salvo il diritto degli Stati membri che disciplina il trattamento dei dati personali degli azionisti per scopi diversi, come ad esempio la possibilità offerta agli azionisti di collaborare tra di loro.
- (7) Al fine di permettere alla società di comunicare direttamente con i suoi esistenti azionisti nell'ottica di facilitare l'esercizio dei loro diritti e favorirne l'impegno nella società, la società e gli intermediari dovrebbero poter conservare i dati personali relativi agli azionisti finché questi continuano a essere azionisti. Le società e gli intermediari, tuttavia, non sono spesso a conoscenza del fatto che una persona ha cessato di essere azionista, a meno che non siano stati informati dalla persona o non abbiano ottenuto tali informazioni attraverso un nuovo esercizio di identificazione degli azionisti, il quale ha spesso luogo solo una volta all'anno in sede di assemblea generale o altri importanti eventi, come le acquisizioni o le fusioni. Le società e gli intermediari dovrebbero pertanto poter conservare i dati personali fino alla data in cui vengono a conoscenza del fatto che una persona ha cessato di essere azionista e per un periodo massimo di 12 mesi dal momento in cui hanno appreso tale fatto. È fatta salva la possibilità che la società o l'intermediario debbano conservare i dati personali delle persone che hanno cessato di essere azioniste per altri scopi, come ad esempio per tenere adeguata traccia del passaggio della titolarità delle azioni di una società, mantenere le necessarie registrazioni con riferimento alle assemblee annuali, anche in relazione alla validità delle relative risoluzioni, adempiere agli obblighi spettanti alla società per quanto concerne il pagamento dei dividendi o di interessi legati ad azioni o di altre somme che devono essere corrisposte agli ex azionisti.
- (8) L'esercizio effettivo dei diritti degli azionisti dipende in larga misura dall'efficienza della catena di intermediazione che si occupa della tenuta dei conti titoli per conto di azionisti o di altre persone, in particolare in un contesto transfrontaliero. Nella catena di intermediazione, soprattutto quando sono coinvolti molteplici intermediari, la società non trasmette sempre le informazioni agli azionisti e i voti degli azionisti non sono sempre correttamente trasmessi alla società. La presente direttiva intende migliorare la trasmissione delle informazioni lungo la catena di intermediazione per agevolare l'esercizio dei diritti dell'azionista.
- (9) In considerazione del loro importante ruolo, gli intermediari dovrebbero essere tenuti ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte degli azionisti, sia in caso di esercizio diretto che tramite la delega a un terzo. Quando gli azionisti non esercitano direttamente i propri diritti ma delegano l'intermediario, quest'ultimo dovrebbe esercitare tali diritti su esplicita autorizzazione e istruzione degli azionisti e nel loro interesse.
- (10) È importante garantire che gli azionisti che si impegnano in una società partecipata attraverso il voto sappiano se i loro voti siano stati correttamente tenuti in considerazione. In caso di votazioni elettroniche dovrebbe essere fornita una conferma di ricezione dei voti. In aggiunta, ogni azionista che esprime un voto in sede di assemblea generale dovrebbe avere almeno la possibilità di verificare, dopo l'assemblea generale, se il voto è stato validamente registrato e preso in considerazione dalla società.




- (11) Al fine di promuovere gli investimenti azionari in tutta l'Unione e di facilitare l'esercizio dei diritti connessi alle azioni, la presente direttiva dovrebbe stabilire un elevato livello di trasparenza per quanto concerne gli oneri, compresi prezzi e commissioni, per i servizi forniti dagli intermediari. La discriminazione tra oneri applicati per l'esercizio dei diritti degli azionisti a livello nazionale e transfrontaliero funge da deterrente agli investimenti transfrontalieri e al funzionamento efficiente del mercato interno e dovrebbe essere vietata. Qualsiasi differenza fra gli oneri applicati per l'esercizio dei diritti degli azionisti a livello nazionale e transfrontaliero dovrebbe essere consentita solo laddove essa sia debitamente giustificata e rispecchi la variazione dei costi reali sostenuti per la prestazione dei servizi da parte degli intermediari.
- (12) La catena di intermediazione può includere gli intermediari che non possiedono né una sede legale né una sede principale nell'Unione. Ciononostante, le attività svolte da tali intermediari di paesi terzi potrebbero avere effetti sulla sostenibilità a lungo termine delle società dell'Unione e sul governo societario nell'Unione. In aggiunta, per conseguire gli obiettivi definiti dalla presente direttiva, è necessario assicurare che le informazioni siano trasmesse all'intera catena di intermediazione. Se gli intermediari di paesi terzi non fossero soggetti alla presente direttiva e non avessero gli stessi obblighi legati alla trasmissione delle informazioni degli intermediari dell'Unione, il flusso di informazioni rischierebbe di interrompersi. Di conseguenza gli intermediari di paesi terzi che offrono servizi legati alle azioni di società che hanno sede legale nell'Unione e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno dell'Unione dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni, agevolazione dei diritti degli azionisti, e trasparenza e non discriminazione dei costi per garantire l'applicazione efficace delle disposizioni relative alle azioni detenute tramite tali intermediari.
- (13) La presente direttiva fa salvo il diritto nazionale che regola il possesso e la proprietà di titoli, come pure gli accordi per il mantenimento dell'integrità dei titoli e non reca pregiudizio ai beneficiari effettivi o ad altre persone che non sono azionisti a norma del diritto nazionale applicabile.
- (14) Un impegno efficace e sostenibile degli azionisti costituisce uno dei pilastri del modello di governo societario delle società quotate, basato su un sistema di pesi e contrappesi tra i diversi organi e i diversi portatori di interesse. Il maggiore coinvolgimento degli azionisti nel governo societario delle società rappresenta una delle leve che possono contribuire a migliorare i risultati finanziari e non finanziari delle società, anche per quanto riguarda i fattori ambientali, sociali e di governo, in particolare ai sensi dei principi di investimento responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite. In aggiunta, il maggiore coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, in particolare dei dipendenti, nel governo societario è un fattore importante per garantire che le società quotate adottino un approccio più a lungo termine, che deve essere incoraggiato e preso in considerazione.
- (15) Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi sono spesso azionisti importanti delle società quotate dell'Unione e di conseguenza possono svolgere un ruolo di rilievo nel governo societario di queste ultime, ma anche, più in generale, per quanto riguarda la loro strategia e i loro risultati a lungo termine. Tuttavia, l'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che spesso gli investitori istituzionali e i gestori di attivi non si impegnano nelle società di cui detengono le azioni e che i mercati dei capitali esercitano sovente pressioni sulle società per ottenere risultati a breve termine, il che può mettere a repentaglio i risultati finanziari e non finanziari a lungo termine delle società e può condurre, tra le varie conseguenze negative, a un livello non ottimale di investimenti, per esempio nel settore della ricerca e sviluppo, a scapito dei risultati a lungo termine sia per le società che per gli investitori.
- (16) Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi spesso non sono trasparenti per quanto riguarda le loro strategie di investimento, la loro politica di impegno e la relativa attuazione. La comunicazione al pubblico di tali informazioni potrebbe influire positivamente sulla consapevolezza degli investitori, consentire ai beneficiari finali, quali i futuri pensionati, di ottimizzare le decisioni di investimento, facilitare il dialogo tra le società e i loro azionisti, promuovere l'impegno degli azionisti e rafforzare l'obbligo di rendere conto ai portatori di interesse e alla società civile.
- (17) Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi dovrebbero pertanto dimostrare maggiore trasparenza per quanto concerne il loro approccio nei confronti dell'impegno degli azionisti. Essi dovrebbero elaborare e comunicare al pubblico una politica di impegno degli azionisti o spiegare per quale motivo hanno deciso di non procedere in tal senso. La politica di impegno degli azionisti dovrebbe illustrare le modalità attraverso le quali gli investitori istituzionali e i gestori di attivi integrano tale impegno nella loro strategia di investimento e quali diverse attività




di impegno scelgono di condurre e in che modo. La politica di impegno dovrebbe altresì comprendere strategie per gestire i conflitti d'interesse esistenti o potenziali, in particolare qualora gli investitori istituzionali, i gestori di attivi o altre società ad essi collegate abbiano rapporti commerciali significativi con la società partecipata. La politica di impegno o la giustificazione dovrebbero essere a disposizione del pubblico online.

- (18) Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi dovrebbero comunicare al pubblico le informazioni sull'attuazione della loro politica di impegno, soprattutto in che modo hanno esercitato i loro diritti di voto. Nell'ottica di ridurre possibili oneri amministrativi, tuttavia, gli investitori dovrebbero poter decidere di non rendere pubblico ogni voto espresso se esso è considerato non significativo alla luce dell'oggetto della votazione o dell'entità della partecipazione nella società. Tali voti non significativi possono includere i voti espressi su questioni meramente procedurali o quelli espressi in società in cui l'investitore possieda una quota molto minoritaria rispetto alla partecipazione dell'investitore in altre società partecipate. Gli investitori dovrebbero stabilire i loro criteri per quanto concerne i voti ritenuti non significativi alla luce dell'oggetto della votazione o dell'entità della partecipazione nella società e applicarli di conseguenza.
- (19) Un approccio a medio e lungo termine è un fattore chiave della gestione responsabile degli attivi. Di conseguenza gli investitori istituzionali dovrebbero comunicare al pubblico, con cadenza annuale, le informazioni che illustrano in che modo gli elementi principali della loro strategia di investimento azionario sono coerenti con il profilo e la durata delle loro passività e in che modo tali elementi contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi. In caso di ricorso a gestori di attivi, tramite mandati discrezionali che prevedono la gestione degli attivi su base individuale o tramite fondi messi in comune, gli investitori istituzionali dovrebbero comunicare taluni elementi chiave dell'accordo con il gestore di attivi specificando in particolare in che modo si incentiva il gestore degli attivi ad allineare la sua strategia e le sue decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passività dell'investitore istituzionale, soprattutto le passività a lungo termine; in che modo si valutano i risultati del gestore degli attivi, compresa la sua remunerazione, in che modo si monitorano i costi sostenuti per la rotazione del portafoglio e in che modo lo si incentiva a impegnarsi nell'interesse superiore a medio e lungo termine dell'investitore istituzionale. Ciò contribuirebbe a un corretto allineamento degli interessi tra i beneficiari finali degli investitori istituzionali, i gestori degli attivi e le società partecipate e potenzialmente allo sviluppo di strategie di investimento di lungo periodo e di rapporti più a lungo termine con le società partecipate che comportano l'impegno degli azionisti.
- (20) I gestori degli attivi dovrebbero fornire sufficienti informazioni all'investitore istituzionale onde consentirgli di valutare se e in che modo il gestore agisce nell'interesse superiore a lungo termine dell'investitore e se il gestore degli attivi attua una strategia che permetta un efficiente impegno degli azionisti. In linea di principio, il rapporto tra il gestore di attivi e l'investitore istituzionale è regolato da accordi contrattuali bilaterali. Tuttavia, sebbene i grandi investitori istituzionali possano richiedere una relazione dettagliata al gestore di attivi, soprattutto se gli attivi sono gestiti in base a un mandato discrezionale, per gli investitori istituzionali di minori dimensioni e meno sofisticati è essenziale stabilire una serie di requisiti legali minimi, che consenta loro di valutare adeguatamente e chiamare a rispondere il gestore di attivi. Ne consegue che i gestori di attivi dovrebbero essere tenuti a comunicare agli investitori istituzionali in che modo la loro strategia d'investimento e la relativa attuazione contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi dell'investitore istituzionale o del fondo. Tale comunicazione dovrebbe comprendere la relazione sui principali rischi materiali a medio e lungo termine associati agli investimenti del portafoglio, incluse le questioni di governo societario e altri rischi a medio e lungo termine. Tali informazioni sono fondamentali per consentire all'investitore istituzionale di valutare se il gestore di attivi esegue un'analisi a medio e lungo termine del capitale e del portafoglio, il che rappresenta un elemento chiave di un efficiente impegno degli azionisti. Poiché tali rischi a medio e lungo termine avranno ripercussioni sui rendimenti degli investitori, un'integrazione più efficace di tali questioni nei processi di investimento potrebbe essere fondamentale per gli investitori istituzionali.
- (21) Inoltre, i gestori degli attivi dovrebbero comunicare agli investitori istituzionali la composizione, la rotazione e i costi di rotazione del loro portafoglio nonché la loro politica in materia di concessione in prestito di titoli. Il livello di rotazione del portafoglio è un indicatore significativo per valutare se i processi del gestore di attivi siano pienamente allineati alla strategia identificata e agli interessi dell'investitore istituzionale, e determina se il gestore di attivi detiene azioni per un periodo di tempo tale da consentirne l'impegno con la società in modo efficace. L'alta rotazione del portafoglio può essere un indicatore di una mancanza di convinzione nelle decisioni di investimento e di un comportamento congiunturale, nessuno dei quali è probabilmente nel migliore interesse degli investitori istituzionali a lungo termine, in particolare dal momento che un aumento delle rotazioni aumenta




i costi sostenuti dall'investitore e può influenzare i rischi sistemici. D'altro canto, una rotazione inaspettatamente bassa può essere sintomatica di una mancanza di attenzione nei confronti della gestione dei rischi o di un passaggio a un approccio di investimento più passivo. La concessione in prestito di titoli con cui le azioni degli investitori sono di fatto vendute, soggette a un diritto di riacquisto, può generare controversie sul fronte dell'impegno degli azionisti. Le azioni vendute devono essere richiamate a fini dell'impegno, compresa la votazione in sede di assemblea generale. È quindi importante che i gestori di attivi riferiscano sulla loro politica in materia di concessione in prestito di titoli e sul modo in cui essa è applicata per adempiere alle attività di impegno, in particolare in sede di assemblea generale della società partecipata.

- (22) Il gestore di attivi dovrebbe inoltre informare l'investitore istituzionale se il gestore di attivi adotti decisioni di investimento sulla base di una valutazione dei risultati a medio e lungo termine della società partecipata, compresi i risultati non finanziari, e in caso affermativo secondo quali modalità. Dette informazioni sono particolarmente utili per stabilire se il gestore di attivi adotta un approccio alla gestione degli attivi attivo e orientato al lungo periodo e tiene conto delle questioni sociali, ambientali e di governance.
- (23) Il gestore di attivi dovrebbe fornire all'investitore istituzionale adeguate informazioni se, e in caso affermativo quali, conflitti di interesse siano sorti in relazione alle attività di impegno e in che modo sono stati affrontati. Ad esempio, i conflitti di interesse possono impedire al gestore di attivi di votare oppure di impegnarsi del tutto. Tutte queste situazioni di conflitto dovrebbero essere comunicate all'investitore istituzionale.
- (24) Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che, laddove gli attivi di un investitore istituzionale non siano gestiti su base individuale ma siano messi in comune con quelli di altri investitori e gestiti tramite un fondo, le informazioni dovrebbero essere fornite anche agli altri investitori almeno su richiesta, al fine di permettere a tutti gli altri investitori di un medesimo fondo di poter ricevere tali informazioni, qualora lo desiderino.
- (25) Molti investitori istituzionali e gestori di attivi si avvalgono dei servizi di consulenti in materia di voto, che svolgono ricerche e forniscono consulenze e raccomandazioni su come votare nelle assemblee generali delle società quotate. I consulenti in materia di voto hanno un ruolo importante nel governo societario in quanto contribuiscono a ridurre i costi delle analisi relative alle informazioni sulle società, ma possono anche avere un'influenza considerevole sul comportamento di voto degli investitori. In particolare, gli investitori con portafogli molto diversificati e con numerose partecipazioni estere fanno maggiore affidamento sulle raccomandazioni in materia di voto.
- (26) Alla luce della loro importanza, i consulenti in materia di voto dovrebbero essere soggetti ai requisiti di trasparenza. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i consulenti in materia di voto che sono soggetti a un codice di condotta riferiscano efficacemente in merito all'applicazione di tale codice. I consulenti in materia di voto dovrebbero altresì comunicare determinate informazioni essenziali relative all'elaborazione delle loro ricerche, consulenze e raccomandazioni di voto e informare su eventuali conflitti di interesse reali o potenziali o relazioni commerciali che possono influenzare tale elaborazione. Tali informazioni dovrebbero essere a disposizione del pubblico per un periodo di almeno tre anni, in modo da consentire agli investitori istituzionali di scegliere i servizi di consulenza in materia di voto tenendo conto dei risultati da essi conseguiti in passato.
- (27) I consulenti in materia di voto di paesi terzi che non possiedono né una sede legale né una sede principale nell'Unione possono fornire analisi relative a società dell'Unione. Per garantire parità di condizioni tra i consulenti in materia di voto dell'Unione e quelli di paesi terzi, la presente direttiva dovrebbe applicarsi anche ai consulenti in materia di voto di paesi terzi che svolgono le loro attività attraverso una sede nell'Unione, a prescindere dalla forma di tale sede.
- (28) Gli amministratori contribuiscono al successo a lungo termine della società. La forma e la struttura della remunerazione degli amministratori sono questioni che rientrano essenzialmente nella competenza della società, dei suoi consigli, degli azionisti e, ove del caso, dei rappresentanti dei dipendenti. È quindi importante rispettare la diversità dei sistemi di governo societario nell'Unione, che rispecchiano le opinioni dei vari Stati membri riguardo al ruolo delle società e degli organismi responsabili di definire la politica di remunerazione e le remunerazioni dei singoli amministratori. Poiché la remunerazione è uno degli strumenti principali a disposizione delle società per allineare i loro interessi e quelli dei loro amministratori e in considerazione del ruolo fondamentale degli amministratori nelle società, è importante che la politica di remunerazione delle società sia determinata in modo appropriato dagli organismi competenti in seno alla società e che gli azionisti abbiano la facoltà di esprimere i loro pareri circa la politica di remunerazione della società.
- (29) Al fine di garantire che gli azionisti possano realmente esprimersi sulla politica di remunerazione, dovrebbe essere concesso loro il diritto esprimere un voto vincolante o consultivo su di essa, sulla base di un quadro chiaro, comprensibile ed esauriente della politica di remunerazione della società. La politica di remunerazione dovrebbe contribuire alla strategia aziendale, agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società e non dipendere in tutto o in parte da obiettivi a breve termine. I risultati degli amministratori dovrebbero essere valutati utilizzando criteri sia finanziari sia non finanziari, inclusi, ove del caso, fattori ambientali, sociali e di governo. La politica



di remunerazione dovrebbe illustrare le diverse componenti del compenso degli amministratori e l'intervallo delle relative proporzioni. Essa può essere inoltre concepita come struttura all'interno della quale deve collocarsi il compenso degli amministratori. La politica di remunerazione dovrebbe essere comunicata senza indugio dopo la votazione degli azionisti in sede di assemblea generale.


- (30) In circostanze eccezionali le società potrebbero dover derogare a talune norme nel quadro della politica di remunerazione, come i criteri per la remunerazione fissa o variabile. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare le società ad applicare tale deroga temporanea alla politica di remunerazione vigente se specificano nella loro politica di remunerazione le relative modalità di applicazione in talune circostanze eccezionali. Le circostanze eccezionali dovrebbero riguardare solamente le situazioni in cui la deroga alla politica di remunerazione sia necessaria per soddisfare gli interessi a lungo termine e la sostenibilità della società nel complesso o per assicurarne la capacità di stare sul mercato. La relazione sulla remunerazione dovrebbe includere informazioni sulle remunerazioni riconosciute in tali circostanze eccezionali.
- (31) Per garantire l'applicazione della politica di remunerazione conformemente a tale politica, agli azionisti dovrebbe essere concesso il diritto di votare la relazione sulla remunerazione della società. Onde garantire la trasparenza della società e la responsabilità degli amministratori, la relazione sulla remunerazione dovrebbe essere chiara e comprensibile e dovrebbe fornire un quadro completo della remunerazione dei singoli amministratori nel corso dell'ultimo esercizio. Se gli azionisti votano contro la relazione, la società dovrebbe spiegare, nella relazione successiva, in che modo ha tenuto conto del voto degli azionisti. Tuttavia, per le piccole e medie società, gli Stati membri, in alternativa al voto sulla relazione sulla remunerazione, dovrebbero poter stabilire che agli azionisti sia sottoposta la relazione sulla remunerazione solo ai fini della discussione in occasione dell'assemblea generale annuale come punto separato all'ordine del giorno. Se uno Stato membro ricorre a tale possibilità, la società dovrebbe spiegare nella relazione sulla remunerazione successiva la modalità con cui ha tenuto conto della discussione dell'assemblea generale.
- (32) Al fine di fornire agli azionisti un facile accesso alla relazione sulla remunerazione, e di consentire ai potenziali investitori e ai portatori di interesse di essere informati in merito alla remunerazione degli amministratori, la relazione sulla remunerazione dovrebbe essere pubblicata sul sito internet della società. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di richiedere la pubblicazione della relazione anche secondo altre modalità, ad esempio come parte integrante della relazione sul governo societario o della relazione sulla gestione.
- (33) La comunicazione della remunerazione dei singoli amministratori e la pubblicazione della relazione sulla remunerazione mirano a garantire una maggiore trasparenza della società e una maggiore responsabilità degli amministratori nonché una migliore sorveglianza degli azionisti sulla remunerazione degli amministratori. In tal modo si crea un presupposto necessario per l'esercizio dei diritti degli azionisti e il loro impegno per quanto riguarda la remunerazione. In particolare, la comunicazione di tali informazioni agli azionisti è necessaria per consentire loro di valutare la remunerazione degli amministratori ed esprimere il loro parere in merito alle modalità e al livello del compenso degli amministratori nonché in merito alla correlazione tra il compenso e i risultati di ogni singolo amministratore, al fine di porre rimedio a potenziali situazioni in cui l'importo della remunerazione di un amministratore non sia giustificato sulla base dei risultati conseguiti individualmente e dalla società. La pubblicazione della relazione sulla remunerazione è necessaria per consentire non solo agli azionisti ma anche ai potenziali investitori e portatori di interesse di valutare la remunerazione degli amministratori, in che misura essa sia correlata ai risultati conseguiti dalla società e in che modo la società attui in pratica la propria politica di remunerazione. La comunicazione e la pubblicazione di relazioni sulla remunerazione in forma anonima non consentirebbero di conseguire tali obiettivi.
- (34) Al fine di accrescere la trasparenza della società e la responsabilità degli amministratori e di consentire agli azionisti, ai potenziali investitori e ai portatori di interesse di ottenere un quadro completo e affidabile della remunerazione di ciascun amministratore, è particolarmente importante che ogni componente e l'importo totale della remunerazione siano comunicati.



- (35) In particolare, al fine di impedire l'elusione dei requisiti previsti dalla presente direttiva da parte della società, di evitare eventuali conflitti di interessi e di assicurare la fedeltà degli amministratori alla società, è necessario prevedere la comunicazione e la pubblicazione della remunerazione riconosciuta o dovuta ai singoli amministratori da parte non solo della società, ma anche di altre imprese appartenenti allo stesso gruppo. Se la remunerazione riconosciuta o dovuta ai singoli amministratori da parte di imprese appartenenti allo stesso gruppo di cui fa parte la società fosse esclusa dalla relazione sulla remunerazione, si correrebbe il rischio che le società cerchino di eludere i requisiti stabiliti dalla presente direttiva versando agli amministratori remunerazioni celate attraverso un'impresa controllata. In tal caso gli azionisti non avrebbero un quadro completo e affidabile della remunerazione riconosciuta dalla società agli amministratori e non si conseguirebbero gli obiettivi della presente direttiva.
- (36) Al fine di fornire un quadro completo circa la remunerazione degli amministratori, la relazione sulla remunerazione dovrebbe altresì rendere noto, se del caso, l'importo della remunerazione corrisposta in funzione della situazione familiare dei singoli amministratori. Pertanto la relazione sulla remunerazione dovrebbe altresì comprendere, se del caso, componenti della remunerazione quali le prestazioni familiari. Tuttavia, poiché i dati personali relativi alla situazione familiare dei singoli amministratori o categorie particolari di dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ sono particolarmente sensibili e richiedono una protezione specifica, la relazione dovrebbe rendere noto solamente l'importo della remunerazione e non il motivo per cui è stato corrisposto.
- (37) A norma della presente direttiva, i dati personali inclusi nella relazione sulla remunerazione dovrebbero essere trattati al fine di aumentare la trasparenza della società in merito alla remunerazione degli amministratori con l'obiettivo di migliorare la responsabilità degli amministratori e la sorveglianza degli azionisti sulla remunerazione degli amministratori. È fatto salvo il diritto degli Stati membri che disciplina il trattamento dei dati personali degli amministratori per scopi diversi.
- (38) È essenziale valutare la remunerazione e i risultati degli amministratori non solo su base annuale ma anche per un periodo di tempo appropriato onde consentire agli azionisti, ai potenziali investitori e ai portatori di interesse di valutare adeguatamente se la remunerazione compensi risultati a lungo termine, e di misurare l'evoluzione sul medio e lungo periodo dei risultati e della remunerazione degli amministratori, soprattutto in relazione ai risultati della società. In molti casi è possibile valutare solo dopo diversi anni se la remunerazione corrisposta fosse in linea con gli interessi a lungo termine della società. In particolare, la concessione di incentivi a lungo termine può coprire fino a sette-dieci anni e può essere combinata con periodi di differimento di diversi anni.
- (39) È importante anche poter valutare la remunerazione di un amministratore per l'intero periodo del suo mandato in un determinato consiglio di amministrazione di una società. Nell'Unione, gli amministratori continuano a far parte del consiglio di amministrazione di una società in media per sei anni, anche se in alcuni Stati membri tale periodo supera gli otto anni.
- (40) Al fine di limitare l'interferenza con il diritto degli amministratori al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, la comunicazione al pubblico da parte delle società dei dati personali degli amministratori, anche nella relazione sulla remunerazione, dovrebbe essere limitata a 10 anni. Tale periodo è coerente con altri periodi fissati dal diritto dell'Unione per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di documenti relativi al governo societario. Ad esempio, a norma dell'articolo 4 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, la relazione sulla gestione e le relazioni sul governo societario devono rimanere a disposizione del pubblico nel quadro della relazione finanziaria annuale per almeno 10 anni. Vi è un chiaro interesse nel mantenere a disposizione vari tipi di relazioni sul governo societario, compresa la relazione sulla remunerazione, per 10 anni, in modo da presentare lo stato complessivo di una società agli azionisti e ai portatori di interesse.
- (41) Alla fine di questo periodo di 10 anni la società dovrebbe cancellare i dati personali dalla relazione sulla remunerazione o cessare completamente di comunicare al pubblico tale relazione. Dopo questo periodo l'accesso a tali dati personali potrebbe essere necessario per altri scopi, come l'avvio di azioni legali. Le disposizioni in materia di remunerazione dovrebbero lasciare impregiudicati il pieno esercizio dei diritti fondamentali garantiti dai trattati, in particolare l'articolo 153, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i principi generali del diritto nazionale dei contratti e del lavoro, il diritto dell'Unione e il diritto nazionale in materia di

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


⁽²⁾ Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).



coinvolgimento e responsabilità generali degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza della società interessata, nonché, laddove applicabile, i diritti delle parti sociali di concludere e applicare i contratti collettivi, in conformità del diritto nazionale e delle consuetudini nazionali. Le disposizioni in materia di remunerazione inoltre non dovrebbero pregiudicare, ove applicabile, il diritto nazionale sulla rappresentanza dei dipendenti in seno agli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza.


- (42) Le operazioni con parti correlate possono causare pregiudizio alle società e ai loro azionisti, in quanto possono offrire alla parte correlata la possibilità di appropriarsi di un valore appartenente alla società. È pertanto importante prevedere adeguate misure di salvaguardia per la tutela degli interessi delle società e degli azionisti. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero garantire che le operazioni rilevanti con parti correlate siano sottoposte all'approvazione degli azionisti o dell'organo di amministrazione o di vigilanza conformemente alle procedure che impediscono alla parte correlata di trarre vantaggio dalla sua posizione e che tutelano adeguatamente gli interessi della società e degli azionisti che non sono una parte correlata, compresi gli azionisti di minoranza.
- (43) Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un amministratore o un azionista, tale amministratore o azionista non dovrebbe partecipare all'approvazione o alla votazione. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di consentire all'azionista che è una parte correlata di partecipare alla votazione, purché il diritto nazionale preveda adeguate misure di salvaguardia in relazione alla procedura di votazione per tutelare gli interessi delle società e degli azionisti che non sono una parte correlata, inclusi gli azionisti di minoranza, ad esempio attraverso una più elevata soglia di maggioranza per l'approvazione delle operazioni.
- (44) Le società dovrebbero rendere note al pubblico le operazioni rilevanti al più tardi al momento della loro conclusione, identificando la parte correlata, la data e il controvalore dell'operazione nonché qualsiasi altra informazione necessaria per valutare la correttezza dell'operazione. La comunicazione al pubblico di tale operazione, ad esempio sul sito internet della società o su mezzi di facile accesso, è necessaria per consentire agli azionisti, ai creditori, ai dipendenti e ad altri soggetti interessati di essere informati in merito ai potenziali effetti che tali operazioni potrebbero avere sul valore della società. L'identificazione precisa della parte correlata è necessaria per una migliore valutazione dei rischi che l'operazione comporta e per consentire l'impugnazione di tale operazione anche ricorrendo alle vie legali.
- (45) La presente direttiva stabilisce requisiti di trasparenza per le società, gli investitori istituzionali, i gestori di attivi e i consulenti in materia di voto. Tali requisiti di trasparenza non intendono imporre alle società, agli investitori istituzionali, ai gestori di attivi o ai consulenti in materia di voto di comunicare al pubblico determinate parti di informazioni la cui comunicazione potrebbe recare gravi pregiudizi alla loro posizione commerciale o, qualora non si tratti di imprese con uno scopo commerciale, agli interessi dei loro membri o beneficiari. Tale mancata comunicazione non dovrebbe pregiudicare gli obiettivi degli obblighi in materia di comunicazione stabiliti dalla presente direttiva.
- (46) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle disposizioni relative all'identificazione degli azionisti, alla trasmissione delle informazioni e all'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾.
- (47) In particolare, gli atti di esecuzione della Commissione dovrebbero precisare gli obblighi minimi di standardizzazione per quanto riguarda i formati da utilizzare e i termini da rispettare. Il conferimento alla Commissione del potere di adottare atti di esecuzione consente di mantenere tali obblighi al passo con l'evoluzione dei mercati e delle pratiche di vigilanza e di impedire un'attuazione divergente delle disposizioni da parte degli Stati membri. Tale

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



attuazione divergente potrebbe avere come conseguenza l'adozione di norme nazionali incompatibili, accrescendo i rischi e i costi delle operazioni transfrontaliere, mettendo in tal modo in pericolo la loro efficacia ed efficienza, e comportando oneri supplementari per gli intermediari.

- (48) Nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione in conformità della presente direttiva, la Commissione dovrebbe tenere conto dei pertinenti sviluppi di mercato e in particolare delle iniziative di autoregolamentazione esistenti quali, ad esempio, le norme di mercato per il trattamento delle operazioni societarie e le norme di mercato per le assemblee generali, e dovrebbe incoraggiare l'uso di tecnologie moderne nella comunicazione tra società e i loro azionisti, anche per mezzo di intermediari e, ove opportuno, altri partecipanti al mercato.
- (49) Al fine di garantire una presentazione più comparabile e coerente della relazione sulla remunerazione, la Commissione dovrebbe adottare orientamenti per precisare la presentazione standardizzata. Le pratiche in uso negli Stati membri per quanto riguarda la presentazione delle informazioni incluse nella relazione sulla remunerazione sono molto diverse e, di conseguenza, forniscono un livello diseguale di trasparenza e di tutela per gli azionisti e gli investitori. La divergenza delle pratiche fa sì che gli azionisti e gli investitori, in particolare nel caso di investimenti transfrontalieri, debbano far fronte a difficoltà e a costi per comprendere e monitorare l'attuazione della politica di remunerazione nonché dialogare con la società in relazione a tale questione specifica. La Commissione dovrebbe consultare gli Stati membri, se del caso, prima di adottare i suoi orientamenti.
- (50) Per garantire l'osservanza degli obblighi fissati dalla presente direttiva o dalle misure di attuazione della direttiva, le violazioni di tali obblighi dovrebbero essere sanzionate. A tal fine le sanzioni dovrebbero essere sufficientemente dissuasive e proporzionate.
- (51) Poiché, in considerazione del carattere internazionale del mercato azionario dell'Unione, gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, la cui azione individuale rischia di condurre a regolamentazioni diverse che potrebbero compromettere o ostacolare il funzionamento del mercato interno, ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (52) La presente direttiva dovrebbe applicarsi nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e della protezione della vita privata sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Qualsiasi trattamento di dati personali di persone fisiche a norma della presente direttiva dovrebbe essere effettuato conformemente al regolamento (UE) 2016/679. In particolare, si dovrebbe garantire l'esattezza e l'attualità dei dati, l'interessato dovrebbe essere debitamente informato del trattamento dei dati personali in conformità della presente direttiva e dovrebbe avere il diritto di rettificare i dati incompleti o inesatti nonché di cancellare i dati personali. Inoltre, qualsiasi trasmissione di informazioni riguardanti l'identità degli azionisti a intermediari di paesi terzi dovrebbe essere conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/679.
- (53) I dati personali a norma della presente direttiva dovrebbero essere trattati per le finalità specifiche stabilite dalla direttiva stessa. Il trattamento di tali dati personali per finalità diverse da quelle per le quali essi sono stati inizialmente raccolti dovrebbe avvenire in conformità del regolamento (UE) 2016/679.
- (54) La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni stabilite dagli atti legislativi settoriali dell'Unione che disciplinano forme specifiche di società o forme specifiche di entità, come ad esempio enti creditizi, imprese di investimento, gestori di attivi, compagnie di assicurazione e fondi pensione. Le disposizioni di un atto legislativo settoriale dell'Unione dovrebbero essere considerate *lex specialis* in relazione alla presente direttiva e dovrebbero prevalere sulla presente direttiva laddove gli obblighi previsti da quest'ultima siano in contraddizione con gli obblighi stabiliti da un atto legislativo settoriale dell'Unione. Tuttavia, le disposizioni specifiche di



un atto legislativo settoriale dell'Unione non dovrebbero essere interpretate in modo da compromettere l'effettiva applicazione della presente direttiva o il conseguimento del suo obiettivo generale. La mera esistenza di norme specifiche dell'Unione in un particolare settore non dovrebbe escludere l'applicazione della presente direttiva. Qualora la presente direttiva preveda disposizioni più specifiche o introduca nuovi obblighi rispetto alle disposizioni stabilite in un atto legislativo settoriale dell'Unione, le disposizioni stabilite in un atto legislativo settoriale dell'Unione si applicano in combinato disposto quelle della presente direttiva.

- (55) La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva per facilitare ulteriormente l'esercizio dei diritti degli azionisti, promuovere il loro impegno e tutelare gli interessi degli azionisti di minoranza, nonché conseguire altre finalità quali la sicurezza e la solidità degli enti creditizi e delle istituzioni finanziarie. Tali disposizioni non dovrebbero, tuttavia, ostacolare l'effettiva applicazione della presente direttiva né il conseguimento dei suoi obiettivi e dovrebbero, in ogni caso, rispettare le norme stabilite dai trattati.
- (56) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi ⁽¹⁾, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (57) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, e ha espresso un parere il 28 ottobre 2014 ⁽³⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2007/36/CE

La direttiva 2007/36/CE è così modificata:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La presente direttiva stabilisce i requisiti relativi all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti conferiti dalle azioni con diritto di voto in relazione alle assemblee generali di società aventi sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro. Inoltre, stabilisce obblighi specifici al fine di promuovere l'impegno degli azionisti, in particolare nel lungo periodo. Tali obblighi specifici si applicano in relazione all'identificazione degli azionisti, alla trasmissione delle informazioni, all'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti, alla trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto, alla remunerazione degli amministratori e alle operazioni con parti correlate.

2. Lo Stato membro competente a disciplinare le materie oggetto della presente direttiva è lo Stato membro in cui la società ha la sede legale e i riferimenti alla «legge applicabile» si intendono fatti alla legge di tale Stato membro.

Ai fini dell'applicazione del capo I *ter*, lo Stato membro competente è definito come segue:


a) per gli investitori istituzionali e i gestori di attivi, lo Stato membro di origine quale definito in ogni atto legislativo settoriale applicabile dell'Unione;

b) per i consulenti in materia di voto, lo Stato membro in cui il consulente in materia di voto ha la sede legale oppure, qualora non abbia la sede legale in uno Stato membro, lo Stato membro in cui il consulente in materia di voto ha la sede principale, oppure, qualora non abbia né la sede legale né la sede principale in uno Stato membro, lo Stato membro in cui il consulente in materia di voto ha una sede.»;

⁽¹⁾ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽³⁾ GU C 417 del 21.11.2014, pag. 8.



b) al paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

- «a) organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
- b) organismi di investimento collettivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (**);

(*) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(**) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).»;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Le società di cui al paragrafo 3 non sono esentate dalle disposizioni di cui al capo I *ter*.»;

d) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5. Il capo I *bis* si applica agli intermediari nella misura in cui forniscono servizi agli azionisti o ad altri intermediari per quanto riguarda le azioni di società che hanno la loro sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro.

6. Il capo I *ter* si applica:

- a) agli investitori istituzionali nella misura in cui investono, direttamente o tramite un gestore di attivi, in azioni ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato;
- b) ai gestori di attivi, nella misura in cui investono in tali azioni per conto di investitori; e
- c) ai consulenti in materia di voto nella misura in cui forniscono servizi agli azionisti per quanto riguarda le azioni di società che hanno la loro sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro.

7. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano le disposizioni stabilite da un atto legislativo settoriale dell'Unione che disciplina forme specifiche di società o forme specifiche di entità. Qualora la presente direttiva preveda norme più specifiche o introduca nuovi obblighi rispetto alle disposizioni stabilite da un atto legislativo settoriale dell'Unione, tali disposizioni si applicano in combinato disposto con la presente direttiva.»;

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:


- «a) "mercato regolamentato": un mercato regolamentato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

(*) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).»;



b) sono aggiunte le lettere seguenti:

- «d) “intermediario”: una persona, come un’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE, un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), e un depositario centrale di titoli quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), che offre servizi di custodia di azioni, amministrazione di azioni o tenuta dei conti titoli per conto degli azionisti o di altre persone;
- e) “investitore istituzionale”:
- i) un’impresa che svolge attività di assicurazione nel ramo vita ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (***) e di riassicurazione quale definita all’articolo 13, punto 7, di tale direttiva, purché tali attività coprano gli obblighi di assicurazione nel ramo vita, e che non sia esclusa ai sensi di tale direttiva;
- ii) un ente pensionistico aziendale o professionale che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (****), in conformità dell’articolo 2, a meno che uno Stato membro abbia deciso di non applicare tale direttiva in tutto o in parte a detto ente pensionistico a norma dell’articolo 5 della medesima direttiva;
- f) “gestore di attivi”: un’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE che presta servizi di gestione del portafoglio agli investitori, un GEFIA (gestore di fondi di investimento alternativi) quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE che non soddisfa le condizioni per una deroga ai sensi dell’articolo 3 della stessa direttiva o una società di gestione quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE oppure una società di investimento autorizzata a norma della direttiva 2009/65/CE, purché non abbia designato per la sua gestione una società di gestione autorizzata ai sensi della stessa direttiva;
- g) “consulente in materia di voto”: una persona giuridica che analizza, a titolo professionale e commerciale, le informative societarie e, se del caso, altre informazioni di società quotate nell’ottica di informare gli investitori in relazione alle decisioni di voto fornendo ricerche, consigli o raccomandazioni di voto connessi all’esercizio dei diritti di voto;
- h) “parte correlata”: ha lo stesso significato che nei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*****);
- i) “amministratore”:
- i) i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza di una società;
- ii) se non sono membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza di una società, l’amministratore delegato e, se tale funzione esiste in una società, il vice amministratore delegato;
- iii) se lo stabilisce uno Stato membro, altre persone che svolgono funzioni simili a quelle svolte ai sensi dei punti i) o ii);
- j) “informazioni riguardanti l’identità degli azionisti”: le informazioni che consentono di stabilire l’identità di un azionista, comprese almeno le informazioni seguenti:
- i) il nome e i recapiti (compresi l’indirizzo completo e, ove disponibile, l’indirizzo e-mail) dell’azionista e, qualora sia una persona giuridica, il suo numero di registrazione o, se non è disponibile, il suo identificatore unico, come l’identificatore delle entità giuridiche;
- ii) il numero di azioni possedute; e,



- iii) solo se richieste dalla società, una o più delle informazioni dettagliate seguenti: le categorie o le classi di tali azioni o la data di inizio possesso delle azioni.

- (*) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
- (**) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
- (***) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
- (****) Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).
- (*****) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).»;

- 3) sono aggiunti i capi seguenti:

«CAPO I BIS

IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI, TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI E AGEVOLAZIONE DELL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO DEGLI AZIONISTI

Articolo 3 bis

Identificazione degli azionisti

1. Gli Stati membri assicurano che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti. Gli Stati membri possono prevedere che le società che hanno la sede legale nel loro territorio siano esclusivamente autorizzate a richiedere l'identificazione degli azionisti che detengono più di una determinata percentuale di azioni o diritti di voto. Tale percentuale non supera lo 0,5 %.

2. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della società o di un soggetto terzo nominato dalla società, gli intermediari comunichino tempestivamente alla società le informazioni riguardanti l'identità degli azionisti.

3. Se una catena di intermediazione comprende più intermediari, gli Stati membri garantiscono che la richiesta della società, o di un soggetto terzo nominato dalla società, sia comunicata tempestivamente da un intermediario all'altro, e che le informazioni riguardanti l'identità degli azionisti siano trasmesse senza indugio direttamente alla società o a un soggetto terzo nominato dalla società da parte dell'intermediario in possesso delle informazioni richieste. Gli Stati membri garantiscono che la società sia in grado di ottenere informazioni sull'identità degli azionisti da parte di ogni intermediario nella catena in possesso delle informazioni.

Gli Stati membri possono prevedere che sia consentita alla società di chiedere ai depositari centrali di titoli, a un altro intermediario o fornitore di servizi, di raccogliere le informazioni riguardanti l'identità degli azionisti, anche dagli intermediari nella catena di intermediazione, e di trasmettere le informazioni alla società.

Gli Stati membri possono altresì prevedere che, su richiesta della società o di un soggetto terzo nominato dalla società, l'intermediario debba comunicare senza indugio alla società i dettagli dell'intermediario successivo nella catena degli intermediari.

4. I dati personali degli azionisti sono trattati a norma del presente articolo per permettere alla società di identificare i suoi azionisti esistenti al fine di comunicare con loro direttamente, nell'ottica di facilitare l'esercizio dei diritti degli azionisti e l'impegno degli azionisti con la società.

Fatti salvi eventuali periodi di conservazione più lunghi stabiliti da un atto legislativo settoriale specifico dell'Unione, gli Stati membri assicurano che le società e gli intermediari non conservino i dati personali degli azionisti trasmessi loro conformemente al presente articolo e per i fini specificati nel presente articolo per un periodo superiore ai 12 mesi dopo aver appreso che la persona interessata ha cessato di essere azionista.



Gli Stati membri possono disciplinare per legge il trattamento dei dati personali degli azionisti per altre finalità.

5. Gli Stati membri garantiscono che le persone giuridiche abbiano il diritto di rettificare le informazioni incomplete o inesatte riguardanti la loro identità di azionisti.

6. Gli Stati membri assicurano che l'intermediario che comunica le informazioni relative all'identità degli azionisti conformemente alle norme stabilite nel presente articolo non sia considerato essere in violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte da clausole contrattuali o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

7. Entro il 10 giugno 2019 gli Stati membri comunicano all'Autorità europea di vigilanza ("Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati") ("ESMA"), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), se abbiano ristretto l'identificazione degli azionisti agli azionisti che detengono più di una determinata percentuale di azioni o diritti di voto a norma del paragrafo 1 e, in caso affermativo, quale sia la percentuale applicabile. L'ESMA pubblica tali informazioni sul suo sito internet.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per precisare gli obblighi minimi di trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2, per quanto riguarda il formato delle informazioni da trasmettere, il formato della richiesta, tra cui la loro sicurezza e interoperabilità, e i termini da rispettare. Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 10 settembre 2018 secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.

Articolo 3 ter

Trasmissione delle informazioni

1. Gli Stati membri assicurano che gli intermediari siano tenuti a trasmettere le seguenti informazioni senza ritardo dalla società agli azionisti, o ai terzi nominati dall'azionista:

- a) le informazioni che la società è tenuta a fornire all'azionista, per consentire all'azionista di esercitare i diritti conferiti dalle sue azioni, e che sono destinate a tutti gli azionisti detentori di azioni della stessa categoria; o
- b) se le informazioni di cui alla lettera a) sono disponibili per gli azionisti sul sito internet della società, una comunicazione che indichi dove è possibile reperire tali informazioni sul sito internet.

2. Gli Stati membri prescrivono alle società di fornire agli intermediari le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), o la comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera b), in maniera standardizzata e tempestiva.

3. Tuttavia, gli Stati membri non impongono che le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), o la comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera b), siano trasmesse o fornite in conformità dei paragrafi 1 e 2 se le società trasmettono tali informazioni o tale comunicazione a tutti i loro azionisti direttamente o ai terzi nominati dagli azionisti.

4. Gli Stati membri impongono agli intermediari di trasmettere alla società, senza indugio e conformemente alle istruzioni ricevute dagli azionisti, le informazioni ricevute dagli azionisti connesse all'esercizio dei diritti conferiti dalle loro azioni.

5. Se una catena di intermediazione comprende più intermediari, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 sono trasmesse tempestivamente da un intermediario all'altro, a meno che le informazioni non possano essere trasmesse direttamente dall'intermediario alla società o all'azionista o ai terzi nominati dall'azionista.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per precisare gli obblighi minimi di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, per quanto riguarda i tipi e il formato delle informazioni da comunicare, comprese la loro sicurezza e interoperabilità, e i termini da rispettare. Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 10 settembre 2018 secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.



*Articolo 3 quater***Agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista**

1. Gli Stati membri assicurano che gli intermediari agevolino l'esercizio dei diritti da parte dell'azionista, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali mediante almeno uno dei seguenti elementi:

- a) l'intermediario adotta le misure necessarie affinché l'azionista o il terzo nominato dall'azionista possano esercitare essi stessi i diritti;
- b) l'intermediario esercita i diritti conferiti dalle azioni su esplicita autorizzazione e istruzione dell'azionista e nell'interesse di quest'ultimo.

2. Gli Stati membri assicurano che in caso di votazioni elettroniche la persona che ha espresso il voto riceva una conferma di ricezione del voto in formato elettronico.

Gli Stati membri assicurano che dopo l'assemblea generale l'azionista o un soggetto terzo nominato dall'azionista possano ricevere, almeno su richiesta, una conferma del fatto che i rispettivi voti sono stati validamente registrati e conteggiati dalla società, a meno che non siano già in possesso di tale informazione. Gli Stati membri possono stabilire un termine ultimo per la richiesta di tale conferma. Tale termine non può essere superiore a tre mesi dalla data del voto.

Qualora l'intermediario riceva la conferma di cui al primo o al secondo comma, la trasmette senza indugio all'azionista o al soggetto terzo nominato dall'azionista. Se una catena di intermediazione comprende più intermediari, la conferma è trasmessa tempestivamente da un intermediario all'altro, a meno che la conferma non possa essere trasmessa direttamente all'azionista o a un soggetto terzo nominato dall'azionista.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per precisare gli obblighi minimi di agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, per quanto riguarda i tipi di agevolazione, il formato della conferma di ricezione elettronica dei voti, il formato della trasmissione della conferma secondo cui i voti sono stati validamente registrati e conteggiati attraverso la catena di intermediazione, comprese la loro sicurezza e interoperabilità, e i termini da rispettare. Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 10 settembre 2018 secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.

*Articolo 3 quinquies***Non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi**

1. Gli Stati membri impongono agli intermediari di comunicare al pubblico ogni onere applicabile per i servizi stabiliti a norma del presente capo separatamente per ciascun servizio.

2. Gli Stati membri assicurano che l'onere che un intermediario applica agli azionisti, alle società e agli altri intermediari sia non discriminatorio e proporzionato in relazione ai costi effettivi sostenuti per l'erogazione dei servizi. Qualsiasi differenza fra gli oneri applicati per l'esercizio dei diritti a livello nazionale e transfrontaliero è consentita unicamente se debitamente giustificata e se rispecchia la variazione dei costi effettivi sostenuti per l'erogazione dei servizi.


3. Gli Stati membri possono vietare agli intermediari di applicare delle commissioni per i servizi stabiliti a norma del presente capo.

*Articolo 3 sexies***Intermediari di paesi terzi**

Il presente capo si applica anche agli intermediari che non hanno né una sede legale né una sede principale nell'Unione al momento di erogare i servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 5.

*Articolo 3 septies***Informazioni in materia di attuazione**

1. Le autorità competenti informano la Commissione in merito a sostanziali difficoltà pratiche nell'applicazione delle disposizioni del presente capo o in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente capo da parte di intermediari dell'Unione o di un paese terzo.



2. La Commissione, in stretta collaborazione con l'ESMA e l'Autorità europea di vigilanza ("Autorità bancaria europea"), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente capo, anche per quanto concerne la sua efficacia, le difficoltà nell'applicazione pratica e nell'esecuzione, tenendo conto nel contempo dei pertinenti sviluppi del mercato a livello di Unione e a livello internazionale. La relazione esamina altresì l'adeguatezza dell'ambito di applicazione del presente capo in relazione agli intermediari dei paesi terzi. La Commissione pubblica la relazione entro il 10 giugno 2023.

CAPO I TER

TRASPARENZA DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI, DEI GESTORI DI ATTIVI E DEI CONSULENTI IN MATERIA DI VOTO

Articolo 3 octies

Politica di impegno

1. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi rispettino gli obblighi di cui alle lettere a) e b) o forniscano una comunicazione al pubblico chiara e motivata delle ragioni per cui hanno scelto di non adempiere a uno o più di tali obblighi.

a) Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi sviluppano e comunicano al pubblico una politica di impegno che descriva le modalità con cui integrano l'impegno degli azionisti nella loro strategia di investimento. La politica descrive le modalità con cui monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario, dialogano con le società partecipate, esercitano i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti, comunicano con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate e gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno.

b) Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi comunicano al pubblico, su base annua, le modalità di attuazione di tale politica di impegno, includendo una descrizione generale del comportamento di voto, una spiegazione dei voti più significativi e del ricorso ai servizi dei consulenti in materia di voto. Essi comunicano al pubblico come hanno votato nelle assemblee generali delle società di cui sono azionisti. Tale comunicazione può escludere i voti ritenuti non significativi alla luce dell'oggetto della votazione o delle dimensioni della partecipazione nella società.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono disponibili gratuitamente sul sito internet dell'investitore istituzionale e del gestore di attivi. Gli Stati membri possono prevedere che le informazioni siano rese pubbliche, gratuitamente, attraverso altri mezzi facilmente accessibili online.

Quando un gestore di attivi attua la politica di impegno, anche per quanto concerne il voto, per conto di un investitore istituzionale, l'investitore istituzionale indica dove il gestore degli attivi ha reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto.

3. In merito alle attività di impegno si applicano altresì le norme relative ai conflitti di interesse applicabili agli investitori istituzionali e ai gestori di attivi, compresi l'articolo 14 della direttiva 2011/61/UE, l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/65/CE e le relative norme di esecuzione, nonché l'articolo 23 della direttiva 2014/65/UE.

Articolo 3 nonies

Strategia d'investimento degli investitori istituzionali e accordi con i gestori di attivi

1. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali comunichino al pubblico in che modo gli elementi principali della loro strategia di investimento azionario sono coerenti con il profilo e la durata delle loro passività, in particolare delle passività a lungo termine, e in che modo contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi.

2. Gli Stati membri assicurano che quando un gestore di attivi investe per conto di un investitore istituzionale, su base discrezionale per ogni singolo cliente o tramite un organismo di investimento collettivo, l'investitore istituzionale comunichi al pubblico le seguenti informazioni relative all'accordo con il gestore degli attivi:



- a) in che modo l'accordo con il gestore degli attivi incentiva il gestore degli attivi ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passività dell'investitore istituzionale, in particolare delle passività a lungo termine;
- b) in che modo tale accordo incentiva il gestore degli attivi a prendere decisioni di investimento basate sulle valutazioni relative ai risultati finanziari e non finanziari a lungo e medio termine della società partecipata e a impegnarsi con le società partecipate al fine di migliorarne i risultati a medio e lungo termine;
- c) in che modo il metodo e l'orizzonte temporale di valutazione dei risultati del gestore degli attivi e la remunerazione per i servizi di gestione degli attivi sono in linea con il profilo e la durata delle passività dell'investitore istituzionale, in particolare delle passività a lungo termine, e tengono conto dei risultati assoluti a lungo termine;
- d) in che modo l'investitore istituzionale controlla i costi di rotazione del portafoglio sostenuti dal gestore degli attivi e in che modo definisce e controlla un obiettivo relativo al livello o all'intervallo di rotazione del portafoglio;
- e) la durata dell'accordo con il gestore degli attivi.

Se l'accordo con il gestore degli attivi non contiene uno o più di tali elementi, l'investitore istituzionale spiega in modo chiaro e articolato il perché di questa scelta.

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono disponibili gratuitamente, sul sito internet dell'investitore istituzionale e sono aggiornate annualmente a meno che non vi siano cambiamenti sostanziali. Gli Stati membri possono prevedere che tali informazioni siano disponibili, gratuitamente, attraverso altri mezzi facilmente accessibili online.

Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali regolamentati dalla direttiva 2009/138/CE siano autorizzati a inserire tali informazioni nella loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 51 di tale direttiva.

Articolo 3 *decies*


Trasparenza dei gestori di attivi

1. Gli Stati membri assicurano che il gestore degli attivi comunichi, su base annuale, all'investitore istituzionale con cui ha stipulato gli accordi di cui all'articolo 3 *nonies* in che modo la sua strategia d'investimento e la relativa attuazione rispettano tale accordo e contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi dell'investitore istituzionale o del fondo. Tale comunicazione comprende le relazioni sui principali rischi a medio e lungo termine associati agli investimenti, sulla composizione del portafoglio, sul fatturato e sui costi di rotazione, sul ricorso ai consulenti in materia di voto ai fini delle attività di impegno e sulla loro politica di concessione di titoli in prestito e il modo in cui viene applicata per soddisfare le loro attività di impegno ove applicabile, in particolare in occasione dell'assemblea generale della società partecipata. Tale comunicazione comprende anche informazioni sulla questione se, e in caso affermativo in che modo, adottano decisioni di investimento sulla base di una valutazione dei risultati a medio e lungo termine della società partecipata, compresi i risultati non finanziari, e sulla questione se e, in caso affermativo, quali conflitti di interessi sono sorti in connessione con le attività di impegno e il modo in cui i gestori di attivi li hanno affrontati.

2. Gli Stati membri possono prevedere che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano comunicate insieme alla relazione annuale di cui all'articolo 68 della direttiva 2009/65/CE o all'articolo 22 della direttiva 2011/61/UE, o alle comunicazioni periodiche di cui all'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE.

Qualora le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 siano già a disposizione del pubblico, il gestore di attivi non è tenuto a fornire le informazioni direttamente all'investitore istituzionale.

3. Gli Stati membri possono richiedere che, se il gestore degli attivi non gestisce gli attivi su base discrezionale per ogni singolo cliente, le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 siano inoltre fornite, almeno su richiesta, ad altri investitori del medesimo fondo.



*Articolo 3 undecies***Trasparenza dei consulenti in materia di voto**

1. Gli Stati membri assicurano che i consulenti in materia di voto facciano pubblicamente riferimento al codice di condotta applicato e riferiscano in merito all'applicazione di tale codice di condotta.

Qualora i consulenti in materia di voto non applichino un codice di condotta, ne illustrano in maniera chiara e motivata le ragioni. Qualora i consulenti in materia di voto applichino un codice di condotta ma si discostino da una delle sue raccomandazioni, essi dichiarano da quali parti si discostano, forniscono spiegazioni a tale proposito, e indicano, se del caso, eventuali misure alternative adottate.

Le informazioni di cui al presente paragrafo sono messe a disposizione del pubblico, gratuitamente, sui siti internet dei consulenti in materia di voto e sono aggiornate su base annuale.

2. Gli Stati membri garantiscono che i consulenti in materia di voto, al fine di informare adeguatamente i loro clienti sull'accuratezza e affidabilità delle loro attività, comunichino al pubblico su base annuale almeno tutte le informazioni seguenti in relazione all'elaborazione delle loro ricerche, dei loro consigli e delle loro raccomandazioni di voto:

- a) le caratteristiche essenziali delle metodologie e dei modelli applicati;
- b) le principali fonti di informazione utilizzate;
- c) le procedure messe in atto per garantire la qualità delle ricerche, dei consigli e delle raccomandazioni di voto nonché le qualifiche del personale coinvolto;
- d) se e in che modo tengono conto delle condizioni giuridiche, regolamentari e del mercato nazionale nonché delle condizioni specifiche delle società;
- e) le caratteristiche essenziali delle politiche di voto applicate per ciascun mercato;
- f) se intrattengono un dialogo con le società oggetto delle loro ricerche, dei loro consigli o delle loro raccomandazioni di voto e con i portatori di interesse della società e, in caso affermativo, la portata e la natura del dialogo;
- g) la politica relativa alla prevenzione e alla gestione dei potenziali conflitti di interesse.


Le informazioni di cui al presente paragrafo sono rese pubbliche sui siti internet dei consulenti in materia di voto e rimangono a disposizione gratuitamente per almeno tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione. Non è necessario comunicare separatamente tali informazioni se esse sono a disposizione nel quadro della comunicazione di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri assicurano che i consulenti in materia di voto individuino e comunichino senza indugio ai loro clienti qualsiasi conflitto di interesse reale o potenziale o relazione commerciale che possa influenzare l'elaborazione delle loro ricerche, dei loro consigli o delle loro raccomandazioni di voto e le azioni intraprese per eliminare, attenuare o gestire i conflitti di interesse reali o potenziali.

4. Il presente articolo si applica anche ai consulenti in materia di voto senza una sede legale o una sede principale nell'Unione che svolgono le loro attività attraverso una sede ubicata nell'Unione.

*Articolo 3 duodecies***Riesame**

1. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione degli articoli 3 *octies*, 3 *nonies* e 3 *decies*, compresa la valutazione della necessità di imporre ai gestori di attivi la comunicazione al pubblico di determinate informazioni di cui all'articolo 3 *decies*, tenendo conto dei pertinenti sviluppi del mercato dell'Unione e del mercato internazionale. La relazione è pubblicata entro il 10 giugno 2022 ed è corredata, se del caso, da proposte legislative.



2. La Commissione, in stretta collaborazione con l'ESMA, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'articolo 3 *undecies*, compresa l'adeguatezza del suo ambito di applicazione, la sua efficacia e la valutazione della necessità di stabilire i requisiti normativi per i consulenti in materia di voto, tenendo conto dei pertinenti sviluppi del mercato dell'Unione e del mercato internazionale. La relazione è pubblicata entro il 10 giugno 2023 ed è corredata, se del caso, da proposte legislative.

- (*) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
- (**) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).»;

4) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 9 bis

Diritto di voto sulla politica di remunerazione

1. Gli Stati membri assicurano che le società elaborino una politica di remunerazione degli amministratori e che gli azionisti abbiano diritto di voto sulla politica di remunerazione nell'assemblea generale.

2. Gli Stati membri assicurano che il voto degli azionisti nell'assemblea generale sulla politica di remunerazione sia vincolante. Le società remunerano i propri amministratori solo in conformità della politica di remunerazione approvata dall'assemblea generale.

Qualora non sia stata approvata una politica di remunerazione e l'assemblea generale non approvi la politica proposta, la società può continuare a pagare agli amministratori una remunerazione conforme alle prassi vigenti e sottopone una politica rivista all'approvazione della successiva assemblea generale.

Qualora esista una politica di remunerazione approvata e l'assemblea generale non approvi la nuova politica proposta, la società continua a pagare agli amministratori una remunerazione conforme alla politica esistente approvata e sottopone una politica rivista all'approvazione della successiva assemblea generale.

3. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire che il voto dell'assemblea generale sulla politica di remunerazione sia di natura consultiva. In tal caso, le società remunerano i propri amministratori solo secondo una politica di remunerazione che è stata sottoposta a tale votazione in assemblea generale. In caso di mancata approvazione della politica di remunerazione proposta da parte dell'assemblea generale, la società sottopone alla votazione degli azionisti una politica rivista in occasione della successiva assemblea generale.

4. Gli Stati membri possono consentire alle società, in circostanze eccezionali, di derogare temporaneamente alla politica di remunerazione, purché la politica preveda le condizioni procedurali in base alle quali la deroga può essere applicata e specifichi gli elementi della politica a cui si può derogare.

Per circostanze eccezionali di cui al primo comma si intendono solamente situazioni in cui la deroga alla politica di remunerazione è necessaria ai fini degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della società nel suo complesso o per assicurarne la capacità di stare sul mercato.

5. Gli Stati membri assicurano che le società sottopongano la politica di remunerazione al voto dell'assemblea generale ogni volta che alla stessa viene apportata una modifica rilevante e, in ogni caso, almeno ogni quattro anni.



6. La politica di remunerazione contribuisce alla strategia aziendale, agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società e illustra il modo in cui fornisce tale contributo. Essa è chiara e comprensibile e descrive le diverse componenti della remunerazione fissa e variabile, compresi tutti i bonus e altri benefici in qualsiasi forma, che possono essere riconosciute agli amministratori e ne indica la proporzione relativa.

La politica di remunerazione spiega come è stato tenuto conto del compenso e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella determinazione della politica di remunerazione.

Quando una società riconosce una remunerazione variabile, la politica di remunerazione stabilisce criteri chiari, esaustivi e differenziati per il riconoscimento della remunerazione variabile. La politica di remunerazione indica i criteri da utilizzare basati sui risultati finanziari e non finanziari, tenendo conto, se del caso, dei criteri relativi alla responsabilità sociale d'impresa, e spiega in che modo essi contribuiscono agli obiettivi di cui al primo comma e i metodi da applicare per determinare in che misura i criteri basati sui risultati sono stati soddisfatti; precisa le informazioni su eventuali periodi di differimento e sulla possibilità per la società di richiedere la restituzione della remunerazione variabile.

Quando la società riconosce una remunerazione basata su azioni, la politica precisa i periodi di maturazione e, se del caso, il mantenimento delle azioni dopo l'attribuzione e spiega in che modo la remunerazione basata su azioni contribuisce agli obiettivi di cui al primo comma.

La politica di remunerazione riporta la durata dei contratti o degli accordi con gli amministratori e il periodo di preavviso applicabile, le principali caratteristiche della pensione integrativa o dei regimi di pensionamento anticipato nonché le condizioni di cessazione e i pagamenti connessi alla cessazione.

La politica di remunerazione spiega il processo decisionale adottato per la sua definizione, revisione e attuazione, comprese le misure volte a evitare o a gestire i conflitti d'interesse e, se del caso, il ruolo del comitato per la remunerazione o di altri comitati interessati. L'eventuale revisione della politica descrive e illustra tutte le modifiche significative e le modalità con cui tiene conto dei voti e delle valutazioni degli azionisti sulla politica e sulle relazioni a partire dall'ultima votazione sulla politica di remunerazione nell'assemblea generale degli azionisti.

7. Gli Stati membri assicurano che dopo la votazione dell'assemblea generale sulla politica di remunerazione, la politica sia pubblicata, congiuntamente alla data e ai risultati del voto, senza indugio sul sito internet della società e che rimanga accessibile gratuitamente al pubblico almeno per tutto il periodo di applicabilità.

Articolo 9 ter

Informazioni da fornire e diritto di voto sulla relazione sulla remunerazione

1. Gli Stati membri assicurano che la società rediga una relazione sulla remunerazione, chiara e comprensibile, che fornisca un quadro completo della remunerazione, compresi tutti i benefici in qualsiasi forma, riconosciuta o dovuta nel corso dell'ultimo esercizio ai singoli amministratori, inclusi gli amministratori recentemente assunti e gli ex amministratori, conformemente alla politica di remunerazione di cui all'articolo 9 bis.

Se del caso, la relazione contiene le informazioni seguenti relative alla remunerazione dei singoli amministratori:

- a) la remunerazione complessiva suddivisa per componente, la proporzione relativa di remunerazione fissa e variabile, la spiegazione delle modalità secondo le quali la remunerazione complessiva è conforme alla politica di remunerazione adottata, inclusa la modalità in cui contribuisce ai risultati a lungo termine della società e informazioni sul modo in cui sono stati applicati i criteri basati sui risultati;
- b) la variazione annuale della remunerazione, dei risultati della società e della remunerazione media su base equivalente a tempo pieno dei dipendenti della società diversi dagli amministratori in almeno gli ultimi cinque esercizi, presentate congiuntamente in modo da consentire il confronto;
- c) qualsiasi remunerazione da qualsiasi società appartenente allo stesso gruppo in base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*);



- d) il numero di azioni e di opzioni su azioni assegnate o offerte e le principali condizioni per l'esercizio dei diritti, compresi il prezzo e la data di esercizio e eventuali modifiche;
- e) informazioni sul ricorso alla possibilità di esigere la restituzione della remunerazione variabile;
- f) informazioni su qualsiasi deviazione dalla procedura per l'attuazione della politica di remunerazione di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 6, e su qualsiasi deroga applicata in conformità dell'articolo 9 bis, paragrafo 4, compresa la spiegazione della natura delle circostanze eccezionali e l'elenco degli elementi specifici oggetto di deroga.

2. Gli Stati membri assicurano che le società non includano nella relazione sulla remunerazione particolari categorie di dati personali dei singoli amministratori ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) o dati personali relativi alla situazione familiare dei singoli amministratori.

3. Le società trattano i dati personali degli amministratori inclusi nella relazione sulla remunerazione di cui al presente articolo al fine di aumentare la trasparenza della società in merito alla remunerazione degli amministratori, con l'obiettivo di rafforzare la responsabilità degli amministratori e la sorveglianza degli azionisti sulla remunerazione degli amministratori.

Fatto salvo un eventuale periodo più lungo stabilito da un atto legislativo settoriale dell'Unione, gli Stati membri assicurano che le società non rendano più pubblicamente accessibili, in conformità del paragrafo 5 del presente articolo, i dati personali degli amministratori inclusi nella relazione sulla remunerazione conformemente al presente articolo dopo 10 anni dalla pubblicazione della relazione sulla remunerazione.

Gli Stati membri possono disciplinare per legge il trattamento dei dati personali degli amministratori per altri scopi.


4. Gli Stati membri assicurano che l'assemblea generale abbia il diritto di esprimere un voto di natura consultiva sulla relazione sulla remunerazione dell'ultimo esercizio interessato. La società spiega nella relazione successiva come ha tenuto conto del voto dell'assemblea generale.

Tuttavia, per le piccole e medie imprese come definite, rispettivamente, all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE, gli Stati membri, in alternativa al voto, possono prevedere che la relazione sulla remunerazione dell'ultimo esercizio interessato sia sottoposta a discussione in occasione dell'assemblea generale annuale come punto separato all'ordine del giorno. La società spiega nella successiva relazione sulla remunerazione come ha tenuto conto della discussione nell'assemblea generale.

5. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 4, in seguito all'assemblea generale le società mettono a disposizione del pubblico la relazione sulla remunerazione sul loro sito web, gratuitamente, per un periodo di 10 anni, e possono decidere di prolungare tale periodo di disponibilità, purché essa non contenga più i dati personali degli amministratori. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile verificano che siano state fornite le informazioni richieste dal presente articolo.

Gli Stati membri assicurano che gli amministratori della società, i quali operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale, abbiano la responsabilità collettiva di garantire che la relazione sulle remunerazioni sia redatta e pubblicata in osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva. Gli Stati membri assicurano che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità, almeno nei confronti della società, si applichino agli amministratori della società, in caso di inosservanza dei doveri di cui al presente paragrafo.

6. Onde assicurare un'armonizzazione coerente in relazione al presente articolo, la Commissione adotta orientamenti per precisare la presentazione standardizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1.



Articolo 9 quater

Trasparenza e approvazione delle operazioni con parti correlate

1. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri definiscono le operazioni rilevanti, tenendo conto:
 - a) dell'influenza che le informazioni relative all'operazione potrebbero avere sulle decisioni economiche degli azionisti della società;
 - b) del rischio che scaturisce dall'operazione per la società e per i suoi azionisti che non sono una parte correlata, compresi gli azionisti di minoranza.

Nella definizione di "operazioni rilevanti", gli Stati membri stabiliscono uno o più indici quantitativi legati all'impatto dell'operazione sulla situazione finanziaria, sui profitti, sugli attivi, sulla capitalizzazione, incluso il capitale, o sul fatturato della società ovvero tengono conto della natura dell'operazione e della posizione della parte correlata.

Gli Stati membri possono adottare definizioni di rilevanza ai fini dell'applicazione del paragrafo 4 diverse da quelle adottate ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3 e possono differenziare le definizioni in base alle dimensioni della società.

2. Gli Stati membri assicurano che le operazioni rilevanti con parti correlate siano rese note al pubblico dalle società al più tardi al momento della loro conclusione. L'informativa contiene quantomeno informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nominativo della parte correlata, la data e il controvalore dell'operazione e altre informazioni necessarie per valutare la correttezza e la convenienza dell'operazione dal punto di vista della società e degli azionisti che non sono una parte correlata, compresi gli azionisti di minoranza.

3. Gli Stati membri possono disporre che l'informativa al pubblico di cui al paragrafo 2 sia corredata di una relazione che valuti la correttezza e la convenienza dell'operazione dal punto di vista della società e degli azionisti che non sono una parte correlata, inclusi gli azionisti di minoranza, e che illustri i presupposti su cui si basa e i metodi utilizzati.

La relazione è predisposta:


- a) da un terzo indipendente;
- b) dall'organo di amministrazione o di vigilanza della società;
- c) dal comitato per il controllo interno o altro comitato composto in maggioranza da amministratori indipendenti.

Gli Stati membri assicurano che le parti correlate non partecipino alla preparazione della relazione.

4. Gli Stati membri assicurano che le operazioni rilevanti con parti correlate siano approvate dall'assemblea generale o dall'organo di amministrazione o di vigilanza della società, conformemente a procedure che impediscono alla parte correlata di trarre vantaggio dalla sua posizione e che tutelano in modo adeguato gli interessi della società e degli azionisti che non sono una parte correlata, compresi gli azionisti di minoranza.

Gli Stati membri possono disporre che gli azionisti nell'assemblea generale abbiano il diritto di votare in merito alle operazioni rilevanti con parti correlate che sono state approvate dall'organo di amministrazione o di vigilanza della società.

Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un amministratore o un azionista, l'amministratore o l'azionista è escluso dall'approvazione o dalla votazione.



Gli Stati membri possono consentire all'azionista che è una parte correlata di partecipare alla votazione, purché il diritto nazionale preveda adeguate misure di salvaguardia che si applicano prima o in occasione della procedura di votazione per tutelare gli interessi della società e degli azionisti che non sono una parte correlata, inclusi gli azionisti di minoranza, impedendo alla parte correlata l'approvazione dell'operazione nonostante il parere contrario della maggioranza degli azionisti che non sono una parte correlata o nonostante il parere contrario della maggioranza degli amministratori indipendenti.

5. I paragrafi 2, 3 e 4 non si applicano alle operazioni concluse nell'ordinaria attività e a normali condizioni di mercato. Per tali operazioni l'organo di amministrazione o di vigilanza della società istituisce una procedura interna per valutare periodicamente il rispetto di tali condizioni. Le parti correlate non partecipano a tale valutazione.


Tuttavia, gli Stati membri possono disporre che le società applichino gli obblighi di cui al paragrafo 2, 3 o 4 alle operazioni concluse nell'ambito della ordinaria attività e a normali condizioni di mercato.

6. Gli Stati membri possono esentare, o possono consentire alle società di esentare, dagli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 le seguenti operazioni:

- a) operazioni concluse tra la società e le sue controllate, a condizione che queste ultime siano interamente partecipate dalla società o che nessun'altra parte correlata della società detenga un interesse nella controllata o a condizione che il diritto nazionale preveda un'adeguata tutela degli interessi della società, della controllata e dei rispettivi azionisti che non sono una parte correlata, compresi gli azionisti di minoranza, in dette operazioni;
- b) tipologie di operazioni chiaramente definite per le quali il diritto nazionale richiede l'approvazione dell'assemblea generale degli azionisti, a condizione che tali disposizioni normative prevedano e tutelino in modo specifico il trattamento equo di tutti gli azionisti e gli interessi della società e degli azionisti che non sono una parte correlata, inclusi gli azionisti di minoranza;
- c) operazioni relative alla remunerazione degli amministratori o taluni elementi della remunerazione degli amministratori riconosciuta o dovuta in conformità dell'articolo 9 bis;
- d) operazioni concluse da enti creditizi sulla base di misure volte a salvaguardare la loro stabilità, adottate dalle autorità competenti responsabili della vigilanza prudenziale ai sensi del diritto dell'Unione;
- e) operazioni offerte a tutti gli azionisti alle medesime condizioni, assicurando la parità di trattamento di tutti gli azionisti e la tutela degli interessi della società.

7. Gli Stati membri assicurano che le società rendano note al pubblico le operazioni rilevanti concluse tra la parte correlata della società e una controllata di tale società. Gli Stati membri possono altresì disporre che l'informativa sia corredata di una relazione che valuti la correttezza e la convenienza dell'operazione dal punto di vista della società e degli azionisti che non sono una parte correlata, inclusi gli azionisti di minoranza, e che illustri i presupposti su cui si basa e i metodi utilizzati. Le deroghe di cui ai paragrafi 5 e 6 si applicano anche alle operazioni indicate nel presente paragrafo.

8. Gli Stati membri assicurano che le operazioni concluse con la stessa parte correlata nel corso di un qualunque periodo di 12 mesi o nel medesimo esercizio e che non sono state soggette agli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 siano aggregate ai fini di detti paragrafi.



9. Il presente articolo fa salve le norme sulla comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

(*) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(**) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(***) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).»;

5) è inserito il capo seguente:

«CAPO II BIS

ATTI DI ESECUZIONE E SANZIONI

Articolo 14 bis

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione (*). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 14 ter

Misure e sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle misure e alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione.

Le misure e le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 giugno 2019, tali norme e misure di esecuzione e la informano, immediatamente, di qualsiasi modifica apportata successivamente.

(*) Decisione 2001/528/CE della Commissione, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45).


(**) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 giugno 2019. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.



In deroga al primo comma, gli Stati membri, entro 24 mesi dall'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 8, all'articolo 3 ter, paragrafo 6, e all'articolo 3 quater, paragrafo 3, della direttiva 2007/36/CE, mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 3 bis, 3 ter e 3 quater di tale direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 17 maggio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA

17CE1469



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/829 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 2017****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Welsh Laverbread (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Welsh Laverbread» presentata dal Regno Unito è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Welsh Laverbread» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


La denominazione «Welsh Laverbread» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 15 del 17.1.2017, pag. 6.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

17CE1470



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/830 DELLA COMMISSIONE**del 15 maggio 2017****che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione ⁽²⁾ istituisce l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione.
- (2) In conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri e l'Agenzia europea per la sicurezza aerea («AESA») hanno comunicato alla Commissione informazioni utili nel contesto dell'aggiornamento di tale elenco. Informazioni utili sono state comunicate anche da paesi terzi e organizzazioni internazionali. Sulla base di tali informazioni l'elenco dovrebbe essere aggiornato.
- (3) La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati, direttamente o tramite le autorità responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, riguardo ai fatti e alle considerazioni essenziali che costituirebbero la base della decisione di imporre loro un divieto operativo all'interno dell'Unione o di modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo figurante negli elenchi di cui agli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (4) La Commissione ha dato ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare i documenti forniti dagli Stati membri, di trasmettere osservazioni scritte e di essere ascoltati dalla Commissione e dal comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽³⁾ («comitato per la sicurezza aerea»).
- (5) La Commissione ha aggiornato il comitato per la sicurezza aerea in merito alle consultazioni congiunte in corso, nel quadro del regolamento (CE) n. 2111/2005 e del regolamento (CE) n. 473/2006 ⁽⁴⁾, con le autorità competenti e i vettori aerei di Benin, Bolivia, India, Indonesia, Libia, Mozambico, Nigeria, Pakistan, Saint Vincent e Grenadine, Thailandia, Ucraina e Zimbabwe. Essa ha fornito inoltre al comitato per la sicurezza aerea informazioni riguardo alla situazione della sicurezza aerea in Afghanistan, Angola, Guinea equatoriale, Georgia, Kazakhstan, Libano e Nepal e alle consultazioni tecniche con la Federazione russa.
- (6) L'AESA ha presentato alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea i risultati dell'analisi delle relazioni di audit effettuata dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale («ICAO») nel quadro del suo *Universal Safety Oversight Audit Programme*. In tale contesto gli Stati membri sono stati invitati a dare la priorità alle ispezioni di rampa dei vettori aerei titolari di una licenza rilasciata da Stati nei cui confronti l'ICAO ha rilevato criticità significative in materia di sicurezza o che l'AESA ritiene affetti da gravi carenze nel sistema di sorveglianza della sicurezza. Oltre alle consultazioni avviate dalla Commissione in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005, la priorità attribuita alle ispezioni di rampa offre ulteriori informazioni sulle prestazioni in termini di sicurezza dei vettori aerei autorizzati in tali paesi terzi.

⁽¹⁾ GUL 344 del 27.12.2005, pag. 15.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 84 del 23.3.2006, pag. 14).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GUL 373 del 31.12.1991, pag. 4).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 84 del 23.3.2006, pag. 8).



- (7) L'AESA ha inoltre informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito ai risultati delle analisi delle ispezioni di rampa effettuate nel quadro del programma di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri («SAFA») in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (*).
- (8) L'AESA ha inoltre informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito ai progetti di assistenza tecnica attuati nei paesi terzi interessati da misure o da requisiti di controllo di cui al regolamento (CE) n. 2111/2005. L'AESA ha fornito informazioni sui piani e sulle richieste di ulteriore assistenza tecnica e di cooperazione per migliorare la capacità amministrativa e tecnica delle autorità dell'aviazione civile, al fine di contribuire a correggere situazioni di non conformità alle norme internazionali dell'aviazione civile applicabili. Gli Stati membri sono stati invitati a rispondere a tali richieste su base bilaterale, in coordinamento con la Commissione e l'AESA. A tale proposito la Commissione ha ribadito l'utilità di informare la comunità internazionale del trasporto aereo, in particolare attraverso la banca dati SCAN (*Safety Collaborative Assistance Network*) dell'ICAO, sull'assistenza tecnica prestata dall'Unione e dagli Stati membri per migliorare la sicurezza aerea a livello mondiale.
- (9) Eurocontrol ha aggiornato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea sulla situazione della funzione di allarme SAFA e sulle attuali statistiche relative ai messaggi di allerta per i vettori aerei soggetti a un divieto operativo.


Vettori aerei dell'Unione

- (10) In seguito all'analisi, effettuata dall'AESA, delle informazioni risultanti da ispezioni di rampa su aeromobili di vettori aerei dell'Unione o da ispezioni in materia di standardizzazione effettuate dall'AESA, nonché da ispezioni e audit specifici effettuati dalle autorità aeronautiche nazionali, vari Stati membri hanno adottato determinate misure esecutive e ne hanno informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea. Il Regno Unito ha informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea delle iniziative da essa intraprese riguardo al vettore *Blu Halkin Ltd.*
- (11) Gli Stati membri hanno ribadito di essere pronti a intervenire secondo necessità, qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità dei vettori aerei dell'Unione alle pertinenti norme di sicurezza.

Vettori aerei del Benin

- (12) Dal 29 al 31 marzo 2017 è stata condotta in Benin una visita di valutazione in loco da parte dell'Unione, cui hanno partecipato esperti della Commissione, dell'AESA e di uno Stato membro. Durante la visita l'agenzia nazionale dell'aviazione civile del Benin («ANAC Benin») ha potuto dimostrare gli importanti progressi compiuti negli ultimi anni nell'attuazione delle norme ICAO e delle pratiche raccomandate.
- (13) La legge sull'aviazione del Benin adottata nel 2013 ha istituito l'ANAC Benin come autorità per l'aviazione civile con autonomia finanziaria e delle funzioni. I fatti dimostrano che l'ANAC Benin è in grado di mantenere e attuare un sistema normativo solido e sembra che le norme nazionali siano continuamente aggiornate in caso di adozione di nuove modifiche alle norme ICAO o di pratiche raccomandate. Nel corso della visita sono stati tuttavia individuati alcuni ambiti di miglioramento, in particolare per quanto riguarda il tempo necessario al completamento del processo di modifica delle norme nazionali. L'ANAC Benin ha fornito elementi di prova che indicavano l'attuazione di un solido processo di assunzione e formazione del suo personale. Dal momento che, considerato l'attuale livello delle attività di trasporto aereo in Benin, il numero di ispettori pienamente qualificati è di molto superiore al fabbisogno, l'ANAC Benin ha realizzato per i suoi ispettori programmi di scambio con i paesi limitrofi.
- (14) Nel corso della visita l'ANAC Benin ha fornito prove del fatto che la certificazione dei vettori aerei è realizzata in conformità al processo ICAO e che tutte le attività sono ben documentate. Sebbene sussistano prove del fatto che l'ANAC Benin possiede le capacità per sorvegliare le attività di trasporto aereo nel paese, l'efficacia di tali attività di sorveglianza potrebbe essere ulteriormente migliorata se esse fossero maggiormente basate sui risultati di una solida valutazione del rischio.


(*) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).



- (15) Il 26 aprile 2017 l'ANAC Benin ha presentato alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea le misure correttive intraprese per dar seguito alle osservazioni emerse durante la visita di valutazione in loco dell'Unione. L'ANAC Benin ha anche fornito informazioni in merito a una serie di misure adottate per migliorare ulteriormente la sicurezza aerea nel paese. Tali misure comprendono il rafforzamento dell'attuazione degli elementi cruciali di sorveglianza della sicurezza e la conclusione di una serie di accordi di lavoro con le autorità di altri paesi per la fornitura di ispettori supplementari nel caso sia richiesto dal livello di operazioni.
- (16) In base a tutte le informazioni attualmente disponibili, compresi i rilievi della visita di valutazione in loco del marzo 2017, la Commissione ritiene che l'ANAC Benin abbia ottenuto miglioramenti costanti nel tempo. Viene inoltre riconosciuto che l'ANAC Benin è animata dalla volontà di collaborare in modo continuativo con la Commissione. Le informazioni disponibili consentono di concludere che l'ANAC Benin ha la capacità di adempiere alle proprie responsabilità per quanto riguarda la sorveglianza dei vettori aerei certificati in Benin.
- (17) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 la Commissione ritiene pertanto che l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato al fine di sopprimere tutti i vettori certificati in Benin dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (18) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti, attraverso l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa dei vettori aerei certificati in Benin, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (19) Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione può vedersi costretta ad adottare ulteriori misure in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei della Bolivia

- (20) Negli ultimi anni non sono stati individuati problemi di sicurezza sui vettori aerei registrati in Bolivia. L'incidente mortale che ha coinvolto il vettore aereo *LaMia*, avvenuto il 29 novembre 2016, ha tuttavia sollevato preoccupazioni in merito al modo in cui le autorità boliviane effettuano la sorveglianza della sicurezza dei vettori aerei sotto la loro responsabilità.
- (21) Il 23 marzo 2017 si è svolta una riunione di consultazione tecnica tra i rappresentanti della Commissione, dell'AESA e di uno Stato membro e gli alti rappresentanti della direzione generale dell'aviazione civile della Bolivia («DGAC»). Nel corso di tale riunione la DGAC ha illustrato i cambiamenti in termini di riorganizzazione e la sua intenzione di attuare una solida cultura della sicurezza, realizzare un sistema di sicurezza globale intersettoriale, creare una banca dati esaustiva sulla sicurezza per l'attenzione ai rischi e migliorare le procedure di sorveglianza e di formazione del personale.
- (22) La DGAC ha spiegato che già prima dell'incidente del *LaMia* il governo boliviano aveva adottato decisioni volte al miglioramento della struttura di gestione della DGAC per rafforzarne la dimensione civile in contrasto con il precedente approccio militare. Attualmente il governo sta inoltre effettuando investimenti in meccanismi atti al miglioramento della sorveglianza in materia di sicurezza e alla modifica del quadro giuridico nazionale per meglio consentire alla DGAC di adottare misure esecutive efficaci ove necessario. Tali iniziative dimostrano la volontà delle autorità boliviane di rafforzare le proprie capacità di sorveglianza della sicurezza, ma la loro efficacia dipenderà dalla loro attuazione e sussistono ancora ampi margini per un ulteriore rafforzamento, da parte delle autorità, delle capacità di sorveglianza della sicurezza della DGAC.
- (23) Su richiesta della Commissione e a seguito della riunione di consultazione tecnica la DGAC ha fornito informazioni utili sulle sue attività di concessione licenze, certificazione e sorveglianza e sulla qualifica e la formazione del personale incaricato della sorveglianza in materia di sicurezza. La DGAC ha anche fornito informazioni relative a incidenti e incidenti gravi verificatisi tra il 2016 e il 2017.
- (24) In base alle informazioni attualmente disponibili, tra cui quelle fornite durante e dopo la riunione di consultazione tecnica del 23 marzo 2017, si ritiene che attualmente non vi sia né incapacità né mancanza di volontà da parte della DGAC della Bolivia di rimediare alle carenze in materia di sicurezza.
- (25) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 la Commissione ritiene pertanto che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione inserendo i vettori aerei della Bolivia.



- (26) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti, attraverso l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa dei vettori aerei certificati in Bolivia, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (27) Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione può vedersi costretta ad adottare ulteriori misure in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei dell'India

- (28) Il 28 marzo 2017 ha avuto luogo una riunione di consultazione tecnica tra la Commissione, l'AESA, gli Stati membri e i rappresentanti della direzione generale dell'aviazione civile indiana («DGCA India»). La riunione si è svolta nell'ambito di un precedente accordo con la DGCA India, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006, che prevedeva di tenere consultazioni tecniche regolari con la Commissione per esaminare gli obblighi della DGCA India in materia di certificazione e sorveglianza dei vettori aerei da essa certificati.
- (29) Nel corso di tale riunione la DGCA India ha fornito informazioni in merito alla sua analisi delle prestazioni dei vettori aerei certificati in India nell'ambito del programma SAFA, che comprendevano un raffronto dei dati relativi alle prestazioni del 2016 e del 2017 e informazioni specifiche sulla sorveglianza del vettore aereo *Air India*, certificato in India. La DGCA India ha anche fornito informazioni sugli sviluppi relativi alla sua capacità di sorveglianza, compresa l'elaborazione di una «banca dati sulle ispezioni di rampa».
- (30) Nel corso della riunione la Commissione ha ribadito alla DGCA India una serie di elementi relativi ai suoi obblighi di certificazione e di sorveglianza. In particolare, pur tenendo conto della trasparenza con cui la DGCA India ha presentato alla Commissione informazioni relative alla sicurezza, la Commissione ha sottolineato l'importanza di un continuo sviluppo della capacità di certificazione e sorveglianza della DGCA India, comprese l'assunzione e la formazione del personale tecnico, e la necessità di elaborare strumenti per il controllo e il monitoraggio sistematico della sorveglianza in materia di sicurezza.
- (31) In base alle informazioni attualmente disponibili, tra cui quelle fornite dalla DGCA India nella riunione di consultazione tecnica del 28 marzo 2017, si ritiene che non vi sia né incapacità né mancanza di volontà da parte della DGCA India di rimediare alle carenze in materia di sicurezza.
- (32) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 la Commissione ritiene pertanto che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione inserendo i vettori aerei dell'India.
- (33) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti, attraverso l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa dei vettori aerei certificati in India, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (34) Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione può vedersi costretta ad adottare ulteriori misure in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei dell'Indonesia

- (35) Le consultazioni tra la Commissione e la direzione generale dell'aviazione civile dell'Indonesia («DGCA Indonesia») proseguono con l'obiettivo di controllare i progressi compiuti dalla DGCA Indonesia nel garantire che il sistema di sorveglianza della sicurezza aerea in Indonesia venga adeguato alle norme di sicurezza internazionali. In tale contesto, con lettera del 16 marzo 2017 la DGCA Indonesia ha comunicato alla Commissione informazioni supplementari e un aggiornamento sulle condizioni dell'aviazione indonesiana e sulle attività di sorveglianza della sicurezza.
- (36) La DGCA Indonesia ha fornito informazioni relative al periodo compreso tra novembre 2016 e marzo 2017, riguardanti i vettori aerei certificati in Indonesia, la sorveglianza della sicurezza di tali vettori aerei, le misure esecutive attuate dalla DGCA Indonesia, lo sviluppo delle norme indonesiane sull'aviazione, gli incidenti gravi avvenuti nel corso di quel periodo e l'assistenza tecnica prestata alla DGCA Indonesia.



- (37) Nel periodo compreso tra novembre 2016 e marzo 2017 la DGCA Indonesia non ha certificato nuovi vettori aerei né revocato certificati di operazione aerea. Nella lettera del 16 marzo 2017 la DGCA Indonesia ha indicato che la sua priorità principale è la preparazione per la missione coordinata di convalida dell'ICAO («ICVM») che si svolgerà nell'ottobre 2017. I risultati dell'ICVM dovrebbero dare una buona indicazione dello sviluppo del sistema di sorveglianza della sicurezza in Indonesia. La DGCA Indonesia non ha fornito elementi di prova attestanti che la sorveglianza della sicurezza dei vettori aerei attualmente inclusi nell'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione sia garantita conformemente alle norme internazionali di sicurezza.
- (38) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 la Commissione ritiene pertanto che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione inserendo o sopprimendo vettori aerei dell'Indonesia.
- (39) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti, attraverso l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa dei vettori aerei certificati in Indonesia, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.

Vettori aerei della Libia


- (40) Il 6 marzo 2017 si è tenuta una riunione di consultazione tecnica tra la Commissione, l'AESA, uno Stato membro e l'autorità libica per l'aviazione civile («LYCAA»).
- (41) Nel corso di tale riunione la LYCAA ha fornito informazioni in merito alle sue attività di sorveglianza, compresi i suoi piani per l'assunzione e la formazione del personale tecnico e il suo approccio strategico allo sviluppo tecnico nel contesto del rafforzamento delle capacità di sicurezza aerea. La LYCAA ha ribadito che, nei limiti di un contesto operativo complesso, è impegnata ad adempiere ai suoi obblighi internazionali in materia di sicurezza aerea.
- (42) La Commissione riconosce gli sforzi compiuti dalla dirigenza della LYCAA e il fatto che essa si sia impegnata a collaborare con la Commissione in modo da poter fornire aggiornamenti sulla situazione dei suoi obblighi di sorveglianza.
- (43) La Commissione prende tuttavia atto della persistente complessità del contesto operativo in Libia e delle conseguenze di tale situazione sulla capacità della LYCAA di ottemperare ai suoi obblighi di sorveglianza in materia di sicurezza. In base a tutte le informazioni disponibili la Commissione ritiene pertanto che la Libia non sia attualmente in grado di adempiere ai propri obblighi in materia di sicurezza aerea.
- (44) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 la Commissione ritiene pertanto che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dell'Unione dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei della Libia.

Vettori aerei del Mozambico

- (45) Dal 6 al 10 febbraio 2017 è stata condotta in Mozambico una visita di valutazione in loco da parte dell'Unione, cui hanno partecipato esperti della Commissione, dell'AESA e degli Stati membri. Nel corso della visita l'Istituto dell'aviazione civile del Mozambico («IACM») ha dimostrato di aver compiuto notevoli progressi negli ultimi anni. L'IACM si è concentrato sull'attuazione delle norme ICAO e sulle pratiche raccomandate. Esso adotta un approccio tradizionale alla sicurezza aerea basato sulla conformità e si sta evolvendo verso l'attuazione e l'uso di tecniche moderne di gestione della sicurezza aerea che comprendono un programma nazionale di sicurezza.
- (46) Dall'ultima visita di valutazione in loco da parte dell'Unione dell'aprile 2015, sono stati compiuti progressi significativi con l'introduzione della nuova legge sull'aviazione in Mozambico e del nuovo statuto dell'IACM. A seguito dell'adozione della nuova legge sull'aviazione si sta procedendo all'aggiornamento di numerosi ulteriori requisiti, regolamenti, manuali e procedure per renderli conformi alla nuova legge e alle ultime modifiche alle norme internazionali di sicurezza. Il personale dell'IACM è più preparato e per sorvegliare le attività di trasporto aereo in Mozambico sono disponibili più ispettori pienamente qualificati. È in corso la formazione di ulteriori ispettori e l'attuale organico è sufficiente per il livello di attività di trasporto aereo in Mozambico. Anche le strutture dell'IACM sono migliorate. L'IACM è stato istituito quale autorità per l'aviazione civile con autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e delle funzioni.




- (47) I fatti dimostrano che l'IACM ha le capacità per sorvegliare le attività di trasporto aereo in Mozambico e mantenere un sistema normativo solido, e che l'IACM attua e applica i regolamenti dell'aviazione civile vigenti per far fronte ad eventuali carenze in materia di sicurezza. Il sistema di sorveglianza della sicurezza in Mozambico è consolidato, ma sono in corso attività per migliorarlo ulteriormente e garantirne la conformità con le recenti modifiche alle norme internazionali di sicurezza.
- (48) Durante la visita di valutazione in loco da parte dell'Unione sono stati visitati, a titolo di campione pertinente, tre vettori aerei certificati in Mozambico: i due maggiori vettori aerei del paese e un vettore che gestisce elicotteri. Dalle visite a tali tre vettori aerei è risultato che essi hanno sviluppato sistemi di gestione della sicurezza e della qualità, esercitano il controllo della manutenzione e del mantenimento dell'aeronavigabilità e operano conformemente ai regolamenti applicabili in Mozambico. I vettori aerei applicano le norme internazionali di sicurezza e hanno la capacità e dimostrano la volontà di rimediare alle carenze in materia di sicurezza.
- (49) Il 17 marzo 2017 si è tenuta una riunione di consultazione tecnica tra la Commissione, l'AESA e l'IACM. L'IACM ha aggiornato la Commissione in merito ai progressi compiuti successivamente alla visita di valutazione in loco da parte dell'Unione e si è convenuto che l'IACM avrebbe fornito ulteriori informazioni sulle azioni correttive intraprese a seguito delle osservazioni formulate durante la visita. L'IACM ha spiegato di aver utilizzato tali osservazioni per evidenziare criticità con i vettori aerei interessati e di aver richiesto azioni correttive da parte degli operatori.
- (50) Il 21 aprile 2017 l'IACM ha fornito informazioni in merito al suo piano d'azione correttivo e a quello dei tre vettori aerei oggetto della visita di valutazione in loco da parte dell'Unione, e in merito alla soluzione delle criticità evidenziate. Il piano d'azione correttivo risponde adeguatamente alle osservazioni formulate durante la visita e comprende un calendario realistico. Gli elementi di prova forniti sono pertinenti per la risoluzione delle criticità.
- (51) Il 26 aprile 2017 l'IACM e il maggiore vettore aereo registrato in Mozambico, *Linhas Aéreas de Moçambique*, hanno avuto la possibilità di essere ascoltati dalla Commissione e dal comitato per la sicurezza aerea, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (52) Nel corso dell'audizione il rappresentante del governo del Mozambico ha espresso il forte impegno assunto dal suo governo di migliorare la sicurezza dei trasporti in Mozambico in generale, e di continuare a migliorare l'attuazione delle norme internazionali in materia di sicurezza aerea in particolare.
- (53) Nel corso dell'audizione l'IACM ha fornito informazioni sul settore dell'aviazione in Mozambico e sulle proprie capacità in qualità di autorità autonoma dell'aviazione civile. Tali informazioni comprendevano dettagli sulla sua organizzazione, sui meccanismi di finanziamento, sul numero di ispettori per la sorveglianza della sicurezza, sull'elaborazione di leggi e regolamenti e sulla programmazione futura dell'IACM.
- (54) Nel corso dell'audizione *Linhas Aéreas de Moçambique* ha fornito informazioni sulla sua flotta attuale e sui suoi obiettivi per gli anni a venire. Il vettore ha spiegato che si sta concentrando sullo sviluppo delle rotte sul mercato nazionale e regionale. *Linhas Aéreas de Moçambique* ha anche fornito informazioni sul suo sistema di gestione della sicurezza.
- (55) In base a tutte le informazioni disponibili, compresi i risultati della visita di valutazione in loco da parte dell'Unione e le informazioni fornite durante l'audizione del 26 aprile 2017, si ritiene che l'IACM abbia conseguito miglioramenti duraturi e costanti nel tempo. È inoltre riconosciuto che l'IACM si è dimostrato disponibile a collaborare con la Commissione su base continuativa. Si ritiene che l'IACM abbia la capacità di adempiere alle proprie responsabilità per quanto riguarda la sorveglianza dei vettori aerei certificati in Mozambico. Durante l'audizione il governo del Mozambico si è impegnato ad avviare con la Commissione un dialogo costante in materia di sicurezza, anche con ulteriori riunioni, se e quando reputato necessario dalla Commissione.
- (56) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 la Commissione ritiene pertanto che l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato al fine di sopprimere tutti i vettori certificati in Mozambico dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (57) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti, attraverso l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa dei vettori aerei certificati in Mozambico, ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012.



- (58) Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione può vedersi costretta ad adottare ulteriori misure in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei della Nigeria

- (59) Il 25 novembre 2015 il vettore aereo *Med-View Airline*, certificato in Nigeria, ha presentato all'AESA una domanda di autorizzazione come operatore di un paese terzo («TCO»). L'AESA ha valutato tale domanda in conformità alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione ed espresso serie preoccupazioni riguardo all'incapacità di *Med-View Airline* di dimostrare la conformità alle prescrizioni applicabili di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento. L'AESA ha perciò concluso che un'ulteriore valutazione non avrebbe condotto al rilascio di un'autorizzazione TCO a *Med-View Airline* poiché quest'ultima non si conformava a dette prescrizioni. Il 17 novembre 2016 l'AESA ha pertanto respinto la domanda di autorizzazione per motivi di sicurezza.
- (60) Il 24 febbraio 2017 la Commissione ha chiesto all'autorità per l'aviazione civile della Nigeria («NCAA») di fornire informazioni in merito alle misure adottate in seguito al rigetto da parte dell'AESA della domanda di autorizzazione TCO presentata da *Med-View Airline*. Nella sua lettera del 22 marzo 2017 alla Commissione la NCAA non ha fornito le informazioni necessarie per garantire che le azioni intraprese consentissero alla NCAA di affrontare adeguatamente le preoccupazioni sollevate dall'AESA nella valutazione della domanda di autorizzazione TCO di *Med-View Airline*.
- (61) Il 10 e 24 aprile 2017 *Med-View Airline* ha trasmesso alla Commissione informazioni in merito alle misure correttive adottate per affrontare le preoccupazioni sollevate dall'AESA.
- (62) Il 25 aprile 2017 è stata data sia alla NCAA che a *Med-View Airline* la possibilità di essere ascoltate dalla Commissione e dal comitato per la sicurezza aerea in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (63) Nel corso di tale audizione la NCAA ha fornito soltanto informazioni limitate su aspetti quali la data della sua istituzione, i risultati degli audit dell'ICAO del 2006 e del marzo 2016, il suo status nell'ambito del programma di valutazione della sicurezza aerea internazionale dell'FAA, il numero di ispettori delle operazioni di volo e dell'aeronavigabilità e il numero di titolari di certificato di operatore aereo in Nigeria. Le risposte della NCAA ai quesiti relativi alla sua capacità di identificare e monitorare le carenze in materia di sicurezza hanno evidenziato che tale capacità non è adeguata. Si ritiene che la NCAA dovrà adottare misure volte a migliorare la qualità prescritta del sistema di sorveglianza della sicurezza esercitata sui vettori aerei di cui è responsabile.
- (64) Durante l'audizione, basandosi su informazioni da essa fornite in precedenza, *Med-View Airline* ha informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito alle misure correttive adottate per affrontare le gravi criticità individuate dall'AESA nel quadro della valutazione di sicurezza per l'autorizzazione TCO, quali le operazioni di volo non rientranti nell'ambito del certificato di operatore aereo autorizzato e le specifiche operative associate, il controllo dell'aeronavigabilità e della manutenzione, l'attuazione e il monitoraggio delle direttive di aeronavigabilità e il sistema di gestione della sicurezza e della qualità. *Med-View Airline* ha tuttavia palesato un'evidente mancanza di consapevolezza e di comprensione della gravità delle criticità in materia di sicurezza rilevate dall'AESA. Le misure adottate da *Med-View Airline* rivelano inoltre l'assenza di una corretta analisi approfondita delle cause e di un piano d'azione correttivo adeguato per evitare il ripetersi di casi identici o analoghi da cui sono scaturite tali criticità.
- (65) Le informazioni attualmente disponibili, basate sulla valutazione di sicurezza dell'AESA per l'autorizzazione TCO, insieme alle informazioni fornite dalla NCAA e da *Med-View Airline*, contengono elementi di prova di gravi carenze in materia di sicurezza da parte di tale vettore. Dalle stesse informazioni risulta anche che *Med-View Airline* non è in grado di affrontare tali carenze in materia di sicurezza, come dimostrato, tra l'altro, dal piano d'azione correttivo inadeguato e insufficiente che ha presentato in risposta ai risultati della valutazione di sicurezza per l'autorizzazione TCO.
- (66) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 la Commissione ritiene pertanto che l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato per inserire il vettore aereo *Med-View Airline* nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (67) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti attraverso l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa dei vettori aerei certificati in Nigeria, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.



- (68) Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione può vedersi costretta ad adottare ulteriori misure in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei del Pakistan

- (69) Con lettera del 23 gennaio 2017 la Commissione ha chiesto all'autorità per l'aviazione civile del Pakistan («PCAA») di fornire informazioni circa le azioni di follow-up da essa intraprese in relazione all'incidente del 7 dicembre 2016 dell'aeromobile ATR del vettore aereo *Pakistan International Airlines Corporation Ltd*, certificato in Pakistan. In tale lettera la Commissione ha inoltre ricordato che il 13 gennaio 2016 l'AESA ha respinto, per motivi di sicurezza, la domanda di autorizzazione TCO presentata dal vettore merci *AHS International (Pvt) Ltd*, anch'esso certificato in Pakistan. Nella stessa lettera la Commissione ha inoltre comunicato di stare procedendo all'avvio di consultazioni ufficiali con la PCAA in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006.
- (70) Il 18 aprile 2017 si è tenuta una riunione di consultazione tecnica tra la Commissione, l'AESA, uno Stato membro e i rappresentanti della PCAA. Nel corso di tale riunione la PCAA ha fornito informazioni, tra cui un prospetto degli obblighi di certificazione e di sorveglianza e una sintesi dei dati relativi alle ispezioni per il periodo compreso tra il 2011 e il 2016. In occasione di tale riunione sono state discusse in particolare le responsabilità della PCAA in relazione alla sorveglianza di sicurezza di *Pakistan International Airlines Corporation Ltd*.
- (71) Nel corso della riunione la Commissione ha comunicato alla PCAA una serie di elementi relativi ai suoi obblighi di certificazione e di sorveglianza. In particolare, sebbene sia stata apprezzata la trasparenza con la quale la PCAA ha presentato informazioni relative alla sicurezza alla Commissione, quest'ultima ha sottolineato che la PCAA deve attribuire la debita importanza al miglioramento continuo dei suoi sistemi di sicurezza. La Commissione ha quindi fatto sapere che la PCAA è tenuta ad essere pienamente a conoscenza delle prescrizioni del regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione e delle relative implicazioni per i vettori aerei certificati in Pakistan.
- (72) In base alle informazioni attualmente disponibili, tra cui le informazioni fornite dalla PCAA nella riunione di consultazione tecnica del 18 aprile 2017, si ritiene che al momento non vi sia né incapacità né mancanza di volontà da parte della PCAA di rimediare alle carenze in materia di sicurezza.
- (73) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 la Commissione ritiene pertanto che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione inserendo i vettori aerei del Pakistan.
- (74) Gli Stati membri devono verificare l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti attraverso l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa dei vettori aerei certificati in Pakistan, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (75) Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione può vedersi costretta ad adottare ulteriori misure in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei della Russia

- (76) Negli ultimi sei mesi la Commissione, l'AESA e le autorità competenti degli Stati membri hanno continuato a seguire da vicino le prestazioni in termini di sicurezza dei vettori aerei certificati in Russia e operanti nell'Unione, anche attribuendo la priorità alle ispezioni di rampa da effettuare su alcuni vettori aerei russi in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012.
- (77) Il 17 marzo 2017 alcuni rappresentanti della Commissione, dell'AESA e di uno Stato membro hanno incontrato i rappresentanti dell'Agenzia federale russa del trasporto aereo («FATA»). Lo scopo della riunione era rivedere le prestazioni in termini di sicurezza dei vettori aerei certificati in Russia in base alle relazioni delle ispezioni di rampa per il periodo compreso tra l'11 marzo 2016 e il 10 marzo 2017 e individuare i casi in cui le attività di sorveglianza della FATA devono essere rafforzate.



- (78) Durante la riunione la Commissione ha esaminato più in dettaglio i risultati delle ispezioni di rampa effettuate nell'ambito del programma SAFA su sei vettori aerei certificati in Russia. Sebbene non siano stati segnalati problemi di sicurezza, la FATA ha comunicato alla Commissione che, a causa del numero limitato di controlli effettuati su alcuni vettori aerei, nel prossimo trimestre saranno effettuate ispezioni supplementari su due di tali vettori.
- (79) In base alle informazioni attualmente disponibili, tra cui le informazioni fornite dalla FATA nella riunione di consultazione tecnica del 17 marzo 2017, si ritiene che al momento non vi sia né incapacità né mancanza di volontà da parte della FATA di rimediare alle carenze in materia di sicurezza. Per questi motivi la Commissione ha concluso che non era necessaria un'audizione delle autorità dell'aviazione russa o di alcuno vettori aerei certificati in Russia dinanzi alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea.
- (80) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 la Commissione ritiene pertanto che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione inserendo i vettori aerei della Russia.
- (81) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti attraverso l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa dei vettori aerei certificati in Russia, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (82) Qualora tali ispezioni dovessero indicare l'esistenza di un rischio imminente per la sicurezza, dovuto alla non conformità alle pertinenti norme di sicurezza, la Commissione può vedersi costretta ad adottare misure nei confronti dei vettori aerei della Russia in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei di Saint Vincent e Grenadine

- (83) Il 16 aprile 2015 il vettore aereo *Mustique Airways*, registrato a Saint Vincent e Grenadine, ha presentato all'AESA una domanda di autorizzazione TCO. L'AESA ha valutato tale domanda in conformità alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 452/2014 ed espresso serie preoccupazioni riguardo all'incapacità di *Mustique Airways* di dimostrare la conformità alle prescrizioni applicabili di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento. L'AESA ha perciò concluso che un'ulteriore valutazione non avrebbe condotto al rilascio di un'autorizzazione TCO a *Mustique Airways* poiché quest'ultima non si conformava a dette prescrizioni. Il 4 ottobre 2016 l'AESA ha pertanto respinto la domanda di autorizzazione per motivi di sicurezza.
- (84) Il 30 gennaio 2017 la Commissione ha chiesto all'autorità competente di Saint Vincent e Grenadine, l'autorità per l'aviazione civile dei Caraibi orientali («ECCAA»), di fornire informazioni in merito alle misure adottate in seguito al rigetto da parte dell'AESA della domanda di autorizzazione TCO presentata da *Mustique Airways*. Il 24 febbraio 2017 l'ECCAA ha comunicato alla Commissione che il 2 febbraio 2017 *Mustique Airways* ha presentato all'AESA una nuova domanda di autorizzazione TCO sulla base del fatto che, secondo tale vettore, le criticità in materia di sicurezza che hanno determinato il rigetto dell'AESA sarebbero state risolte in modo soddisfacente.
- (85) Dal momento che né *Mustique Airways* né la ECCAA hanno dimostrato che le criticità in materia di sicurezza rilevate dall'AESA nella valutazione per l'autorizzazione TCO erano state risolte, il 26 aprile 2017 è stata data sia all'ECCAA che a *Mustique Airways* la possibilità di essere ascoltate dalla Commissione e dal comitato per la sicurezza aerea in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (86) L'ECCAA non ha risposto all'invito ad essere ascoltata e non ha partecipato all'audizione, né ha fornito informazioni sulle misure adottate in riferimento ai risultati del TCO di *Mustique Airways* o alle attività di sorveglianza.
- (87) Il 24 aprile 2017 l'AESA ha partecipato a una riunione tecnica con *Mustique Airways* per discutere la nuova domanda del vettore. Dato il breve lasso di tempo intercorso tra questa riunione e l'audizione, l'AESA non è stata in grado di svolgere una valutazione completa della nuova domanda, ma ha comunque potuto confermare alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea che le cause di fondo che hanno portato alle gravi e ripetute carenze in materia di sicurezza individuate dall'AESA durante la prima valutazione TCO continuano ad essere presenti.



- (88) Nel corso dell'audizione del 26 aprile 2017 *Mustique Airways* ha fornito informazioni sulle attività e sulle strutture della società e solo in misura limitata sugli aspetti relativi alla sicurezza. Le informazioni fornite da *Mustique Airways* sui progressi finora raggiunti in merito allo sviluppo dei sistemi di gestione della sicurezza e della qualità lasciano intendere che tali sistemi non sono sufficientemente sviluppati. Pur accogliendo con favore la disponibilità di *Mustique Airways* a impegnarsi in un dialogo più efficace con l'AESA in merito alla nuova domanda di autorizzazione TCO, si è constatato che gli elementi essenziali di sicurezza, come un sistema basilare di gestione della sicurezza, non sono presenti. *Mustique Airways* ha inoltre palesato una mancanza di consapevolezza e di comprensione della gravità delle carenze rilevate dall'AESA. È infine emerso chiaramente che la cultura della sicurezza del vettore aereo è di natura reattiva anziché proattiva.
- (89) Le informazioni attualmente disponibili, tra cui le quelle fornite dall'AESA nel quadro della domanda di autorizzazione TCO respinta di *Mustique Airways* e nel quadro dell'attuale domanda, nonché tutte le informazioni fornite dal vettore aereo *Mustique Airways*, contengono elementi di prova di gravi carenze in materia di sicurezza da parte di questo vettore. Attualmente *Mustique Airways* non è sufficientemente in grado di affrontare le sue carenze in materia di sicurezza. Le azioni di sicurezza attualmente in corso sono infatti in larga misura in fase di sviluppo, e il piano di azione correttivo che *Mustique Airways* ha presentato in risposta alle criticità rilevate in sede di valutazione di sicurezza per l'autorizzazione TCO non è sufficientemente solido, in particolare per quanto riguarda la necessaria analisi delle cause di fondo.
- (90) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 la Commissione ritiene pertanto che l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato per inserire il vettore aereo *Mustique Airways* nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (91) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti attraverso l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa dei vettori aerei certificati a Saint Vincent e Grenadine, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (92) Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione può vedersi costretta ad adottare ulteriori misure in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei della Thailandia


- (93) Il 17 marzo 2017 si è tenuta una riunione di consultazione tecnica tra la Commissione, l'AESA e l'autorità per l'aviazione civile della Thailandia («CAAT»). Nel corso di tale riunione la CAAT ha aggiornato la Commissione sui progressi compiuti dal settembre 2016, in particolare per quanto riguarda il sistema di trasporto aereo in Thailandia, la tabella di marcia della CAAT per raggiungere la conformità e lo stato attuale dell'attuazione del suo piano di azione correttivo.
- (94) I principali elementi di progresso sono la nuova legge thailandese sull'aviazione civile, che dovrebbe entrare in vigore nell'ultimo trimestre del 2017, la modifica dei regolamenti della CAAT, l'aggiornamento della sua struttura, i meccanismi di finanziamento sostenibile e il miglioramento del programma di dotazione di personale e di formazione per i suoi ispettori. Le procedure di ispezione, i manuali e gli strumenti della CAAT, tra cui il sistema informatico, sono stati migliorati e il programma di sorveglianza della sicurezza aggiornato al fine di garantire una sorveglianza completa e continua dei vettori aerei certificati in Thailandia. La CAAT ha inoltre creato un servizio di garanzia della qualità, incaricato del monitoraggio della sua conformità alle norme di sicurezza aerea internazionali e nazionali.
- (95) La CAAT ha inoltre fornito informazioni sull'evoluzione del programma nazionale di sicurezza e sullo stato delle criticità rilevate nel corso dell'audit dell'ICAO del gennaio 2015, tra cui la criticità significativa in materia di sicurezza relativa alla certificazione degli operatori aerei sulla base di tali rilievi. La CAAT ha inoltre fornito informazioni sui progressi compiuti in relazione al piano di sostenibilità e alla cooperazione internazionale in cui è coinvolta.
- (96) Un elemento importante del piano d'azione correttivo della CAAT è la ricertificazione dei vettori aerei in Thailandia in base all'approccio strutturato in cinque fasi dell'ICAO per la certificazione dei vettori aerei. Nel febbraio 2017 è stato ricertificato il primo dei vettori aerei che operano a livello internazionale ed entro giugno 2017 la CAAT prevede di ricertificare altri 12 vettori aerei impegnati nel trasporto aereo internazionale. Nel corso della procedura di ricertificazione la CAAT ha intrapreso misure esecutive nei confronti di alcuni vettori che avevano chiesto la ricertificazione.



- (97) Il governo thailandese e la CAAT dimostrano un chiaro impegno a migliorare il sistema di sorveglianza della sicurezza in Thailandia. La CAAT ha fornito elementi di prova dei notevoli progressi compiuti negli ultimi sei mesi. Le informazioni in materia di sicurezza attualmente disponibili riguardo ai vettori aerei certificati in Thailandia non giustificano la decisione di istituire un divieto operativo o restrizioni operative. Al fine di monitorare attentamente la situazione, le consultazioni con le autorità della Thailandia dovranno continuare in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006.
- (98) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 la Commissione ritiene pertanto che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei della Thailandia.
- (99) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti attraverso l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa dei vettori aerei certificati in Thailandia, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (100) Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione può vedersi costretta ad adottare ulteriori misure in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei dell'Ucraina

- (101) Il 29 agosto 2014 il vettore aereo *International Joint-Stock Aviation Company «URGA»*, certificato in Ucraina, ha presentato all'AESA una domanda di autorizzazione TCO. L'AESA ha valutato tale domanda in conformità alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 452/2014 ed espresso serie preoccupazioni riguardo all'incapacità di *International Joint-Stock Aviation Company «URGA»* di dimostrare la conformità alle prescrizioni applicabili di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento. L'AESA ha perciò concluso che un'ulteriore valutazione non avrebbe condotto al rilascio di un'autorizzazione TCO a *International Joint-Stock Aviation Company «URGA»* poiché quest'ultima non si conformava a dette prescrizioni. Il 15 settembre 2016 l'AESA ha pertanto respinto la domanda di autorizzazione per motivi di sicurezza.
- (102) Il 15 febbraio 2016 il vettore aereo *Air Company «Black Sea Airlines» LLC*, registrato in Ucraina, ha presentato all'AESA una domanda di autorizzazione TCO. L'AESA ha valutato tale domanda in conformità alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 452/2014 ed espresso serie preoccupazioni riguardo all'incapacità di *Air Company «Black Sea Airlines» LLC* di dimostrare la conformità alle prescrizioni applicabili di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento. L'AESA ha perciò concluso che un'ulteriore valutazione non avrebbe condotto al rilascio di un'autorizzazione TCO a *Air Company «Black Sea Airlines» LLC* poiché quest'ultima non si conformava a dette prescrizioni. Il 13 ottobre 2016 l'AESA ha pertanto respinto la domanda di autorizzazione per motivi di sicurezza.
- (103) Il 6 marzo 2017 la Commissione ha chiesto all'amministrazione statale dell'aviazione dell'Ucraina («SAAU») di fornire informazioni in merito alle misure da essa adottate in seguito al rigetto da parte dell'AESA delle domande di autorizzazione TCO presentate da *International Joint-Stock Aviation Company «URGA»* e *Air Company «Black Sea Airlines» LLC*. La richiesta di informazioni ha dato il via alle consultazioni ufficiali con la SAAU in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006. Dal momento che le criticità in materia di sicurezza rilevate dall'AESA nella valutazione per l'autorizzazione TCO non erano state risolte, il 25 aprile 2017 è stata data alla SAAU, a *International Joint-Stock Aviation Company «URGA»* e a *Air Company «Black Sea Airlines» LLC* la possibilità di essere ascoltate dalla Commissione e dal comitato per la sicurezza aerea in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (104) Il 3 aprile 2017 la SAAU ha revocato il certificato di operatore aereo di *Air Company «Black Sea Airlines» LLC*. Tale decisione ha chiuso la consultazione ufficiale aperta il 6 marzo 2017 in relazione a tale vettore aereo.
- (105) La SAAU e *International Joint-Stock Aviation Company «URGA»* sono state ascoltate dalla Commissione e dal comitato per la sicurezza aerea il 25 aprile 2017. La SAAU ha comunicato tra l'altro che le attività di sorveglianza sui vettori aerei certificati in Ucraina sono adeguate ai registri SAFA e a tutte le informazioni derivanti dalla procedura di autorizzazione TCO. La SAAU ha inoltre fornito informazioni sulla possibile adozione di azioni a breve termine, quali la sospensione, la limitazione o la revoca del certificato di operatore aereo di un vettore in risposta a un rigetto da parte dell'AESA di una domanda di autorizzazione TCO. La SAAU ha inoltre fornito informazioni sulle azioni a lungo termine volte a migliorare le procedure interne per quanto riguarda l'attività di certificazione e di sorveglianza nei confronti dei vettori aerei certificati in Ucraina.



- (106) Nel corso di tale audizione, basandosi su informazioni fornite in precedenza, *International Joint-Stock Aviation Company «URGA»* ha descritto in maggiore dettaglio le misure correttive adottate per affrontare le gravi criticità individuate dall'AESA nel quadro della valutazione di sicurezza per l'autorizzazione TCO, quali la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e l'esecuzione degli interventi di manutenzione. Il vettore aereo ha inoltre riferito in merito a un ulteriore audit condotto nel marzo 2017 da un ente privato per determinare lo stato attuale della sua conformità con le norme di sicurezza dell'aviazione internazionale. Tale audit ha confermato le carenze sistemiche precedentemente identificate dall'AESA nell'attuale sistema di documentazione del vettore aereo.
- (107) Nel corso dell'audizione *International Joint-Stock Aviation Company «URGA»* ha anche fatto sapere di aver presentato una nuova domanda di autorizzazione TCO il 19 aprile 2017. La Commissione e il comitato per la sicurezza aerea ne hanno preso atto e hanno accolto con favore la conferma sia da parte del vettore aereo che dell'AESA che questa nuova domanda di autorizzazione TCO sarà trattata con la massima attenzione nel quadro del regolamento (UE) n. 452/2014.
- (108) Le informazioni al momento disponibili, basate sulla valutazione di sicurezza dell'AESA per l'autorizzazione TCO di *International Joint-Stock Aviation Company «URGA»*, insieme alle informazioni fornite dalla SAAU e da *International Joint-Stock Aviation Company «URGA»*, dimostrano che l'attuazione delle azioni correttive per affrontare le criticità in materia di sicurezza rilevate dall'AESA non è ancora sufficientemente completata. Dette informazioni indicano inoltre che il vettore aereo non è attualmente in grado di individuare da sé i casi di non conformità in tutti i suoi processi e le sue attività.
- (109) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 la Commissione ritiene pertanto che l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato per inserire il vettore aereo *International Joint-Stock Aviation Company «URGA»* nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (110) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti attraverso l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa dei vettori aerei certificati in Ucraina, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (111) Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione può vedersi costretta ad adottare ulteriori misure in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei dello Zimbabwe

- (112) Il 12 aprile 2016 il vettore aereo *Air Zimbabwe (Pvt) Ltd*, registrato nello Zimbabwe, ha presentato all'AESA una domanda di autorizzazione TCO. L'AESA ha valutato tale domanda in conformità alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 452/2014 ed espresso serie preoccupazioni riguardo all'incapacità di *Air Zimbabwe (Pvt) Ltd* di dimostrare la conformità alle prescrizioni applicabili di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento. L'AESA ha perciò concluso che un'ulteriore valutazione non avrebbe condotto al rilascio di un'autorizzazione TCO a *Air Zimbabwe (Pvt) Ltd* poiché quest'ultima non si conformava a dette prescrizioni. Il 7 novembre 2016 l'AESA ha pertanto respinto la domanda di autorizzazione per motivi di sicurezza.
- (113) Il 3 marzo 2017 la Commissione ha chiesto all'autorità per l'aviazione civile dello Zimbabwe («CAAZ») di fornire informazioni in merito alle misure da essa adottate in seguito al rigetto da parte dell'AESA della domanda di autorizzazione TCO presentata da *Air Zimbabwe (Pvt) Ltd*. La richiesta di informazioni ha dato il via alle consultazioni ufficiali con la CAAZ in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006. Dal momento che per *Air Zimbabwe (Pvt) Ltd* le criticità in materia di sicurezza rilevate dall'AESA nella valutazione per l'autorizzazione TCO non erano state risolte, il 26 aprile 2017 è stata data alla CAAZ e a *Air Zimbabwe (Pvt) Ltd* la possibilità di essere ascoltate dalla Commissione e dal comitato per la sicurezza aerea in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (114) Nel corso di tale audizione la CAAZ ha fornito tra l'altro informazioni circa le responsabilità di sorveglianza nei confronti di *Air Zimbabwe (Pvt) Ltd*. La CAAZ ha presentato una sintesi delle azioni da essa intraprese in relazione al rigetto da parte dell'AESA per motivi di sicurezza della domanda di autorizzazione TCO di *Air Zimbabwe (Pvt) Ltd*. L'AESA ha fornito informazioni sulle gravi criticità in materia di sicurezza che hanno determinato la decisione negativa in merito all'autorizzazione TCO.



- (115) Nel corso di tale audizione *Air Zimbabwe (Pvt) Ltd* ha fornito informazioni sulle misure correttive che sono state avviate e sono in corso da quando l'AESA ha respinto la domanda di autorizzazione TCO del vettore aereo. Le informazioni fornite da *Air Zimbabwe (Pvt) Ltd*, tra cui i dati riguardanti i progressi limitati nello sviluppo di sistemi di gestione della sicurezza e della qualità, non sono stati sufficienti per ridimensionare le preoccupazioni sollevate.
- (116) Le informazioni attualmente disponibili, tra cui quelle fornite dall'AESA in relazione alla domanda di valutazione di sicurezza TCO di *Air Zimbabwe (Pvt) Ltd*, nonché le informazioni fornite dalla CAAZ e da *Air Zimbabwe (Pvt) Ltd* mettono chiaramente in luce gravi carenze in materia di sicurezza da parte di *Air Zimbabwe (Pvt) Ltd*. Si ritiene che *Air Zimbabwe (Pvt) Ltd* non sia attualmente in grado di affrontare tali carenze in materia di sicurezza. Le azioni di sicurezza di *Air Zimbabwe (Pvt) Ltd* attualmente in corso sono infatti in larga misura solo in fase di sviluppo, e il piano di azione correttivo che *Air Zimbabwe (Pvt) Ltd* ha presentato in risposta alle criticità rilevate durante la valutazione di sicurezza per l'autorizzazione TCO non è solido, in particolare per quanto riguarda la necessaria analisi delle cause di fondo.
- (117) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 la Commissione ritiene pertanto che l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato per inserire il vettore aereo *Air Zimbabwe (Pvt) Ltd* nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (118) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti attraverso l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa dei vettori aerei certificati in Zimbabwe, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (119) Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione può vedersi costretta ad adottare ulteriori misure in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (120) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.
- (121) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:

- 1) l'allegato A è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato B è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Violeta BULC
Membro della Commissione



ALLEGATO A

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO NELL'UNIONE, CON ECCEZIONI (*)

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate — «AOC») o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
BLUE WING AIRLINES	SRBWA-01/2002	BWI	Suriname
IRAN ASEMAN AIRLINES	FS-102	IRC	Repubblica islamica dell'Iran
IRAQI AIRWAYS	001	IAW	Iraq
MED-VIEW AIRLINE	MVA/AOC/10-12/05	MEV	Nigeria
MUSTIQUE AIRWAYS	2A/12/003K	MAW	Saint Vincent e Grenadine
INTERNATIONAL JOINT-STOCK AVIATION COMPANY «URGA»	UK 012	URG	Ucraina
AIR ZIMBABWE (PVT) LTD	177/04	AZW	Zimbabwe
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Afghanistan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Repubblica islamica di Afghanistan
AFGHAN JET INTERNATIONAL AIRLINES	AOC 008	AJA	Repubblica islamica di Afghanistan
ARIANA AFGHAN AIRLINES	AOC 009	AFG	Repubblica islamica di Afghanistan
EAST HORIZON AIRLINES	AOC 1013	EHN	Repubblica islamica di Afghanistan
KAM AIR	AOC 001	KMF	Repubblica islamica di Afghanistan
SAFI AIRWAYS	AOC 181	SFW	Repubblica islamica di Afghanistan
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Angola responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ad eccezione di TAAG Angola Airlines, inserito nell'allegato B, compresi i seguenti:			Repubblica d'Angola
AEROJET	AO 008-01/11	TEJ	Repubblica d'Angola
AIR GICANGO	009	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
AIR JET	AO 006-01/11-MBC	MBC	Repubblica d'Angola


(*) I vettori aerei elencati nell'allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.



Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate — «AOC») o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
AIR NAVE	017	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
AIR26	AO 003-01/11-DCD	DCD	Repubblica d'Angola
ANGOLA AIR SERVICES	006	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
DIEXIM	007	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
FLY540	AO 004-01 FLYA	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
GIRA GLOBO	008	GGL	Repubblica d'Angola
HELIANG	010	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
HELIMALONGO	AO 005-01/11	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
MAVEWA	016	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
SONAIR	AO 002-01/10-SOR	SOR	Repubblica d'Angola
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Congo responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Repubblica del Congo
AERO SERVICE	RAC06-002	RSR	Repubblica del Congo
CANADIAN AIRWAYS CONGO	RAC06-012	Sconosciuto	Repubblica del Congo
EMERAUDE	RAC06-008	Sconosciuto	Repubblica del Congo
EQUAFLIGHT SERVICES	RAC 06-003	EKA	Repubblica del Congo
EQUAJET	RAC06-007	EKJ	Repubblica del Congo
EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.	RAC 06-014	Sconosciuto	Repubblica del Congo
MISTRAL AVIATION	RAC06-011	Sconosciuto	Repubblica del Congo
TRANS AIR CONGO	RAC 06-001	TSG	Repubblica del Congo
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica del Congo (RDC) responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR FAST CONGO	409/CAB/MIN/ TVC/0112/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR KASAI	409/CAB/MIN/ TVC/0053/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR KATANGA	409/CAB/MIN/ TVC/0056/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)




Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate — «AOC») o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
AIR TROPIQUES	409/CAB/MIN/ TVC/00625/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
BLUE AIRLINES	106/CAB/MIN/TVC/ 2012	BUL	Repubblica democratica del Congo (RDC)
BLUE SKY	409/CAB/MIN/ TVC/0028/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
BUSY BEE CONGO	409/CAB/MIN/ TVC/0064/2010	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)	409/CAB/MIN/ TVC/0050/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
CONGO AIRWAYS	019/CAB/MIN/TVC/ 2015	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
DAKOTA SPRL	409/CAB/MIN/ TVC/071/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
DOREN AIR CONGO	102/CAB/MIN/TVC/ 2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
GOMAIR	409/CAB/MIN/ TVC/011/2010	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
KIN AVIA	409/CAB/MIN/ TVC/0059/2010	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
KORONGO AIRLINES	409/CAB/MIN/ TVC/001/2011	KGO	Repubblica democratica del Congo (RDC)
MALU AVIATION	098/CAB/MIN/TVC/ 2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
MANGO AIRLINES	409/CAB/MIN/ TVC/009/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
SERVE AIR	004/CAB/MIN/TVC/ 2015	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
SERVICES AIR	103/CAB/MIN/TVC/ 2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
SWALA AVIATION	409/CAB/MIN/ TVC/0084/2010	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
TRANSAIR CARGO SERVICES	409/CAB/MIN/ TVC/073/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
WILL AIRLIFT	409/CAB/MIN/ TVC/0247/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)




Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate — «AOC») o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Gibuti responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Gibuti
DAALLO AIRLINES	Sconosciuto	DAO	Gibuti
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Guinea equatoriale responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Guinea equatoriale
CEIBA INTERCONTINENTAL	2011/0001/MTTCT/ DGAC/SOPS	CEL	Guinea equatoriale
CRONOS AIRLINES	2011/0004/MTTCT/ DGAC/SOPS	Sconosciuto	Guinea equatoriale
PUNTO AZUL	2012/0006/MTTCT/ DGAC/SOPS	Sconosciuto	Guinea equatoriale
TANGO AIRWAYS	Sconosciuto	Sconosciuto	Guinea equatoriale
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Eritrea responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Eritrea
ERITREAN AIRLINES	AOC N. 004	ERT	Eritrea
NASAIR ERITREA	AOC N. 005	NAS	Eritrea
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica gabonese responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ad eccezione di Afrijet e SN2AG, inseriti nell'allegato B, compresi i seguenti:			Repubblica gabonese
AFRIC AVIATION	010/MTAC/ANAC-G/ DSA	EKG	Repubblica gabonese
ALLEGIANCE AIR TOURIST	007/MTAC/ANAC-G/ DSA	LGE	Repubblica gabonese
NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)	008/MTAC/ANAC-G/ DSA	NRG	Repubblica gabonese
SKY GABON	009/MTAC/ANAC-G/ DSA	SKG	Repubblica gabonese
SOLENTA AVIATION GABON	006/MTAC/ANAC-G/ DSA	SVG	Repubblica gabonese
TROPICAL AIR-GABON	011/MTAC/ANAC-G/ DSA	Sconosciuto	Repubblica gabonese



Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate — «AOC») o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Indonesia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ad eccezione di Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia, Citilink, Lion Air e Batik Air, compresi i seguenti:			Repubblica di Indonesia
AIR BORN INDONESIA	135-055	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
AIR PACIFIC UTAMA	135-020	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
ALDA TRANS PAPUA	135-056	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
ALFA TRANS DIRGANTARA	135-012	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
AMA	135-054	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
ANGKASA SUPER SERVICE	135-050	LBZ	Repubblica di Indonesia
ASI PUDJIASTUTI	135-028	SQS	Repubblica di Indonesia
AVIASTAR MANDIRI	135-029	VIT	Repubblica di Indonesia
DABI AIR NUSANTARA	135-030	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
DERAYA AIR TAXI	135-013	DRY	Repubblica di Indonesia
DERAZONA AIR SERVICE	135-010	DRZ	Repubblica di Indonesia
EASTINDO	135-038	ESD	Repubblica di Indonesia
ELANG LINTAS INDONESIA	135-052	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
ELANG NUSANTARA AIR	135-053	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
ENGGANG AIR SERVICE	135-045	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
ERSA EASTERN AVIATION	135-047	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
GATARI AIR SERVICE	135-018	GHS	Repubblica di Indonesia
HEVILIFT AVIATION	135-042	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
INDONESIA AIR ASIA EXTRA	121-054	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
INDONESIA AIR TRANSPORT	121-034	IDA	Repubblica di Indonesia
INDO STAR AVIATION	135-057	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
INTAN ANGKASA AIR SERVICE	135-019	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
JAYAWIJAYA DIRGANTARA	121-044	JWD	Repubblica di Indonesia
JOHNLIN AIR TRANSPORT	135-043	JLB	Repubblica di Indonesia



Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate — «AOC») o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
KAL STAR AVIATION	121-037	KLS	Repubblica di Indonesia
KARTIKA AIRLINES	121-003	KAE	Repubblica di Indonesia
KOMALA INDONESIA	135-051	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
KURA-KURA AVIATION	135-016	KUR	Repubblica di Indonesia
MARTA BUANA ABADI	135-049	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
MATTHEW AIR NUSANTARA	135-048	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
MIMIKA AIR	135-007	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
MY INDO AIRLINES	121-042	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
NAM AIR	121-058	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
NATIONAL UTILITY HELICOPTER	135-011	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
NUSANTARA AIR CHARTER	121-022	SJK	Repubblica di Indonesia
PEGASUS AIR SERVICES	135-036	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
PELITA AIR SERVICE	121-008	PAS	Repubblica di Indonesia
PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA	135-026	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
PURA WISATA BARUNA	135-025	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
RIAU AIRLINES	121-016	RIU	Repubblica di Indonesia
SAYAP GARUDA INDAH	135-004	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
SMAC	135-015	SMC	Repubblica di Indonesia
SPIRIT AVIATION SENTOSA	135-058	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
SRIWIJAYA AIR	121-035	SJY	Repubblica di Indonesia
SURYA AIR	135-046	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
TRANSNUSA AVIATION MANDIRI	121-048	TNU	Repubblica di Indonesia
TRANSWISATA PRIMA AVIATION	135-021	TWT	Repubblica di Indonesia
TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE	121-038	XAR	Repubblica di Indonesia
TRAVIRA UTAMA	135-009	TVV	Repubblica di Indonesia
TRI MG-INTRA ASIA AIRLINES	121-018	TMG	Repubblica di Indonesia
TRI MG-INTRA ASIA AIRLINES	135-037	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
TRIGANA AIR SERVICE	121-006	TGN	Repubblica di Indonesia




Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate — «AOC») o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
UNINDO	135-040	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
WESTSTAR AVIATION INDONESIA	135-059	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
WING ABADI AIRLINES	121-012	WON	Repubblica di Indonesia
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Kirghizistan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Repubblica del Kirghizistan
AIR BISHKEK (ex EASTOK AVIA)	15	EAA	Repubblica del Kirghizistan
AIR MANAS	17	MBB	Repubblica del Kirghizistan
AVIA TRAFFIC COMPANY	23	AVJ	Repubblica del Kirghizistan
CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)	13	CBK	Repubblica del Kirghizistan
HELI SKY	47	HAC	Repubblica del Kirghizistan
AIR KYRGYZSTAN	03	LYN	Repubblica del Kirghizistan
MANAS AIRWAYS	42	BAM	Repubblica del Kirghizistan
S GROUP INTERNATIONAL (ex S GROUP AVIATION)	45	IND	Repubblica del Kirghizistan
SKY BISHKEK	43	BIS	Repubblica del Kirghizistan
SKY KG AIRLINES	41	KGK	Repubblica del Kirghizistan
SKY WAY AIR	39	SAB	Repubblica del Kirghizistan
TEZ JET	46	TEZ	Repubblica del Kirghizistan
VALOR AIR	07	VAC	Repubblica del Kirghizistan
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Liberia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme.			Liberia
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Libia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Libia
AFRIQYAH AIRWAYS	007/01	AAW	Libia
AIR LIBYA	004/01	TLR	Libia
BURQA AIR	002/01	BRQ	Libia



Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate — «AOC») o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
GHADAMES AIR TRANSPORT	012/05	GHT	Libia
GLOBAL AVIATION AND SERVICES	008/05	GAK	Libia
LIBYAN AIRLINES	001/01	LAA	Libia
PETRO AIR	025/08	PEO	Libia
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Nepal responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Repubblica del Nepal
AIR DYNASTY HELI. S.	035/2001	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
AIR KASTHAMANDAP	051/2009	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
BUDDHA AIR	014/1996	BHA	Repubblica del Nepal
FISHTAIL AIR	017/2001	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
GOMA AIR	064/2010	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
HIMALAYA AIRLINES	084/2015	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
MAKALU AIR	057A/2009	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
MANANG AIR PVT LTD	082/2014	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
MOUNTAIN HELICOPTERS	055/2009	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
MUKTINATH AIRLINES	081/2013	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
NEPAL AIRLINES CORPORATION	003/2000	RNA	Repubblica del Nepal
SAURYA AIRLINES	083/2014	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
SHREE AIRLINES	030/2002	SHA	Repubblica del Nepal
SIMRIK AIR	034/2000	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
SIMRIK AIRLINES	052/2009	RMK	Repubblica del Nepal
SITA AIR	033/2000	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
TARA AIR	053/2009	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
YETI AIRLINES DOMESTIC	037/2004	NYT	Repubblica del Nepal



Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate — «AOC») o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Sao Tomé e Principe responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Sao Tomé e Principe
<i>AFRICA'S CONNECTION</i>	10/AOC/2008	ACH	Sao Tomé e Principe
<i>STP AIRWAYS</i>	03/AOC/2006	STP	Sao Tomé e Principe
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme della Sierra Leone, compresi i seguenti:			Sierra Leone
<i>AIR RUM, LTD</i>	SCONOSCIUTO	RUM	Sierra Leone
<i>DESTINY AIR SERVICES, LTD</i>	SCONOSCIUTO	DTY	Sierra Leone
<i>HEAVYLIFT CARGO</i>	SCONOSCIUTO	Sconosciuto	Sierra Leone
<i>ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD</i>	SCONOSCIUTO	ORJ	Sierra Leone
<i>PARAMOUNT AIRLINES, LTD</i>	SCONOSCIUTO	PRR	Sierra Leone
<i>SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD</i>	SCONOSCIUTO	SVT	Sierra Leone
<i>TEEBAH AIRWAYS</i>	SCONOSCIUTO	Sconosciuto	Sierra Leone
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Sudan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Repubblica del Sudan
<i>ALFA AIRLINES SD</i>	54	AAJ	Repubblica del Sudan
<i>BADR AIRLINES</i>	35	BDR	Repubblica del Sudan
<i>BLUE BIRD AVIATION</i>	11	BLB	Repubblica del Sudan
<i>ELDINDER AVIATION</i>	8	DND	Repubblica del Sudan
<i>GREEN FLAG AVIATION</i>	17	Sconosciuto	Repubblica del Sudan
<i>HELEJETIC AIR</i>	57	HJT	Repubblica del Sudan
<i>KATA AIR TRANSPORT</i>	9	KTV	Repubblica del Sudan
<i>KUSH AVIATION CO.</i>	60	KUH	Repubblica del Sudan
<i>NOVA AIRWAYS</i>	46	NOV	Repubblica del Sudan
<i>SUDAN AIRWAYS CO.</i>	1	SUD	Repubblica del Sudan
<i>SUN AIR</i>	51	SNR	Repubblica del Sudan
<i>TARCO AIR</i>	56	TRQ	Repubblica del Sudan



ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A RESTRIZIONI OPERATIVE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE ⁽¹⁾

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate — «AOC»)	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore	Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni	Sigla/e di immatricolazione ed eventualmente numero/i di serie che identifica/no la fabbricazione dell'aeromobile soggetto a restrizioni	Stato di immatricolazione
TAAG ANGOLA AIRLINES	001	DTA	Repubblica d'Angola	L'intera flotta, tranne: aeromobili del tipo Boeing B737-700, aeromobili del tipo Boeing B777-200, aeromobili del tipo Boeing B777-300 e aeromobili del tipo Boeing B777-300ER.	L'intera flotta, tranne: aeromobili appartenenti alla flotta dei Boeing B737-700, come indicato nell'AOC; aeromobili appartenenti alla flotta dei Boeing B777-200, come indicato nell'AOC; aeromobili appartenenti alla flotta dei Boeing B777-300, come indicato nell'AOC, e aeromobili appartenenti alla flotta dei Boeing B777-300ER, come indicato nell'AOC.	Repubblica d'Angola
AIR SERVICE COMORES	06-819/TA-15/DGACM	KMD	Comore	L'intera flotta, tranne: LET 410 UVP.	L'intera flotta, tranne: D6-CAM (851336).	Comore
AFRIJET BUSINESS SERVICE ⁽¹⁾	002/MTAC/ANAC-G/DSA	ABS	Repubblica gabonese	L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo Falcon 50, 2 aeromobili del tipo Falcon 900.	L'intera flotta, tranne: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.	Repubblica gabonese
NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)	003/MTAC/ANAC-G/DSA	NVS	Repubblica gabonese	L'intera flotta, tranne: 1 aeromobile del tipo Challenger CL-601, 1 aeromobile del tipo HS-125-800.	L'intera flotta, tranne: TR-AAG, ZS-AFG.	Repubblica gabonese; Repubblica del Sud Africa
IRAN AIR	FS100	IRA	Repubblica islamica dell'Iran	Tutti gli aeromobili del tipo Fokker F100 e del tipo Boeing B747.	Aeromobili del tipo Fokker F100, come indicato nell'AOC; aeromobili del tipo Boeing B747, come indicato nell'AOC.	Repubblica islamica dell'Iran


⁽¹⁾ I vettori aerei elencati nell'allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.



Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate — «AOC»)	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore	Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni	Sigla/e di immatricolazione ed eventualmente numero/i di serie che identifica/no la fabbricazione dell'aeromobile soggetto a restrizioni	Stato di immatricolazione
AIR KORYO	GAC-AOC/ KOR-01	KOR	Repubblica popolare democratica di Corea	L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo TU-204.	L'intera flotta, tranne: P-632, P-633.	Repubblica popolare democratica di Corea

(1) Afrijet è autorizzato a utilizzare solo l'aeromobile specifico indicato per il suo attuale livello di operazioni nell'Unione.

17CE1471



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/831 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2017

che approva la sostanza attiva *Beauveria bassiana* ceppo 147 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 6 novembre 2012 la società Arysta Lifescience SAS ha presentato alla Francia una domanda di approvazione della sostanza attiva *Beauveria bassiana* ceppo 147. In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento, il 5 febbraio 2013 la Francia, in qualità di Stato membro relatore, ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda.
- (2) Il 2 ottobre 2014 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione, con copia all'Autorità, un progetto di rapporto di valutazione in cui si valuta se sia prevedibile che tale sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (3) L'Autorità ha seguito le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto aggiornato di rapporto di valutazione il 3 luglio 2015.
- (4) Il 6 ottobre 2015 l'Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni ⁽²⁾ sulla possibilità che la sostanza attiva *Beauveria bassiana* ceppo 147 soddisfi i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha messo le sue conclusioni a disposizione del pubblico.
- (5) L'8 marzo 2016 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame per la sostanza attiva *Beauveria bassiana* ceppo 147 e un progetto di regolamento in cui tale sostanza viene approvata.
- (6) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di esame.
- (7) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi che sono stati esaminati e descritti nella relazione di esame, è stato accertato che i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È pertanto opportuno approvare la sostanza attiva *Beauveria bassiana* ceppo 147.
- (8) In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni.
- (9) In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ⁽³⁾.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ *EFSA Journal* 2015;13(10):4261 [35 pp.], doi: 10.2903/j.efsa.2015.4261.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva *Beauveria bassiana* ceppo 147, specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente


Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
<i>Beauveria bassiana</i> ceppo 147 Numero di registrazione nella raccolta <i>Collection nationale de cultures de microorganismes</i> (CNCM) — Istituto Pasteur, Parigi, Francia: I-2960.	Non pertinente.	Livello massimo di beauvericin: 24 µg/L	6 giugno 2017	6 giugno 2027	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sulla sostanza <i>Beauveria bassiana</i> ceppo 147, in particolare delle relative appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione: — alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza <i>Beauveria bassiana</i> ceppo 147, come ogni microorganismo, va considerata un potenziale sensibilizzante, e prestando particolare attenzione all'esposizione per inalazione; — al livello massimo del metabolita beauvericin nel prodotto formulato. Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di mitigazione del rischio.

(*) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.



ALLEGATO II

Alla parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è aggiunta la seguente voce:

	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«110	<i>Beauveria bassiana</i> ceppo 147 Numero di registrazione nella raccolta <i>Collection nationale de cultures de micro-organismes</i> (CNCM) — Istituto Pasteur, Parigi, Francia: I-2960.	Non pertinente.	Livello massimo di beauvericini: 24 µg/L	6 giugno 2017	6 giugno 2027	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sulla sostanza <i>Beauveria bassiana</i> ceppo 147, in particolare delle relative appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione: — alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza <i>Beauveria bassiana</i> ceppo 147, come ogni microrganismo, va considerata un potenziale sensibilizzante, e prestando particolare attenzione all'esposizione per inalazione, — al livello massimo del metabolita beauvericin nel prodotto formulato. Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di mitigazione del rischio.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/832 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2017

che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 alla denominazione *Bürgstadter Berg* (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione della denominazione «*Bürgstadter Berg*» presentata dalla Germania è stata esaminata dalla Commissione e successivamente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «*Bürgstadter Berg*» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*La denominazione «*Bürgstadter Berg*» (DOP) è protetta.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2017

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU C 384 del 18.10.2016, pag. 4.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/833 DELLA COMMISSIONE**del 16 maggio 2017****che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 alla denominazione Terrasses du Larzac (DOP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione della denominazione «Terrasses du Larzac» presentata dalla Francia è stata esaminata dalla Commissione e successivamente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Terrasses du Larzac» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Terrasses du Larzac» (DOP) è protetta.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2017

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU C 386 del 20.10.2016, pag. 9.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/834 DELLA COMMISSIONE**del 16 maggio 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO


Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	114,5
	TN	158,2
	TR	94,0
	ZZ	122,2
0707 00 05	TR	126,8
	ZZ	126,8
0709 93 10	TR	138,7
	ZZ	138,7
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	51,5
	MA	57,2
	TR	55,5
	ZZ	54,7
0805 50 10	AR	123,2
	TR	65,0
	ZA	144,7
	ZZ	111,0
0808 10 80	AR	106,6
	BR	110,9
	CL	120,0
	NZ	150,3
	ZA	99,1
	ZZ	117,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

17CE1475



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/835 DELLA COMMISSIONE**del 12 maggio 2017****che rettifica le versioni in lingua slovena e svedese del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, lettere a) e b),visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ⁽²⁾ («regolamento di base dell'AESA»), in particolare gli articoli 8 e 8 *ter* e l'allegato V *ter*,

considerando quanto segue:

- (1) Le versioni in lingua slovena e svedese del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione ⁽³⁾ contengono errori. Le altre lingue non sono interessate.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il cielo unico,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riguarda solo la versione in lingua slovena.

Articolo 2

Riguarda solo la versione in lingua svedese.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 96 del 31.3.2004, pag. 20.⁽²⁾ GUL 79 del 19.3.2008, pag. 1.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GUL 281 del 13.10.2012, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE1476



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/1824, del 14 luglio 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 3/2014, il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 per quanto riguarda, rispettivamente, i requisiti di sicurezza funzionale dei veicoli, la costruzione dei veicoli e le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 279 del 15 ottobre 2016)

Pagina 12, allegato I, punto 10, lettera b), che modifica il punto 1.1.1.1. dell'allegato XIX del regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione:

anziché: «1.1.1.1.

Tabella 19-1

Forze di prova minime o numero minimo di cicli di prova per i veicoli della categoria L1e-A e i cicli a pedali appartenenti alla categoria di veicoli L1e-B

Oggetto	Denominazione della prova	Norma di riferimento per la prova	Valore minimo della forza di prova necessaria o numero minimo di cicli di prova
Manubrio e piantone	Prova di flessione laterale (prova statica) ⁷	ISO 4210-5:2014, metodo di prova 4.3	800 N (= forza, F ₂)
	Prova di fatica (fase 1 — sollecitazione fuori fase)	ISO 4210-5:2014, metodo di prova 4.9	270 N (= forza, F ₆)
	Prova di fatica (fase 2 — sollecitazione in fase)	ISO 4210-5:2014, metodo di prova 4.9	2014, metodo di prova 4.9 370 N (= forza, F ₇)
Telaio	Prova di fatica con forze di pedalata	ISO 4210-6:2014, metodo di prova method 4.3	1 000 N (= forza, F ₁)
	Prova di fatica con forze orizzontali	ISO 4210-6:2014, metodo di prova 4.4	C1 = 100 000 (= numero di cicli di prova)
	Prova di fatica con una forza verticale	ISO 4210-6:2014, metodo di prova 4.5	1 100 N (= forza, F ₄)
Forcella anteriore	Prova di flessione statica	ISO 4210-6:2014, metodo di prova 5.3	1 500 N (= forza, F ₃)
Reggisella	Fase 1, prova di fatica	ISO 4210-9:2014, metodo di prova 4.5.2	1 100 N (= forza, F ₃)
	Fase 2, prova statica di resistenza	ISO 4210-9:2014, metodo di prova 4.5.3	2 000 N (= forza, F ₄)»




leggasi: «1.1.1.1.

Tabella 19-1

Forze di prova minime o numero minimo di cicli di prova per i veicoli della categoria L1e-A e i cicli a pedali appartenenti alla categoria di veicoli L1e-B

Oggetto	Denominazione della prova	Norma di riferimento per la prova	Valore minimo della forza di prova necessaria o numero minimo di cicli di prova
Manubrio e piantone	Prova di flessione laterale (prova statica)	ISO 4210-5:2014, metodo di prova 4.3	800 N (= forza, F_2)
	Prova di fatica (fase 1 — sollecitazione fuori fase)	ISO 4210-5:2014, metodo di prova 4.9	270 N (= forza, F_6)
	Prova di fatica (fase 2 — sollecitazione in fase)	ISO 4210-5:2014, metodo di prova 4.9	370 N (= forza, F_7)
Telaio	Prova di fatica con forze di pedalata	ISO 4210-6:2014, metodo di prova 4.3	1 000 N (=forza, F_1)
	Prova di fatica con forze orizzontali	ISO 4210-6:2014, metodo di prova 4.4	Forza in avanti, $F_2 = 850$ N, Forza all'indietro, $F_3 = 850$ N, $C1 = 100\ 000$ (= numero di cicli di prova)
	Prova di fatica con una forza verticale	ISO 4210-6:2014, metodo di prova 4.5	1 100 N (= forza, F_4)
Forcella anteriore	Prova di flessione statica	ISO 4210-6:2014, metodo di prova 5.3	1 500 N (= forza, F_3)
Reggisella	Fase 1, prova di fatica	ISO 4210-9:2014, metodo di prova 4.5.2	1 100 N (= forza, F_3)
	Fase 2, prova statica di resistenza	ISO 4210-9:2014, metodo di prova 4.5.3	2 000 N (= forza, F_4)».

17CE1477



Rettifica del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 362 del 17 dicembre 2014)

Pagina 20, allegato I, sezione A, capitolo F, punto M.A.606, lettera h), punto 2:

anziché: «nel caso di aeromobili che operano lontano da una sede di manutenzione, l'impresa ha la facoltà di rilasciare un'autorizzazione limitata a certificare al comandante dell'aeromobile in base alla licenza detenuta per l'equipaggio, purché l'impresa assicuri lo svolgimento di una formazione pratica sufficiente per garantire che tale soggetto sia in grado di eseguire l'attività in oggetto secondo gli standard prescritti.»

leggasi: «nel caso di aeromobili che operano lontano da una sede presidiata, l'impresa ha la facoltà di rilasciare un'autorizzazione limitata a certificare al comandante dell'aeromobile in base alla licenza detenuta per l'equipaggio, purché l'impresa assicuri lo svolgimento di una formazione pratica sufficiente per garantire che tale soggetto sia in grado di eseguire l'attività in oggetto secondo gli standard prescritti.»

Pagina 69, allegato II, sezione A, punto 145.A.30, lettera j), punto 4, prima frase:

anziché: «Nel caso di aeromobili che operano lontano da una sede di manutenzione, l'impresa ha la facoltà di rilasciare un'autorizzazione limitata a certificare al comandante e/o all'ingegnere di bordo, in base alla licenza detenuta per l'equipaggio, purché il comandante o l'ingegnere di bordo abbiano ricevuto un addestramento pratico sufficiente all'esecuzione dell'attività in oggetto, nel rispetto degli standard richiesti.»

leggasi: «Nel caso di aeromobili che operano lontano da una sede presidiata, l'impresa ha la facoltà di rilasciare un'autorizzazione limitata a certificare al comandante e/o all'ingegnere di bordo, in base alla licenza detenuta per l'equipaggio, purché il comandante o l'ingegnere di bordo abbiano ricevuto un addestramento pratico sufficiente all'esecuzione dell'attività in oggetto, nel rispetto degli standard richiesti.»

17CE1478


ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-054) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 7 1 3 *

€ 9,00

